

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3083

SUPPLEMENTO

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(MELONI)

DAL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
(ZANGRILLO)

DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(PIANTEDOSI)

E DAL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE
(MUSUMECI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(GIORGETTI)

CON IL MINISTRO DEL TURISMO
(MAZZI)

CON IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE
(LOLLOBRIGIDA)

CON IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
(VALDITARA)

CON IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
(BERNINI)

CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
(CALDEROLI)

NOTA: L'analisi tecnico-normativa e l'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) relative al decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, recante disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile, e l'esclusione dall'AIR relativa ai commi da 10 a 15 dell'articolo 7 del citato decreto-legge sono state trasmesse dal Governo in data 4 settembre 2026.

CON IL MINISTRO DELLA SALUTE

(SCHILLACI)

E CON IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL *MADE IN ITALY*

(URSO)

Conversione in legge del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144,
recante disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica
amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di
protezione civile

*Presentato al Senato della Repubblica il 7 agosto 2026
e trasferito lo stesso giorno alla Camera dei deputati*

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Titolo: Decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, recante “*Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile*”.

Amministrazioni competenti: Presidente del Consiglio dei ministri e Ministri: della pubblica amministrazione; dell'interno; per la protezione civile e le politiche del mare e, **di concerto** con i Ministri: dell'economia e delle finanze; del turismo; dell'agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste; dell'istruzione e del merito; dell'università e della ricerca; per gli affari regionali e le autonomie, della salute, delle imprese e del made in Italy.

La Relazione ATN è stata predisposta per i contributi pervenuti dalle amministrazioni competenti ed attinenti alle seguenti materia:

1. Disposizioni in materia di pubblica amministrazione: Articolo 1, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7.
2. Disposizioni in materia di agricoltura: Articolo 1, commi 8, 9.
3. Disposizioni in materia di infrastrutture: Articolo 1, comma 10.
4. Disposizioni in materia di famiglia: Articolo 1, comma 15.
5. Disposizioni in materia di interno: Articoli 2, commi da 2 a 8; 3; 7, commi da 10 a 15.
6. Disposizioni in materia di istruzione: Articolo 5.
7. Disposizioni in materia di università: Articolo 6.
8. Disposizioni in materia di difesa: Articolo 7, commi 16 e 17.
9. Disposizioni in materia di disabilità: Articolo 9.
10. Disposizioni in materia di impresa: Articolo 11.
11. Disposizioni in materia di protezione civile: Articoli da 12 a 24, commi 1, 2.

Disposizioni in materia pubblica amministrazione: Articolo 1, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7 (*Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione*).

Referente dell'amministrazione competente: Settore Legislativo del Ministro della pubblica amministrazione

PARTE I ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

I) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

L'intervento di cui all'articolo 1, **comma 1** intende armonizzare la disciplina nazionale in materia di indennità per ferie non godute, contenuta nell'art. 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge del 7 agosto 2012, n. 135 - oggetto della Lettera ARES (2024)5050429 del 12/07/2024 - con i principi sanciti dall'articolo 7 della direttiva 2003/88 e con l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia dell'UE, in particolare, nella pronuncia pregiudiziale nella causa C-218/22, Comune di Copertino.

La Corte di Giustizia, nella richiamata sentenza, inserendosi in un percorso giurisprudenziale che valorizza il diritto alle ferie come architrave dei diritti fondamentali, ha dichiarato che l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE e l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che, per ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, prevede il divieto di versare al lavoratore un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite maturati sia nell'ultimo anno di impiego sia negli anni precedenti e non goduti alla data della cessazione del rapporto di lavoro, qualora egli

ponga fine volontariamente a tale rapporto di lavoro e non abbia dimostrato di non aver goduto delle ferie nel corso di detto rapporto di lavoro per ragioni indipendenti dalla sua volontà.

Nella richiamata pronuncia la CGUE, pur evidenziando come possano essere apportate limitazioni al diritto alle ferie annuali retribuite purché siano rispettate le condizioni previste all'articolo 52, paragrafo 1, della CdFUE (vale a dire che siffatte limitazioni siano previste dalla legge, rispettino il contenuto essenziale di tale diritto e, nel rispetto del principio di proporzionalità, siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione), ha ritenuto che le disposizioni nazionali in materia, ossia l'art. 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2015, n. 95, convertito dalla legge del 7 agosto 2012, n. 135 (secondo cui la mancata fruizione di ferie, riporsi e permessi in nessun caso dà luogo alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età) non rispettino il contenuto essenziale del diritto fondamentale, che include oltre al diritto a ottenere ferie retribuite anche quello a un'indennità finanziaria per le ferie non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro (art. 31, par. 2. CdFUE).

La Corte ha, inoltre, evidenziato che, ai fini del diritto all'indennità finanziaria, previsto dall'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88, il motivo della cessazione del rapporto di lavoro non è rilevante, purché il lavoratore abbia avuto la concreta possibilità di esercitare il diritto che detta direttiva gli attribuisce.

La disposizione ha la finalità di allineare il quadro normativo vigente alle statuizioni della Corte di Giustizia, garantire il corretto recepimento dell'articolo 7, par. 2, della direttiva sull'orario di lavoro, relativamente all'erogazione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute e agevolare la chiusura del caso ARES (2024)5050429. La stessa risulta pertanto coerente con il programma di Governo.

L'articolo 1, **comma 2** completa l'intervento normativo stabilendo che le modifiche apportate dal comma 1 all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 95 del 2012 si applicano esclusivamente con riferimento al periodo di ferie maturato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. La previsione è volta a individuare con certezza l'ambito temporale di applicazione della nuova disciplina, escludendone l'applicazione retroattiva ai periodi di ferie già maturati.

Relativamente al **comma 3** dell'articolo 1 si rappresenta che l'articolo 3, comma 2 del decreto-legge 14 marzo 2025, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, nel contesto della riforma delle procedure di mobilità operata dall'articolo 1, comma 1, lettera c) del medesimo decreto, aveva introdotto una disposizione temporanea che consentiva alle pubbliche amministrazioni, ad esclusione della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'inquadramento in ruolo, a domanda, del personale che si trovasse in posizione di comando presso le stesse da almeno 12 mesi e che avesse conseguito una valutazione della performance pienamente favorevole, nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente.

La norma, nel rispondere all'esigenza di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la valorizzazione delle competenze professionali già acquisite dalle amministrazioni, consente alle stesse di applicare le procedure di inquadramento in ruolo al personale a tempo indeterminato per il personale che si trovi in posizione di comando previste dal citato articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 25 del 2025 sino al 31 dicembre 2026.

La disposizione è in linea con il programma di Governo ponendosi come strumento di rafforzamento della capacità amministrativa (capacity building) e di valorizzazione del percorso di competenze ed esperienze maturate dal personale lungo il corso della carriera.

La disposizione di cui al **comma 4** dell'articolo 1 consente l'utilizzo delle ore di permesso sindacale in forma cumulata, per ottenere uno o più distacchi. Per la dirigenza amministrativa la previsione risponde ad un principio di realtà, dato che i dirigenti lavorano per obiettivi e non necessitano, normalmente, di ore di permesso. Allo stato, le ore di permesso sia per riunioni degli organi statutari che per servizio del mandato non sono utilizzate, mentre la vita delle organizzazioni e confederazioni della dirigenza necessitano di chi a tempo pieno si dedichi all'esercizio di un diritto costituzionalmente garantito: l'attività sindacale. La disposizione reca, altresì, una disciplina transitoria ai fini dell'accertamento della rappresentatività sindacale per il triennio contrattuale 2028-2030, disciplinata dall'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In

particolare, è previsto che i dati relativi alle deleghe sindacali rilasciate dai dipendenti siano rilevati con riferimento alla data del 31 dicembre 2027 e trasmessi dalle amministrazioni pubbliche all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) entro il 31 marzo 2028.

La disposizione conferma, altresì, che la trasmissione dei dati deve avvenire previa controfirma di un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata e con modalità idonee a garantire la riservatezza delle informazioni trattate, in continuità con il vigente sistema di certificazione della consistenza associativa delle organizzazioni sindacali.

L'intervento è volto ad assicurare il tempestivo svolgimento delle procedure di accertamento della rappresentatività sindacale propedeutiche all'avvio della contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2028-2030, garantendo certezza dei termini e uniformità delle modalità di rilevazione e trasmissione dei dati ed è, pertanto, coerente con il programma di Governo.

Il comma 6 dell'articolo 1 prevede che le disposizioni introdotte dall'articolo 13, della legge 2 luglio 2026, n. 119 in materia di procedure di sviluppo di carriera della dirigenza generale, nonché le percentuali di cui all'articolo 28, comma 1-ter, lettere a), b), e c), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano agli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti successivamente all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 28-bis, comma 8-quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (cui è demandata la determinazione delle modalità di espletamento delle procedure di sviluppo di carriera). Per il personale dirigenziale non generale che alla predetta data stia svolgendo un incarico di direzione di ufficio dirigenziale generale, il transito nella prima fascia continua ad essere disciplinato, anche con riguardo al periodo di maturazione dei 5 anni necessari al transito nei ruoli della dirigenza generale, dalle disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ovvero dall'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004 n. 108. Viene conseguentemente abrogato il comma 2, dell'articolo 15, della legge n. 119 del 2026, che prevedeva una diversa disciplina transitoria.

La misura costituisce assolvimento di uno specifico impegno assunto dal Governo nell'ambito dell'iter di approvazione della c.d. riforma merito (ordine del giorno Senato n. G/1778/12/1) al fine di evitare incertezze applicative e disparità di trattamento nel transito nel ruolo della dirigenza di prima fascia ed è, pertanto, coerente con il programma di Governo.

Costituendo, peraltro, la norma, diretto corollario della riforma dell'accesso alla carriera dirigenziale, l'intero impianto regolatorio si pone perfettamente in linea di coerenza con il programma di governo.

La disposizione di cui al **comma 7** dell'articolo 1 modifica l'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, prevedendo che le economie derivanti dalla riduzione della retribuzione legata alla progressività della performance del personale dirigenziale, accertate dagli organi di controllo, siano destinate all'incremento delle risorse per la formazione del predetto personale secondo le modalità definite nell'ambito della contrattazione integrativa sulla base degli indirizzi della contrattazione collettiva nazionale.

La misura costituisce assolvimento di uno specifico impegno assunto dal Governo nell'ambito dell'iter di approvazione della legge n. 119 del 2026 (ordine del giorno Senato n. G/1778/4/1 – testo 2) e già sotto tale profilo è, pertanto, coerente con il Programma di Governo.

Più in particolare, la disposizione va ad incidere sulla destinazione delle economie derivanti dalla riduzione della retribuzione legata alla progressività della performance del personale dirigenziale. All'esito dell'esame parlamentare si è infatti ritenuto che tali economie che, nel testo base del disegno di legge, erano state destinate all'incremento delle risorse per la retribuzione della performance del personale non dirigenziale, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, potessero più proficuamente trovare destinazione nell'incremento delle risorse per la formazione dei dirigenti medesimi.

La scelta risulta, invero, del tutto coerente con il complessivo impianto che ha mosso la riforma della performance e della dirigenza approvata con la l. n. 119 del 2026 - e, per l'effetto, con il Programma di Governo -, la quale mira a garantire:

- una gestione più efficace del processo di valutazione individuale dei dirigenti, che generi un cambiamento di prospettiva. L'efficienza di un'organizzazione dipende dalla capacità di orientare i

comportamenti verso le pratiche che sono funzionali ai fini istituzionali. I dirigenti pubblici sono considerati spesso burocrati, ma il loro ruolo dovrebbe esplicarsi in una funzione di guida, una leadership con tratti molto peculiari.

- una maggiore responsabilizzazione dei dirigenti nella fase valutativa dei dipendenti, al fine di valorizzare i più meritevoli, instaurando la necessaria dialettica nel processo valutativo e garantendo la trasparenza di ogni relativa attività. L'assenza di diversificazione nella valutazione e nell'erogazione degli incentivi, caratterizzata da una distribuzione eccessivamente alta dei punteggi di performance, senza differenziazione meritocratica, comprometteva l'obiettività del sistema premiante;

- la centralità della formazione e dello sviluppo del capitale umano per la crescita delle amministrazioni. Il consolidamento di questi processi costituisce il presupposto per innalzare l'efficacia e l'impatto degli interventi finalizzati alla formazione, ottimizzando nel contempo, l'utilizzo delle risorse disponibili. La promozione della formazione e, in particolare della partecipazione attiva dei dipendenti alle iniziative promosse, costituisce un obiettivo nella valutazione della performance. La destinazione ulteriore di risorse — per come previsto dalla disposizione - alla formazione del personale dirigenziale contribuisce, dunque, in maniera sostanziale, al perseguimento dell'obiettivo di sviluppo del capitale umano.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Articolo 1, commi 1 e 2: Il diritto alle ferie è la facoltà del dipendente di godere di un riposo retribuito, per recuperare le energie psicofisiche e le relazioni sociali, riconosciuto dall'art. 36 Costituzione, che stabilisce che il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite e non può rinunziarvi. Riposo e ferie, pertanto, costituiscono diritti irrinunciabili e indisponibili del prestatore di lavoro tutelati dalla dall'ordinamento.

L'art. 10 del d.lgs. n. 66/2003, recante "*Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro*" stabilisce che il periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro. A queste disposizioni si aggiunge, per il settore pubblico, l'art. 5 comma 8, del d.l. n. 95/2012 che, con riferimento alla esigenza di riduzione della spesa della pubblica amministrazione, pone il divieto di corresponsione di una indennità quale trattamento economico sostitutivo alla fruizione delle ferie, estendendo tale divieto anche ai casi di cessazione del rapporto di lavoro. La violazione del divieto è fonte di responsabilità disciplinare e amministrativa per il dirigente responsabile.

Articolo 1, comma 3: la disposizione si inserisce nel quadro generale della mobilità e dell'accesso ai ruoli della Pubblica Amministrazione regolato dal D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (in particolare gli artt. 30 e 35), estendendo l'ambito temporale di applicazione della disciplina speciale derogatoria e temporanea già introdotta dal D.L. n. 25/2025.

Come anticipato, infatti, il decreto-legge n. 25 del 2025, all'articolo 1, comma 1, lettera c), ha introdotto una revisione della disciplina del rapporto tra la cosiddetta mobilità volontaria nelle pubbliche amministrazioni e le procedure concorsuali per il reclutamento di nuovo personale, integrandola, al comma 2, con alcune norme transitorie, per l'anno 2025 (ed oggi estese all'anno 2026), in relazione alla possibilità di inquadramento in ruolo del personale già comandato presso le amministrazioni, senza preventivo esperimento delle procedure di mobilità.

Il citato articolo 1, comma 1, lettera c), in particolare, ha sostituito l'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, limitando al quindici per cento delle facoltà assunzionali delle amministrazioni l'ambito di applicazione del principio che subordina la possibilità di espletamento delle procedure concorsuali al previo ricorso alla mobilità volontaria (in luogo dell'applicazione dello stesso obbligo con riferimento al complessivo numero di posti che si intende ricoprire) ed escludendo integralmente dall'obbligo in oggetto la Presidenza del Consiglio dei ministri; la norma ha lasciato ferma la possibilità di previo ricorso alla mobilità volontaria per una quota superiore al quindici per cento; sono state, altresì, previste

disposizioni specifiche per il caso di mancato ricorso (con riferimento alla suddetta quota percentuale minima) alla mobilità volontaria e per il caso di mancata adesione alla stessa da parte del personale in posizione di comando presso l'amministrazione interessata al reclutamento (con esclusione del personale in comando presso gli uffici di diretta collaborazione o equiparati). Inoltre, è stato riformulato il già vigente criterio di priorità nell'immissione in ruolo, in base alla mobilità volontaria, per i dipendenti provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale (tra le altre modifiche, sono state espunte dall'ambito del criterio di priorità le ipotesi di fuori ruolo).

Il comma 2, nel contesto della riforma delle procedure di mobilità operata dall'articolo 1, comma 1, lettera c) del medesimo decreto, aveva invece introdotto una disposizione temporanea che consentiva alle pubbliche amministrazioni, ad esclusione della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'inquadramento in ruolo, a domanda, del personale che si trovasse in posizione di comando presso le stesse da almeno 12 mesi e che avesse conseguito una valutazione della performance pienamente favorevole, nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente.

Articolo 1, comma 4: Il quadro normativo nazionale sulla materia è rinvenibile negli articoli 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale dispone in ordine alla rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva e 50 del medesimo decreto, che disciplina le aspettative e i permessi sindacali, nonché nei contratti collettivi nazionali.

Più in particolare, l'articolo 43 prevede che L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell'area una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato. La disposizione prevede, altresì, che alla contrattazione collettiva nazionale per il relativo comparto o area partecipino altresì le confederazioni alle quali le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva ai sensi del comma 1 siano affiliate.

A legislazione vigente, L'ARAN sottoscrive i contratti collettivi verificando previamente, sulla base della rappresentatività accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi del comma 1 dell'articolo 43, che le organizzazioni sindacali che aderiscono all'ipotesi di accordo rappresentino nel loro complesso almeno il 51 per cento come media tra dato associativo e dato elettorale nel comparto o nell'area contrattuale, o almeno il 60 per cento del dato elettorale nel medesimo ambito.

Si prevede che le confederazioni e le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale ai sensi dei commi precedenti, hanno titolo ai permessi, aspettative e distacchi sindacali, in quota proporzionale alla loro rappresentatività, tenendo conto anche della diffusione territoriale e della consistenza delle strutture organizzative nel comparto o nell'area.

In relazione alla raccolta dei dati sui voti e sulle deleghe, la stessa è assicurata dall'ARAN. I dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione nell'anno considerato sono rilevati e trasmessi all'ARAN non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni.

L'articolo 50, disciplina, invece, più nello specifico, le aspettative e la fruizione dei permessi sindacali, prevedendo che al fine del contenimento, della trasparenza e della razionalizzazione delle aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico, la contrattazione collettiva ne determina i limiti massimi in un apposito accordo, tra l'ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative.

La gestione dell'accordo di cui, ivi comprese le modalità di utilizzo e distribuzione delle aspettative e dei permessi sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo sulla base della loro rappresentatività e con riferimento a ciascun comparto e area separata di contrattazione.

Le amministrazioni pubbliche sono tenute a fornire alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - il numero complessivo ed i nominativi dei beneficiari dei permessi sindacali, nonché

gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica, del personale dipendente collocato in aspettativa, in quanto chiamato a ricoprire una funzione pubblica elettiva, ovvero per motivi sindacali.

Più in generale, assume rilievo nel quadro della disposizione in esame, la legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento,

Le disposizioni del panorama ordinamentale vigente che vengono in rilievo in relazione al **comma 6** dell'articolo 1 del presente provvedimento sono:

- legge 2 luglio 2026, n. 119, recante "Disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni": il provvedimento opera una riforma organica nell'ambito delle procedure di accesso alla dirigenza, introducendo per la prima volta nell'ordinamento un canale di accesso "dall'interno", con l'obiettivo di valorizzazione del capitale umano già in servizio a tempo indeterminato ed introducendo un modello basato su criteri oggettivi e comparativi, sulla performance individuale storica, su prove pratico-esperienziali e su un periodo finale di osservazione "sul campo" (incarico temporaneo).

- Articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che al comma 1 istituisce il ruolo dei dirigenti, che si articola nella prima e nella seconda fascia, nel cui ambito sono definite apposite sezioni in modo da garantire la eventuale specificità tecnica e specifica che l'accesso alla qualifica di dirigente della prima fascia avviene attraverso i meccanismi di accesso previsti dall'articolo 28-bis e al comma 2 assicura la mobilità dei dirigenti, nei limiti dei posti disponibili, in base all'articolo 30 del medesimo decreto.

- Articolo 28-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: La disciplina dell'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle amministrazioni pubbliche, così come modificata per effetto della legge n. 119 del 2026, delinea il sistema d'accesso che riserva il cinquanta per cento dei posti disponibili a procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami e il restante cinquanta per cento allo sviluppo di carriera dei dirigenti di seconda fascia con almeno cinque anni di servizio nel ruolo.

Il canale concorsuale, aperto ai dirigenti di ruolo con cinque anni di anzianità e ad altri soggetti esterni qualificati secondo criteri di equivalenza stabiliti con D.P.C.M., si connota per un rigoroso accertamento delle attitudini e delle motivazioni individuali mediante metodologie standardizzate e commissioni integrate da esperti valutatori; i vincitori sono immessi in servizio previo adempimento di un tirocinio formativo obbligatorio all'estero, presso uffici dell'Unione Europea o organismi internazionali, la cui valutazione positiva finale equivale al superamento del periodo di prova.

Specularmente, la quota del cinquanta per cento destinata allo sviluppo di carriera interno mutua il modello di promozione a formazione progressiva previsto dall'articolo 28 per la seconda fascia, applicandone le procedure selettive, comparative e valutative sul campo con l'unica eccezione dell'espletamento della prova d'esame scritta e orale; l'inquadramento definitivo nel ruolo della prima fascia è subordinato al superamento di un periodo quinquennale di osservazione e valutazione nell'esercizio di un incarico dirigenziale generale temporaneo, concluso con il vaglio favorevole di una seconda e distinta commissione.

-articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23aprile 2004, n. 108 che prevede che i dirigenti di seconda fascia incaricati di funzione dirigenziale di livello generale, o equivalenti in base ai particolari ordinamenti previsti dall'articolo 19, comma 11, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, transitano nella prima fascia del ruolo dell'amministrazione nella quale svolgono l'incarico al raggiungimento di un periodo pari ad almeno cinque anni nella titolarità di uno o più dei predetti incarichi, anche per periodi non continuativi, senza che siano incorsi nelle misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le ipotesi di responsabilità dirigenziale.

Articolo 1, comma 7: la disposizione si innesta sull'articolo 3 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante l'attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, per come modificato dalla legge n. 119 del 2026.

In particolare:

l'articolo 3 del decreto legislativo 150/2009, come modificato dalla l. 119 del 2026, disciplina i principi generali della misurazione e valutazione della performance, prevedendo che le stesse siano volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro perseguimento. Per conseguire una valutazione complessiva e oggettiva della produttività organizzativa e individuale, la misurazione e la valutazione della performance sono realizzate attraverso sistemi che coinvolgano, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, una pluralità di soggetti, interni ed esterni all'organizzazione (comma 1) e con l'utilizzo di strumenti di comunicazione che garantiscono la massima trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni della performance (comma 3). Le amministrazioni pubbliche adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi (comma 4). Per quanto di più specifico interesse, il comma 5 prevede che il trattamento retributivo legato alla performance è progressivo e strettamente corrispondente, in termini percentuali, alla valutazione conseguita. Al fine di garantire alla valutazione effettività e progressività, non possono essere attribuiti, nell'ambito di ciascun ufficio dirigenziale generale o di livello corrispondente secondo il relativo ordinamento, punteggi apicali in misura superiore al 30 per cento delle valutazioni effettuate per ciascuna categoria o qualifica e il riconoscimento delle eccellenze di cui all'articolo 21 non può superare la misura del 20 per cento delle valutazioni apicali. Il testo antecedente la presente modifica prevedeva che le economie derivanti dalla riduzione della retribuzione legata alla performance del personale dirigenziale, accertate dagli organi di controllo, fossero destinate all'incremento delle risorse per la retribuzione della performance del personale non dirigenziale, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e distribuite secondo le modalità definite nell'ambito della contrattazione integrativa sulla base degli indirizzi della contrattazione collettiva nazionale.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Articolo 1, **commi 1 e 2**: la proposta incide sul comma 8 dell'articolo 5 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che viene quindi novellato nei seguenti termini:

- a) al primo periodo le parole «e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi» sono soppresse;
- b) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: *«Il datore di lavoro è responsabile, attraverso i propri poteri organizzativi, di garantire al personale la possibilità di fruire pienamente dei predetti istituti. Il periodo di ferie determinato per ciascuna categoria di personale dalla contrattazione collettiva di comparto può essere sostituito dalla corresponsione della relativa indennità finanziaria, solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro e nei limiti di seguito indicati. Il datore di lavoro invita formalmente il personale a fruire delle ferie annuali informandolo in tempo utile che, se non fruite, le ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o del periodo di riporto eventualmente autorizzato e non potranno essere sostituite da indennità finanziaria. La mancata fruizione delle ferie che dipenda dalla scelta consapevole del lavoratore, con onere della prova a carico del datore di lavoro, non comporta la corresponsione di trattamenti economici sostitutivi alla cessazione del rapporto di lavoro. Ai soli fini del presente comma, per datore di lavoro si intende il soggetto, di livello dirigenziale o non dirigenziale, individuato in relazione alla specificità dell'ordinamento della singola amministrazione, responsabile all'autorizzazione o al diniego delle ferie.»*.

Articolo 1, **comma 3**: la norma opera un'estensione dell'ambito temporale dell'istituto dell'inquadramento nei ruoli, senza modificare il testo del D.Lgs. n. 165/2001.

Articolo 1, **comma 4**: la disposizione incide, in via unicamente temporanea, sui termini di rilevazione della rappresentatività sindacale di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedendo che i dati relativi alle deleghe sindacali rilasciate dai dipendenti siano rilevati con riferimento alla data del 31 dicembre 2027 e trasmessi dalle amministrazioni pubbliche all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) entro il 31 marzo 2028.

Articolo 1, **comma 6**: La disposizione incide, abrogandola, sul comma 2 dell'articolo 15 della legge n. 119 del 2026. Incide, altresì, sull'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2, della legge n. 119 del 2026, nonché sulle le percentuali di cui all'articolo 28, comma 1-ter, lettere a), b), e c), del decreto legislativo n. 165 del 2001, che saranno applicabili agli incarichi dirigenziali conferiti successivamente all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 28-bis, comma 8-quater, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.

Articolo 1, comma 7: la disposizione incide sull'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 150 del 2009, mediante sostituzione del quarto periodo. La modifica comporta un mutamento della destinazione delle economie derivanti dalla riduzione della retribuzione legata alla performance del personale dirigenziale che, mentre nel testo previgente, era individuata nell'incremento delle risorse per la retribuzione della performance del personale non dirigente, è ora individuata nell'incremento dei fondi per la formazione per il personale dirigente.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

I **commi 1 e 2** dell'articolo 1 sono coerenti e compatibili con i principi costituzionali e, in particolare, con l'articolo 36 Cost., comma 3, secondo cui il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite e non può rinunziarvi. L'intervento mira, infatti, a riaffermare la preminenza del godimento effettivo delle ferie, per garantire che il lavoratore possa beneficiare di un riposo effettivo e ad incentivare l'amministrazione a una scrupolosa programmazione del periodo feriale, favorendo inoltre comportamenti virtuosi nell'ambito del rapporto di lavoro nel settore pubblico.

Il **comma 3** dell'articolo 1 è compatibile con i principi costituzionali:

- l'art. 97 Cost., il quale prescrive che i pubblici uffici siano organizzati secondo disposizioni di legge, in modo da assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione;
- l'Art. 3 Cost.: La delimitazione temporale al 31 dicembre 2026 risponde ai canoni di proporzionalità e ragionevolezza;
- l'articolo 51 Cost. che stabilisce l'accesso in condizione di eguaglianza ai pubblici uffici, secondo i requisiti stabiliti dalla legge;
- l'articolo 117 della Costituzione: la disposizione è compatibile con il riparto delle competenze legislative fra lo Stato e le regioni di cui all'articolo 117 della Costituzione;
- l'articolo 118, comma 1 Cost.: non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Il **comma 4** dell'articolo 1 è compatibile con i principi costituzionali:

- l'articolo 39 Cost. che tutela la libertà sindacale;
- l'art. 97 Cost., il quale prescrive che i pubblici uffici siano organizzati secondo disposizioni di legge, in modo da assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione;
- l'articolo 117 della Costituzione: le disposizioni contenute nel disegno di legge sono compatibili con il riparto delle competenze legislative fra lo Stato e le regioni di cui all'articolo 117 della Costituzione;
- l'articolo 118, comma 1 Cost.: non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Il **comma 6** dell'articolo 1 è compatibile con i principi costituzionali:

- l'articolo 35 Cost. che prescrive che la Repubblica cura, tra l'altro, l'elevazione professionale dei lavoratori;

- l'articolo 36 Cost. che stabilisce il diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità ed alla qualità del lavoro svolto;
- l'articolo 51 Cost. che stabilisce l'accesso in condizione di eguaglianza ai pubblici uffici, secondo i requisiti stabiliti dalla legge;
- l'art. 97 Cost., il quale prescrive che i pubblici uffici siano organizzati secondo disposizioni di legge, in modo da assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione;
- l'articolo 117 della Costituzione: la disposizione è compatibile con il riparto delle competenze legislative fra lo Stato e le regioni di cui all'articolo 117 della Costituzione;
- l'articolo 118, comma 1 Cost.: non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Il comma 7 dell'articolo 1 è compatibile con i principi costituzionali;
- l'articolo 36 Cost. che stabilisce il diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità ed alla qualità del lavoro svolto;
- l'art. 97 Cost., il quale prescrive che i pubblici uffici siano organizzati secondo disposizioni di legge, in modo da assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione;
- l'articolo 117 della Costituzione: la disposizione è compatibile con il riparto delle competenze legislative fra lo Stato e le regioni di cui all'articolo 117 della Costituzione;
- l'articolo 118, comma 1 Cost.: non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7 sono state predisposte nel rispetto della ripartizione delle competenze legislative, delineate dall'articolo 117 della Costituzione, fra Stato e Regioni e nel rispetto delle attribuzioni degli enti locali.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Le misure di cui all'articolo 1, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7 sono compatibili con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Non constano interventi di rilegificazione.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non si segnalano progetti di legge di analoga portata presentati in Parlamento.

9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Con riferimento all'articolo 1 **commi 1 e 2** si evidenzia che in giurisprudenza è ormai consolidato l'orientamento secondo il quale il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute spetta quando sia certo che la loro mancata fruizione non sia stata determinata dalla volontà del lavoratore e non sia ad esso comunque imputabile. Tale indirizzo è il risultato di una interpretazione del diritto interno conforme ai principi enunciati dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea, in merito al diritto del lavoratore alle ferie retribuite ed alla corrispondente indennità sostitutiva.

Il Consiglio di Stato ha in molteplici occasioni stabilito che *“va riconosciuto al dipendente il diritto alla retribuzione del congedo ordinario non usufruito e di cui avrebbe potuto legittimamente fruire se non fosse intervenuta la malattia protrattasi senza soluzione di continuità fino alla cessazione del rapporto di lavoro, vale a dire un evento di fatto a lui non imputabile che ha reso impossibile la fruizione delle ferie già maturate e di quelle che via via andavano maturando man mano che perdurava lo stato di malattia”* (Cons. Stato, sez. I, parere 29 aprile 2021, n. 797; Cons. Stato, sez. VII, 20 giugno 2023, n. 6362; Cons. Stato, sez. VII, 25 gennaio 2023, n. 819 e Cons. Stato, sez. III, 30 dicembre 2021, n. 8733).

Ove invece il dipendente abbia avuto la possibilità di fruire delle ferie (e quindi in assenza di una indicazione di senso contrario proveniente dal datore di lavoro), vige il divieto di monetizzazione di cui all'art. 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, che opera nel caso in cui il dipendente medesimo non abbia fatto espressa richiesta delle ferie medesime (Consiglio di Stato, sez. II, sent. 30 marzo 2022, n. 2349, sez. IV, sent. 12 ottobre 2020, n. 6047).

Anche la Corte di Cassazione (sent. n. 21781/2022) si è allineata alla giurisprudenza europea che impone al datore di lavoro pubblico di provare di aver invitato il dipendente non solo a usufruire delle ferie, ma di averlo reso edotto che in caso di mancata fruizione le stesse non potranno essere retribuite.

In altre pronunce è stato, altresì, messo in evidenza che poiché il godimento delle ferie costituisce un obbligo contrattuale del datore di lavoro, spetta a quest'ultimo provare, l'adempimento o l'offerta di adempimento (Cass. civ. sez. lav., 14 giugno 2018, n. 15652).

Le disposizioni in argomento sono state oggetto anche della sentenza 95/2016 della Corte costituzionale che ha offerto una lettura costituzionalmente orientata delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 8, attraverso una sentenza interpretativa di rigetto. Il giudice delle leggi ha svolto due argomenti – relativi l'uno al tenore letterale dell'art. 5, comma 8, del d.l. e l'altro alla sua *ratio* – a sostegno dell'erroneità dell'interpretazione del giudice rimettente secondo cui il divieto di monetizzazione troverebbe applicazione anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile.

Quanto al dato testuale, la Corte costituzionale ha evidenziato che *«non è senza significato che il legislatore correli il divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione) o ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età), che comunque consentano di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito al periodo di godimento delle ferie»*. Per quanto attiene alla *ratio* della disciplina, la Consulta ha osservato che la stessa *«mira a riaffermare la preminenza del godimento effettivo delle ferie, per incentivare una razionale programmazione del periodo feriale e favorire comportamenti virtuosi delle parti nel rapporto di lavoro»*. Il divieto di monetizzazione delle ferie non godute è dunque finalizzato a *«contrastare gli abusi, senza arrecare pregiudizio al lavoratore incolpevole»*.

Con riferimento ai **commi 3, 4, 6 e 7** non risultano giudizi di legittimità costituzionale pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

Relativamente ai **commi 1 e 2** dell'articolo 1 si rappresenta che, come descritto in precedenza, la finalità dell'intervento è quella di allineare le disposizioni nazionali alla direttiva in materia di orario di lavoro e agevolare la chiusura del Caso ARES (2024)5050429, lo stesso pertanto risulta compatibile con l'ordinamento dell'Unione europea.

I **commi 3, 4, 6 e 7** sono pienamente compatibili con i principi del diritto dell'Unione europea in materia di parità di trattamento e accesso al pubblico impiego.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Con riferimento alle disposizioni di cui alla presente analisi, non constano procedure d'infrazione sul medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Le disposizioni in esame non comportano problematiche di compatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Articolo 1, **comma 1**: La Corte di giustizia UE ha chiarito che l'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite espressamente accordato da detta direttiva, che comprenda anche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto, purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto che tale direttiva gli conferisce (sentenza del 20 gennaio 2009, S. e a., C-350/06 e C-520/06).

I principi della Corte, in merito al diritto del lavoratore alle ferie retribuite ed alla corrispondente indennità sostitutiva, hanno in sintesi affermato che la perdita del menzionato diritto presuppone l'imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie (in causa C-619/2016 Sebastian W. Kreuziger, in cause riunite C-569 e C-570/2016 Stadt Wuppertal, in causa C- 684/2016 Max Planck).

Sui **commi 3, 4, 6 e 7** dell'articolo 1 non risultano giudizi pendenti dinanzi alla Corte di Giustizia europea nelle medesime materie.

13) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Non si evidenziano indicazioni di linee prevalenti della regolamentazione in altri Stati membri dell'Unione europea rilevanti ai fini dell'intervento specifico in esame.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Le disposizioni in esame non introducono nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

Sono stati verificati i riferimenti normativi, facendo riferimento alla versione vigente degli stessi.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Al **comma 1** dell'articolo 1 si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa. Nello specifico, il comma 8 dell'articolo 5 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, viene novellato nei seguenti termini:

- a) al primo periodo le parole «e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi» sono soppresse;
- b) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Il datore di lavoro è responsabile, attraverso i propri poteri organizzativi, di garantire al personale la possibilità di fruire pienamente dei predetti istituti. Il periodo di ferie determinato per ciascuna categoria di personale dalla contrattazione collettiva di comparto può essere sostituito dalla corresponsione della relativa indennità finanziaria, solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro e nei limiti di seguito indicati. Il datore di lavoro invita formalmente il personale a fruire delle ferie annuali informandolo in tempo utile che, se non fruite, le ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o del periodo di riporto eventualmente autorizzato e non potranno essere sostituite da indennità finanziaria. La mancata fruizione delle ferie che dipenda dalla scelta consapevole del lavoratore, con onere della prova a carico del datore di lavoro, non comporta la corresponsione di trattamenti economici sostitutivi alla cessazione del rapporto di lavoro. Ai soli fini del presente comma, per datore di lavoro si intende il soggetto, di livello dirigenziale o non dirigenziale, individuato in relazione alla specificità dell'ordinamento della singola amministrazione, responsabile all'autorizzazione o al diniego delle ferie.».

Le disposizioni di cui ai **commi 2, 3, 4, 6** non utilizzano la tecnica della novella legislativa.

Il **comma 7** dell'articolo 1 modifica, sostituendolo, il quarto periodo del comma 5, dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 150 del 2009, che prevedeva: «Le economie derivanti dalla riduzione della retribuzione legata alla progressività della performance del personale dirigenziale, accertate dagli organi di controllo, sono destinate all'incremento delle risorse per la formazione del predetto personale secondo le modalità definite nell'ambito della contrattazione integrativa sulla base degli indirizzi della contrattazione collettiva nazionale».

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Le disposizioni di cui ai **commi 1, 2, 4 e 7** non comportano effetti abrogativi impliciti.

Con riferimento al **comma 6** si evidenzia che le disposizioni non producono effetti abrogativi impliciti mentre viene espressamente abrogato il comma 2 dell'articolo 15 della legge n. 119 del 2026 che disciplinava il transito nei ruoli della prima fascia in sede di prima applicazione della legge medesima.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Non sono presenti disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano aperte deleghe su punti oggetto degli interventi specifici in esame.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

Le disposizioni in esame non prevedono successivi atti attuativi.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.*

Per la predisposizione delle disposizioni in esame non è stato necessario commissionare all'Istat apposite elaborazioni statistiche.

Disposizioni in materia di agricoltura: Articolo 1, commi 8 e 9 (*Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione*).

Referente dell'amministrazione competente: Ufficio Legislativo del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.*

L'intervento è finalizzato a ricollocare nell'ambito della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante la disciplina organica della protezione della fauna selvatica oncotermica e del prelievo venatorio, la regolamentazione del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN), organo tecnico-consultivo istituzionalmente preposto a supportare l'attuazione della normativa di settore.

La necessità dell'intervento deriva dall'esigenza di superare l'attuale assetto normativo, nel quale il Comitato trova fondamento nell'articolo 1, comma 453, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e nel relativo decreto attuativo ministeriale, riportandone la disciplina nella naturale *sedes materiae* rappresentata dalla legge n. 157 del 1992.

L'intervento mira altresì a garantire la continuità dell'attività consultiva del Comitato in un settore caratterizzato dalla presenza di numerosi procedimenti amministrativi e regolatori che richiedono l'acquisizione del relativo parere tecnico.

La proposta risulta coerente con gli obiettivi di semplificazione e razionalizzazione dell'azione amministrativa perseguiti dal Governo, in quanto definisce una composizione equilibrata del Comitato, tale da assicurare adeguata rappresentatività degli interessi pubblici e privati coinvolti e, al contempo, l'efficienza operativa dell'organo.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

La materia è disciplinata principalmente da:

- legge 11 febbraio 1992, n. 157;

- decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge n. 135 del 2012;
- articolo 1, comma 453, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
- decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 22 maggio 2023, n. 263986.

L'articolo 8 della legge n. 157 del 1992 disciplinava originariamente il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale. A seguito della sua abrogazione, l'organo è stato successivamente ricostituito mediante la disciplina introdotta dalla legge di bilancio per il 2023.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.*

Viene sostituito l'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

A seguito dell'intervento, la disciplina del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale viene nuovamente collocata all'interno della legge di settore.

La disposizione determina un riordino del quadro normativo vigente, assicurando una maggiore organicità e sistematicità della disciplina mediante il superamento dell'attuale frammentazione tra fonte legislativa generale e normativa attuativa ministeriale.

Sarà adottato, in sostituzione del precedente, il regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Le disposizioni risultano compatibili con i principi costituzionali.

L'intervento persegue finalità di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione, attraverso il mantenimento di un organismo tecnico-consultivo rappresentativo dei principali interessi pubblici e privati coinvolti nella gestione della fauna selvatica e dell'attività venatoria.

La composizione del Comitato appare conforme ai principi di ragionevolezza e proporzionalità, assicurando adeguata rappresentanza delle amministrazioni pubbliche e degli stakeholder del settore.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

La proposta risulta compatibile con il riparto costituzionale delle competenze.

La presenza di rappresentanti delle regioni e delle province all'interno del Comitato assicura il coinvolgimento degli enti territoriali nelle attività consultive concernenti l'applicazione della normativa nazionale in materia faunistico-venatoria.

L'intervento non modifica le competenze legislative e amministrative regionali attualmente vigenti.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

La disposizione è compatibile con i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione.

L'organismo previsto svolge esclusivamente funzioni consultive di carattere tecnico a supporto dell'amministrazione statale, senza interferire con le competenze amministrative attribuite ai livelli territoriali di governo.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Viene sostituito l'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

AC 2984 (già AS 1552 – approvato al Senato) – proposta di legge di iniziativa parlamentare (Sen. Malan ed altri) recante “Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” – in corso di esame in Commissione alla Camera dei deputati.

9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

La disposizione attualmente vigente che ha consentito la ricostituzione del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, ossia l'articolo 1, comma 453, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, risulta oggetto di sindacato dinanzi alla Corte costituzionale.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

L'intervento è compatibile con il diritto dell'Unione europea.

La norma disciplina esclusivamente profili organizzativi interni concernenti un organismo consultivo nazionale e non incide sull'attuazione delle disposizioni europee in materia ambientale o di conservazione della fauna.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea aventi ad oggetto la disciplina del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

La disposizione risulta compatibile con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano procedimenti pendenti o orientamenti giurisprudenziali specificamente riferiti alla composizione del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

14) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano giudizi pendenti dinanzi alla CEDU aventi ad oggetto disposizioni analoghe.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

La norma interviene su profili di organizzazione amministrativa interna dello Stato e non richiede specifiche valutazioni comparative rispetto alla regolamentazione adottata da altri Stati membri.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non vengono introdotte nuove definizioni normative.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti normativi risultano corretti ed aggiornati.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

L'intervento sostituisce integralmente l'articolo 8 della legge n. 157 del 1992.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

La nuova disciplina assorbe e supera la disciplina introdotta dall'articolo 1, comma 453, della legge n. 197/2022.

Il comma 7 della norma prevede che il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, operante in forza dell'articolo 1, comma 453, legge 29 dicembre 2022, n.197 e del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare delle foreste del 22 maggio 2023, cesserà dalle sue funzioni con l'entrata in vigore del presente articolo.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

La disposizione non presenta efficacia retroattiva, né carattere interpretativo autentico o derogatorio.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe legislative aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

Sarà adottato, in sostituzione del precedente, il regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato. L'attuazione richiede l'adozione del decreto ministeriale di nomina dei componenti del Comitato.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

Non risultano necessari approfondimenti statistici o elaborazioni ISTAT ai fini dell'attuazione della disposizione.

Disposizioni in materia di infrastrutture: Articolo 1, comma 10 (Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione).

Referente dell'amministrazione competente: Ufficio Legislativo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

L'intervento normativo dispone il differimento al 1° ottobre 2026 del termine di entrata in vigore dell'articolo 26-ter del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, introdotto dall'articolo 16, comma 1, lettera d), della legge 7 maggio 2026, n. 70, recante "Valorizzazione della risorsa mare".

Il citato articolo 26-ter prevede che le unità da diporto fino a 24 metri di lunghezza, battenti bandiera estera e riconducibili a cittadini italiani o a persone giuridiche aventi residenza o sede legale in Italia, devono dimostrare l'idoneità alla navigazione mediante le certificazioni previste dalle norme dello Stato di bandiera ovvero, in mancanza, sottoporsi a verifica presso organismi tecnici notificati ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, che rilasciano apposita attestazione.

Il differimento si rende necessario al fine di consentire:

- il completamento della ricognizione delle certificazioni previste dagli ordinamenti degli Stati di bandiera;
- la definizione delle modalità tecnico-operative delle verifiche da parte degli organismi notificati;
- la strutturazione di un sistema uniforme di controlli da parte degli organi accertatori competenti.

La misura risulta coerente con gli obiettivi di Governo in materia di qualità della regolazione, semplificazione amministrativa ed effettività delle norme, in quanto consente di evitare un'applicazione non uniforme della disciplina.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo di riferimento è costituito dal decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il Codice della nautica da diporto, che disciplina, tra l'altro, in modo organico le condizioni di sicurezza della navigazione da diporto e gli obblighi a carico dei soggetti operanti nel settore.

L'articolo 26-ter del medesimo decreto legislativo, introdotto dalla legge 7 maggio 2026, n. 70, ha ampliato il perimetro della disciplina, estendendo specifici obblighi di verifica della navigabilità anche alle unità battenti bandiera estera riconducibili a soggetti nazionali, introducendo un meccanismo fondato:

- sul riconoscimento delle certificazioni dello Stato di bandiera;
- ovvero, in alternativa, su verifiche effettuate da organismi notificati.

Tale disposizione richiama il decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, che disciplina gli organismi tecnici notificati incaricati dello svolgimento delle verifiche e del rilascio delle attestazioni.

Ne deriva un sistema normativo articolato, nel quale l'effettiva applicazione della disciplina presuppone:

- la disponibilità di un quadro completo delle certificazioni estere;
- la definizione delle modalità operative delle verifiche tecniche;
- il coordinamento con i controlli esercitati dagli organi accertatori competenti in materia di navigazione.

Il differimento dell'entrata in vigore dell'articolo 26-ter si inserisce in tale contesto, al fine di consentire il completamento di tali condizioni.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

La disposizione incide esclusivamente sul termine di entrata in vigore dell'articolo 26-ter del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.

Non sono modificate:

- le disposizioni del Codice della nautica da diporto;
- le disposizioni del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5;
- altre norme legislative o regolamentari vigenti.

L'intervento ha quindi natura meramente temporale e non incide sul contenuto sostanziale della disciplina.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento risulta conforme ai principi costituzionali.

In particolare:

- è rispettato il principio di legalità, in quanto la disposizione incide unicamente sulla decorrenza temporale della norma;

- è garantito il principio di buon andamento dell'amministrazione, di cui all'articolo 97 della Costituzione, consentendo la predisposizione di un assetto organizzativo idoneo all'attuazione della disciplina;
- è rispettato il principio di ragionevolezza, essendo il differimento giustificato dalla necessità di evitare applicazioni disomogenee e oneri non proporzionati.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

La materia attiene alla sicurezza della navigazione ed è riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione.

La disposizione non incide sulle competenze delle regioni né su quelle degli enti locali e non introduce nuovi adempimenti nei loro confronti.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

L'intervento è coerente con i principi di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione, in quanto la disciplina della sicurezza della navigazione richiede un intervento unitario a livello statale.

Non emergono esigenze di allocazione a livelli territoriali inferiori, attesa la necessità di garantire uniformità di applicazione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

L'intervento non comporta fenomeni di rilegificazione.

La disposizione non trasferisce contenuti da fonti secondarie a fonti primarie e si limita a incidere sul termine di efficacia di una norma legislativa.

La scelta del differimento costituisce misura idonea ad evitare interventi modificativi più complessi sulla disciplina.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano, allo stato, progetti di legge vertenti su materia analoga tali da interferire con l'intervento in esame.

9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pronunce giurisprudenziali né giudizi di costituzionalità pendenti aventi ad oggetto l'articolo 26-ter del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 o disposizioni analoghe.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

L'articolo 26-ter del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 disciplina modalità di verifica della sicurezza delle unità che operano nelle acque nazionali, nel rispetto dei principi europei in materia di non discriminazione, sicurezza e tutela ambientale.

Il differimento dell'entrata in vigore non incide su tali profili.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sussistono procedure di infrazione riguardanti la materia oggetto dell'intervento.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

La disciplina si inserisce nel quadro degli obblighi derivanti dal diritto internazionale del mare, che riconosce allo Stato costiero la possibilità di adottare misure di sicurezza della navigazione e tutela dell'ambiente.

Il differimento non incide su tali obblighi.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pronunce né giudizi pendenti rilevanti.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pronunce né giudizi pendenti rilevanti.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Negli ordinamenti degli Stati membri si riscontrano modelli differenziati di controllo sulle unità battenti bandiera estera.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il testo non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi contenuti nel testo risultano corretti e coerenti con l'ordinamento vigente, con particolare riferimento al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Non si ricorre alla tecnica della novella legislativa, trattandosi di disposizione autonoma che incide esclusivamente sul termine di entrata in vigore dell'articolo 26-ter del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non si producono effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non sono presenti disposizioni aventi effetto retroattivo né disposizioni di interpretazione autentica o derogatorie.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe legislative aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti atti attuativi normativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

Il settore della nautica da diporto è caratterizzato da un'elevata consistenza di unità e da fenomeni di mobilità e stagionalità rilevanti.

Non si ravvisa la necessità di acquisire elaborazioni statistiche ai fini dell'adozione della disposizione, trattandosi di intervento avente natura meramente temporale.

Disposizioni in materia di famiglia: Articolo 1, comma 15 (*Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione*).

Referente dell'amministrazione competente: Settore Legislativo del Ministro per la famiglia, la natività e per le pari opportunità.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

L'intervento normativo è volto a rafforzare la tutela e la promozione dei diritti delle persone di minore età, adeguando la struttura dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza alle crescenti esigenze connesse allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali.

A tal fine, il comma 15 dell'articolo 1 prevede di modificare l'articolo 5-bis della legge 12 luglio 2011, n. 112, istitutiva dell'Autorità garante, elevando da due a tre i posti della dotazione organica del ruolo dirigenziale non generale dell'Ufficio dell'Autorità garante.

L'incremento si rende necessario alla luce dell'ampliamento delle criticità che incidono sui diritti e sul benessere dei minorenni, anche in relazione al significativo impatto della dimensione digitale, nonché del notevole aumento delle segnalazioni pervenute all'Ufficio, con particolare riferimento al tema dell'allontanamento di minori dalle loro famiglie, che richiede competenze specialistiche e costante aggiornamento.

L'esigenza di rafforzare l'Autorità garante è stata inoltre evidenziata dal Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, sia nelle Osservazioni conclusive al quinto e sesto rapporto periodico dell'Italia del febbraio 2019, sia nella *List of Issues* del 20 febbraio 2026, nella quale viene richiesto allo Stato italiano di indicare le misure adottate per ampliare i mandati dei garanti nazionali e regionali per i diritti dell'infanzia e fornire loro risorse sufficienti.

In particolare, l'incremento di un posto dirigenziale di livello non generale è destinato al coordinamento della Segreteria tecnica dell'Ufficio, struttura trasversale di supporto al Coordinatore e al Garante, che svolge funzioni di raccordo in materia di affari giuridici e legislativi, relazioni istituzionali, relazioni internazionali e con l'Unione europea, nonché stampa e comunicazione. Il rafforzamento della struttura è funzionale ad assicurare continuità operativa e maggiore efficacia nello svolgimento di tali funzioni, che hanno registrato una significativa espansione.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il principale riferimento normativo è la legge 12 luglio 2011, n. 112, recante «Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza», che disciplina le funzioni e l'organizzazione dell'Autorità. In particolare, l'articolo 5-bis stabilisce la dotazione organica del ruolo dirigenziale non generale dell'Ufficio, oggetto della modifica prevista dall'intervento normativo.

Rileva, inoltre, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, il cui articolo 4, comma 4-bis, disciplina la Segreteria tecnica dell'Ufficio dell'Autorità garante.

Costituisce infine quadro normativo generale di riferimento il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

La disposizione in oggetto incide sull'articolo 5-bis, comma 1, della legge 12 luglio 2011, n. 112, la parola "due" è sostituita da "tre".

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Non si ravvisano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non si ravvisano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

La disposizione in oggetto è compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

La disposizione in oggetto non fa ricorso a strumenti di delegificazione. Non risultano rilegificazioni.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano iniziative all'esame del Parlamento concernenti la medesima materia.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano orientamenti prevalenti della giurisprudenza ovvero giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

L'intervento normativo è compatibile con l'ordinamento dell'Unione europea.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

L'intervento normativo è compatibile con gli obblighi internazionali.

L'esigenza di rafforzare l'Autorità garante è stata evidenziata dal Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, sia nelle Osservazioni conclusive al quinto e sesto rapporto periodico dell'Italia del febbraio 2019, sia nella *List of Issues* del 20 febbraio 2026, nella quale viene richiesto allo Stato italiano di indicare le misure adottate per ampliare i mandati dei garanti nazionali e regionali per i diritti dell'infanzia e fornire loro risorse sufficienti.

13) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano giudizi pendenti dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

14) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano giudizi pendenti dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

La disposizione in oggetto non introduce nuove definizioni normative.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

La disposizione in oggetto ricorre alla tecnica della novella legislativa, in quanto modifica direttamente l'articolo 5-*bis* della legge 12 luglio 2011, n. 112.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Non risultano effetti abrogativi impliciti.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Non risultano effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

Non risulta il rinvio a successivi provvedimenti attuativi.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.*

In relazione alla disposizione in oggetto, sono state prese in considerazione le informazioni dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, con particolare riferimento alle segnalazioni pervenute, e, pertanto, non è stato necessario commissionare apposite elaborazioni statistiche all'ISTAT.

Disposizioni in materia di interno: Articoli 2, commi da 2 a 8 (*Misure urgenti per il superamento dei vincoli finanziari, per il potenziamento della funzionalità, dell'autonomia organizzativa e dei progetti sociali degli enti locali, nonché in materia di segretari comunali e di province*), 3 (*Misure urgenti in materia di enti locali deficitari o dissestati*), 7, commi da 10 a 15 (*Misure urgenti in materia di giustizia, sicurezza pubblica e difesa nazionale*).

Referente dell'amministrazione competente: Ufficio Legislativo del Ministro dell'interno.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

• Articolo 2, commi da 2 a 8.

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.*

L'intervento normativo di cui all'articolo 2 risponde all'esigenza di rafforzare la funzionalità e la capacità amministrativa degli enti locali, intervenendo su criticità applicative e incoerenze del quadro normativo vigente che incidono sulla gestione del personale, sull'attuazione degli investimenti e sulla continuità dei servizi. In particolare, si rende necessario semplificare e razionalizzare la disciplina dei vincoli assunzionali, assicurare certezza nei procedimenti di spesa e rendicontazione e prevenire la perdita di risorse pubbliche connesse a rigidità procedurali o ritardi amministrativi. L'intervento è coerente con il programma di Governo, che individua tra le priorità il rafforzamento della pubblica amministrazione, il sostegno agli enti territoriali, la semplificazione normativa e la piena attuazione degli investimenti pubblici, anche in funzione del miglioramento dei servizi ai cittadini e della valorizzazione dei territori.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

L'intervento si inserisce nel quadro normativo nazionale vigente in materia di ordinamento degli enti locali e di coordinamento della finanza pubblica, incidendo su una disciplina caratterizzata da una stratificazione di interventi succedutisi nel tempo. In particolare, rilevano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), nonché la normativa in materia di vincoli assunzionali e di contenimento della spesa di personale, profondamente innovata dall'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, che ha introdotto un modello basato sulla sostenibilità finanziaria in rapporto alle capacità di bilancio dell'ente. Permangono, tuttavia, profili di sovrapposizione con precedenti regimi e incertezze interpretative in relazione a specifici istituti, cui si aggiungono disposizioni settoriali in materia di investimenti pubblici, rendicontazione e monitoraggio (tra cui quelle recate dalla legge n. 160 del 2019 e dalla legge n. 234 del 2021), non sempre pienamente coordinate. L'intervento normativo è pertanto volto a razionalizzare e armonizzare il sistema, eliminando duplicazioni, chiarendo l'ambito applicativo delle disposizioni vigenti e assicurando maggiore

coerenza complessiva dell'ordinamento, anche in relazione alla disciplina del reclutamento del personale e dell'organizzazione degli enti locali.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Le disposizioni di cui all'articolo 2 incidono su un quadro normativo già vigente introducendo modifiche puntuali e di coordinamento, senza determinare abrogazioni generalizzate. In particolare, l'intervento chiarisce e razionalizza l'ambito applicativo di norme in materia di spesa di personale, investimenti e rendicontazione, eliminando sovrapposizioni e disallineamenti tra discipline succedutesi nel tempo. Restano fermi gli impianti normativi di riferimento, rispetto ai quali le modifiche si pongono in funzione integrativa e di semplificazione, con effetti di maggiore coerenza e certezza applicativa.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

La disposizione è coerente con le previsioni e i principi costituzionali

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento di cui all'articolo 2 risulta compatibile con il riparto costituzionale delle competenze tra Stato, Regioni ed enti locali, in quanto riconducibile prevalentemente alla materia del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Non si rilevano profili di invasione delle competenze legislative regionali, neppure con riferimento alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome, in quanto le misure si limitano a definire vincoli e obiettivi di finanza pubblica coerenti con gli obblighi europei e con i principi costituzionali, ferma restando l'applicazione delle relative norme statutarie e delle disposizioni di attuazione.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'intervento non presenta profili di interferenza con le competenze delle Regioni e degli Enti locali e non si pone in contrasto con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, sanciti dall'art. 118, comma 1, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Non sono necessari interventi di rilegificazione

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risulta l'esistenza di progetti di legge vertenti su materie analoghe.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non si ha cognizione di giudizi di costituzionalità pendenti in tale materia.

• **Articolo 3.**

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

L'intervento di cui all'articolo 3 è volto ad aggiornare e rendere coerente la disciplina del dissesto finanziario degli enti locali con il quadro costituzionale e normativo sopravvenuto, superando criticità applicative che ostacolano la tempestiva definizione delle procedure di risanamento e il soddisfacimento dei creditori. In particolare, la disposizione mira a rafforzare gli strumenti di sostegno finanziario a disposizione degli enti dissestati, introducendo l'anticipazione di liquidità quale misura ordinaria e adeguando la disciplina dei mutui ai vincoli derivanti dall'articolo 119 della Costituzione. L'intervento risponde altresì all'esigenza di prevenire il rischio di ulteriori condanne dello Stato in sede europea per la mancata esecuzione delle obbligazioni degli

enti locali. La misura risulta coerente con il programma di Governo in quanto diretta a rafforzare la sostenibilità finanziaria degli enti territoriali, migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione e assicurare maggiore certezza e tempestività nell'adempimento delle obbligazioni pubbliche, a tutela dei cittadini e degli operatori economici.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Nell'ambito della disciplina del dissesto e del riequilibrio finanziario recata dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), assumono specifico rilievo gli articoli 244 e seguenti del TUEL, concernenti il dissesto finanziario, e, in particolare, gli articoli 255 e 258, relativi rispettivamente alla gestione e al finanziamento della massa passiva e alle modalità semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti. Il quadro vigente risente, tuttavia, delle modifiche intervenute successivamente all'adozione del TUEL, tra cui quelle derivanti dalla revisione dell'articolo 119 della Costituzione, che ha rafforzato il principio dell'autonomia finanziaria degli enti territoriali e circoscritto il ricorso all'indebitamento al finanziamento delle spese di investimento. Ne deriva la necessità di aggiornare e coordinare la disciplina dei mutui e degli strumenti di sostegno finanziario agli enti dissestati, introducendo, accanto al mutuo destinato alle spese di investimento, l'anticipazione di liquidità quale strumento funzionale alla definizione delle passività nell'ambito delle procedure semplificate.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.*

L'articolo 3 incide direttamente sul decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), modificando l'articolo 255 e, in particolare, la disciplina relativa agli strumenti finanziari a disposizione degli enti locali dissestati. Le modifiche hanno natura prevalentemente integrativa e di coordinamento e sono finalizzate ad adeguare la disciplina vigente ai principi costituzionali in materia di ricorso all'indebitamento, nonché a introdurre l'anticipazione di liquidità quale ulteriore strumento ordinario di sostegno finanziario. Non si determinano ulteriori effetti diretti su leggi o regolamenti vigenti.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

La disposizione è coerente con le previsioni e i principi costituzionali.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

L'intervento risulta compatibile con il riparto costituzionale delle competenze tra Stato, Regioni ed enti locali, in quanto interviene sulla disciplina del dissesto finanziario degli enti locali e sul coordinamento della finanza pubblica, materie riconducibili alla competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione. Le disposizioni non incidono sulle competenze legislative e amministrative proprie delle Regioni, ordinarie e a statuto speciale, né limitano l'autonomia degli enti locali, ma sono finalizzate a disciplinare strumenti finanziari e procedure di risanamento nel rispetto dei principi di autonomia finanziaria e di equilibrio di bilancio di cui agli articoli 118 e 119 della Costituzione. Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome restano ferme le specifiche disposizioni statutarie e di attuazione applicabili.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

L'intervento non presenta profili di interferenza con le competenze delle Regioni e degli Enti locali e non si pone in contrasto con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, sanciti dall'art. 118, comma 1, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Non sussistono effetti di rilegificazione.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano, allo stato, iniziative legislative aventi contenuto analogo e specificamente riferite agli interventi introdotti dall'articolo 3.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non si ha cognizione di giudizi di costituzionalità pendenti in tale materia.

• **Articolo 7, commi da 10 a 15.**

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo

L'articolo 7 del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, al comma 10, prevede l'assunzione straordinaria di 500 unità di cinquecento unità nel ruolo iniziale di agenti e assistenti della Polizia di Stato a decorrere dal 1° dicembre 2026.

L'intervento risponde alla finalità di potenziare i servizi di controllo delle frontiere e dei flussi migratori e di consentire agli uffici di polizia di frontiera e alle questure lo svolgimento delle attività concernenti le verifiche preliminari di identità, di sicurezza, nonché delle operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico, previste dall'articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100.

Pertanto, l'evidenziata necessità di garantire adeguati controlli alle frontiere e dei flussi migratori si inserisce in un contesto nazionale e internazionale caratterizzato da una multiforme minaccia e da accresciute esigenze di impiego a cui far fronte, in un quadro normativo e gestionale connotato da ragguardevoli carenze organiche nei ruoli della Polizia di Stato.

I commi 11 e 12 recano la quantificazione degli oneri previsti per l'attuazione della misura predetta, mentre il comma 13, individua la copertura finanziaria dell'intervento in esame.

Il successivo comma 14 del medesimo articolo reca modifiche all'articolo 17 del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2026, n. 54. Più nel dettaglio, viene aggiunto, al predetto articolo 17, un nuovo comma 3-bis, secondo il quale, per le esigenze di funzionalità connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali, nelle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato può essere disposto l'avvio al corso di formazione di aliquote di candidati che abbiano riportato l'idoneità nelle prove d'esame e negli accertamenti obbligatori e facoltativi, sulla base dell'ordine decrescente risultante dalle graduatorie provvisorie di merito adottate nelle more dell'approvazione delle graduatorie definitive di merito, a condizione che risulti assicurata, sulla base degli esiti delle attività concorsuali già svolte, l'assunzione di tutti i candidati idonei nel limite dei posti banditi. Nell'ipotesi di cui al primo periodo, l'articolazione dei corsi di formazione può essere disposta in più cicli, ai sensi dell'articolo 66, commi 7, 8 e 9 del decreto del Ministro dell'interno 9 settembre 2022, n. 168. Le predette disposizioni si applicano anche ai concorsi già indetti.

Il comma 15 chiarisce la neutralità finanziaria di quanto previsto dal comma precedente, stabilendo che alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La misura risponde alla ratio di accelerare le tempistiche di avvio dei candidati idonei ai relativi corsi di formazione e quindi, in prospettiva, anche le tempistiche di assegnazione dei frequentatori di tali corsi presso gli Uffici territoriali, a beneficio della funzionalità della Polizia di Stato.

Tale iniziativa si pone in linea con altre disposizioni normative vigenti, fondate sulla medesima finalità di ridurre i tempi di assegnazione dei frequentatori dei corsi di formazione presso le Articolazioni territoriali della Polizia di Stato.

Ad ogni modo, oltre a rispondere a esigenze di funzionalità dell'Amministrazione, la misura si rende, altresì, necessaria in virtù delle ultime innovazioni normative in materia di termini per l'esercizio delle facoltà assunzionali delle Amministrazioni pubbliche.

Si fa riferimento, al riguardo, all'articolo 35, comma 4, terzo e quarto periodo del d.lgs. n. 165/2001, che ponendo un termine perentorio per la realizzazione delle predette facoltà assunzionali, alimenta per le Amministrazioni pubbliche la necessità di adottare, quanto meno temporaneamente, specifiche misure finalizzate ad accelerare le tempistiche assunzionali, prevenendo in tal modo la perdita della possibilità di effettuare le assunzioni già autorizzate secondo le pertinenti disposizioni legislative.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

Il quadro normativo vigente di riferimento concerne l'articolo 17 del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2026, n. 54.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi i regolamenti vigenti

L'intervento normativo in commento è volto a novellare attraverso l'inserimento di un nuovo comma 3-bis, l'articolo 17 del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2026, n. 54.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

L'intervento risponde a precipue finalità di buon andamento, efficacia ed efficienza della pubblica amministrazione in ossequio a quanto previsto dall'articolo 97 della Costituzione.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie ed a Statuto speciale nonché degli Enti locali

L'intervento non presenta profili di interferenza con le competenze delle Regioni e degli Enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, sanciti dall'art. 118, comma 1, della Costituzione

L'intervento non presenta profili di interferenza con le competenze delle Regioni e degli Enti locali; pertanto, non si pone in contrasto con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, sanciti dall'art. 118, comma 1, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Non sussistono effetti di rilegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materie analoghe all'esame del Parlamento e relativo status

Non risulta l'esistenza di progetti di legge vertenti su materie analoghe.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

Non si ravvisano elementi da fornire.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

- **Articolo 2, commi da 2 a 8**

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

L'intervento risulta compatibile con l'ordinamento dell'Unione europea.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non si rinvencono procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento non presenta profili di interferenza con gli obblighi internazionali assunti dalla Repubblica italiana.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non si ha cognizione di indicazioni prevalenti di giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea o di giudizi pendenti davanti alla stessa.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non si ha cognizione di indicazioni prevalenti di giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo o di giudizi pendenti davanti alla stessa.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Non si ha cognizione di linee prevalenti della regolamentazione in altri Stati membri dell'Unione europea rilevanti ai fini dell'intervento specifico in esame.

• **Articolo 3**

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

L'intervento risulta compatibile con l'ordinamento dell'Unione europea.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non si rinvencono procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento non presenta profili di interferenza con gli obblighi internazionali assunti dalla Repubblica italiana.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non si ha cognizione di indicazioni prevalenti di giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea o di giudizi pendenti davanti alla stessa.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo evidenzia profili di criticità connessi alla mancata o ritardata esecuzione delle decisioni giudiziarie definitive nei confronti di enti locali in dissesto, con riferimento, in particolare, agli articoli 6, paragrafo 1, della Convenzione e 1 del Protocollo n. 1. In tale ambito assume rilievo la causa *Banca Sistema S.p.A. c. Italia*, nella quale la Corte ha accertato violazioni derivanti dalla mancata esecuzione di obblighi giudiziari a carico di un ente locale in dissesto. Risultano inoltre pendenti innanzi alla Corte ulteriori ricorsi aventi oggetto analogo, tra cui procedimenti promossi da Banca Sistema S.p.A. e BFF Bank S.p.A., circostanza che conferma l'esigenza di un intervento volto a rafforzare gli strumenti di liquidazione delle passività e a prevenire il reiterarsi delle violazioni convenzionali.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Non si ha cognizione di linee prevalenti della regolamentazione in altri Stati membri dell'Unione europea rilevanti ai fini dell'intervento specifico in esame.

- **Articolo 7, commi da 10 a 15**

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

L'intervento non presenta profili di interferenza con le competenze delle istituzioni eurounitarie.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risulta l'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

L'intervento non presenta profili di interferenza con gli obblighi internazionali assunti dalla Repubblica italiana.

13) Indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto

Non si ravvisano elementi da fornire.

14) Indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non si ravvisano elementi da fornire.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea

Non si ravvisano elementi da fornire.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- **Articolo 2, commi da 2 a 8**

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Nel testo non vi sono nuove definizioni.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nella disposizione.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

È stato fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

La disposizione non comporta effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non presenti.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe legislative aperte riguardanti le materie disciplinate dall'articolo 2. Le disposizioni intervengono direttamente sulla normativa vigente in materia di personale degli enti locali, investimenti e organizzazione amministrativa, con finalità di semplificazione e coordinamento, senza sovrapporsi a processi di delega in corso.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

Non sono previsti atti successivi.

L'articolo 2 contiene disposizioni immediatamente applicabili e non richiede l'adozione di ulteriori atti normativi o amministrativi attuativi. Le modifiche introdotte operano infatti mediante interventi puntuali sulla disciplina vigente e possono essere direttamente applicate dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle rispettive competenze. Pertanto, non si rende necessario alcun rinvio a successivi provvedimenti attuativi né la previsione di termini per la loro adozione.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.*

L'intervento normativo non necessita di elaborazioni statistiche da parte dell'ISTAT.

• **Articolo 3.**

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Nel testo non vi sono nuove definizioni.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nella disposizione.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

È stato fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

La disposizione non comporta effetti abrogativi impliciti.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Non presenti.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano deleghe legislative aperte concernenti le materie disciplinate dall'articolo 3. Le disposizioni intervengono direttamente sulla normativa vigente mediante modifiche puntuali e di coordinamento.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

Non sono previsti atti successivi.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.*

L'intervento normativo non necessita di elaborazioni statistiche da parte dell'ISTAT.

• **Articolo 7, commi da 10 a 15**

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso*

Non sono state introdotte nuove definizioni normative.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi*

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nella disposizione.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti*

L'intervento normativo in commento è volto a novellare attraverso l'inserimento di un nuovo comma 3-bis, l'articolo 17 del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2026, n. 54.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Non si ravvisano elementi da fornire.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo e di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente*

Non si ravvisano elementi da fornire.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risulta la presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

Non sono stati previsti decreti attuativi successivi.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto Nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

L'intervento normativo non necessita di elaborazioni statistiche da parte dell'ISTAT.

Disposizioni in materia di istruzione: Articolo 5 (*Misure urgenti in materia di amministrazione scolastica*).

Referente dell'amministrazione competente: Ufficio Legislativo del Ministro dell'istruzione e del merito.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

L'intervento normativo, al comma 1, interviene in materia di parità scolastica. In particolare, la disposizione proposta modifica la legge 10 marzo 2000, n. 62, prorogando anche per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028 il regime straordinario - introdotto dal decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 – secondo il quale, per i soggetti la cui iscrizione ai percorsi abilitanti non sia stata accolta per mancanza dell'offerta formativa, ai soli fini del riconoscimento della parità delle istituzioni scolastiche non statali o del mantenimento della parità, è considerato valido requisito, in luogo del titolo di abilitazione, l'aver svolto presso le istituzioni paritarie un servizio di almeno tre anni, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni.

La proposta normativa è necessario e urgente, in quanto è volta a fronteggiare, prima dell'inizio del prossimo anno scolastico, le carenze di organico di docenti delle istituzioni scolastiche paritarie, oltreché a venire incontro alle esigenze di quei candidati che non hanno potuto frequentare i percorsi abilitanti per mancanza dell'offerta formativa, valorizzando l'esperienza professionale maturata dagli stessi presso le istituzioni scolastiche paritarie.

Il comma 2, in materia di reclutamento, modifica l'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, prevedendo che il superamento del periodo di formazione e prova non comporti la cancellazione del docente dalle graduatorie dei concorsi ordinari. Resta fermo che, a seguito del superamento del test finale e della valutazione positiva, il docente è cancellato dalle graduatorie concorsuali, ad esaurimento e di istituto nelle quali risulti iscritto ed è confermato in ruolo presso la medesima istituzione scolastica nella quale ha svolto il periodo di prova. La proposta normativa mira a salvaguardare le posizioni in graduatoria di coloro che hanno superato le prove dei concorsi ordinari banditi ai sensi della normativa vigente e che rischiano il depennamento automatico al termine dell'anno di prova.

L'intervento normativo di cui al comma 2 risulta necessario anche alla luce della ciclicità dei concorsi ordinari, che vengono banditi con frequenza annuale, che determina la conseguenza di penalizzare, a causa della possibile sovrapposizione temporale, un vincitore del concorso da ultimo bandito, che nel frattempo abbia completato l'anno di prova poiché assunto da una procedura precedente. La misura risulta, altresì, urgente, tenuto conto dell'imminente avvio del prossimo anno scolastico 2026/2027: a normativa vigente, infatti, la cancellazione in caso di superamento dell'anno di prova interverrà in data 1° settembre 2026.

L'intervento normativo risulta coerente con il programma di Governo.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

La proposta normativa in oggetto si colloca nella cornice costituzionale delineata dagli articoli 33, 34, 97 e 117, secondo comma, lettera n), e terzo comma della Costituzione.

Il quadro normativo di riferimento è altresì costituito dalla legge 10 marzo 2000, n. 62, recante "*Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione*" e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante "*Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107*". È inoltre, dall'articolo 15-bis del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazione, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, inerente i servizi educativi e scolastici comunali dell'infanzia.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'intervento normativo in esame novella le seguenti disposizioni normative:

- articolo 1, comma 4-ter, della legge 10 marzo 2000, n. 62, recante *"Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione"*, le parole "per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026" sono sostituite con "fino all'anno scolastico 2027/2028";
- articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante *"Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107"*, per la sostituzione del primo periodo.
- Articolo 15-bis del decreto-legge 2 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazione, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, al fine di assicurare la continuità dell'erogazione dei servizi educativi e scolastici comunali dell'infanzia.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento è compatibile con i principi costituzionali ed è stato predisposto nel rispetto dell'adempimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento europeo. Inoltre, lo stesso appare in linea con i principi costituzionali di efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa, come sanciti dall'articolo 97 della Costituzione.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento appare compatibile con l'attuale assetto costituzionale sulla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni in quanto interviene in ambiti attinenti alla competenza esclusiva dello Stato. Inoltre, l'intervento appare coerente con le norme relative al trasferimento delle funzioni alle Regioni e agli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Le norme in esame sono compatibili con i principi di cui all'art. 118 della Costituzione in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

La materia oggetto dell'intervento non forma oggetto di provvedimenti di rilegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risulta che siano sottoposti all'esame del Parlamento progetti di legge specifici relativi alla materia oggetto dell'intervento normativo.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non sono pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE.

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

La proposta in esame è compatibile con il diritto dell'Unione europea.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

La proposta oggetto dell'intervento è compatibile con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o su analogo oggetto.

Non risultano pendenti innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea giudizi vertenti sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o su analogo oggetto.

Non risultano pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo giudizi vertenti sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Non vi sono indicazioni al riguardo.

PARTE III. Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

L'intervento non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Nel testo si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa, come dettagliato nel paragrafo 3 della Parte I, cui si rinvia.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

La proposta normativa non produce effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Nel testo non ci sono disposizioni aventi effetti retroattivi di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

- 6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risulta la presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

- 7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi.

La proposta normativa non prevede l'adozione di successivi atti attuativi.

- 8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione del provvedimento in esame sono stati utilizzati i dati già in possesso del Ministero dell'istruzione e del merito, ritenuti congrui e sufficienti; non si è reso quindi necessario fare ricorso ad altre basi informative.

Disposizioni in materia di università: Articolo 6 (*Disposizioni urgenti per la valorizzazione del sistema della formazione superiore e della ricerca*).

Referente dell'amministrazione competente: Ufficio Legislativo del Ministro dell'università e della ricerca.

- *Articolo 6, comma 1*

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.*

L'intervento normativo è volto a disciplinare la destinazione della quota delle risorse di cui all'articolo 11 della legge 20 novembre 2017, n. 167, che risulti eccedente rispetto alla finalità originariamente prevista dalla medesima disposizione.

La novella si rende necessaria in considerazione del venir meno delle esigenze che avevano giustificato il vincolo di destinazione delle predette risorse, a seguito della definizione della procedura di infrazione promossa dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana in materia di ex lettori di lingua straniera e del conseguente ridimensionamento del fabbisogno finanziario destinato a tale finalità. In assenza di una specifica disciplina legislativa, le risorse eccedenti, pur già ricomprese nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università, non potrebbero essere destinate ad altre finalità istituzionali.

L'intervento consente, pertanto, di assicurare un utilizzo efficiente delle risorse già disponibili a legislazione vigente, destinandole, per la parte eccedente il fabbisogno della finalità originaria, alle attività di sostegno, supporto, orientamento e tutorato in favore degli studenti universitari, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione è coerente con gli indirizzi di politica pubblica volti al rafforzamento del diritto allo studio universitario, al consolidamento delle attività di orientamento, supporto e tutorato in favore degli studenti e al miglioramento dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse pubbliche destinate al sistema universitario.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

L'intervento normativo si inserisce nel quadro della disciplina concernente il finanziamento del sistema universitario statale e, in particolare, del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), istituito

dall'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, quale principale strumento di finanziamento delle università statali.

L'articolo 11 della legge 20 novembre 2017, n. 167, ha disposto un incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università al fine di dare attuazione agli obblighi derivanti dalla procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea in materia di trattamento economico degli ex lettori di lingua straniera. La disposizione ha previsto uno specifico vincolo di destinazione delle risorse stanziato.

L'intervento in esame modifica la medesima disposizione introducendo il comma 2-*quater*, strettamente correlato al comma 1 dell'articolo 11, al fine di disciplinare la destinazione delle risorse che risultino eccedenti rispetto alla finalità originariamente prevista. La novella stabilisce che tali risorse siano assegnate alle università statali secondo i criteri di ripartizione del Fondo per il finanziamento ordinario e destinate alle attività di orientamento, supporto e tutorato in favore degli studenti, assicurando continuità all'utilizzo delle risorse nell'ambito delle finalità proprie del Fondo.

L'intervento non modifica la disciplina generale del Fondo per il finanziamento ordinario delle università né i criteri ordinari di ripartizione dello stesso, limitandosi a regolare l'utilizzo delle risorse eccedenti già allocate a legislazione vigente, nel rispetto dell'assetto ordinamentale vigente.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

L'intervento normativo incide esclusivamente sull'articolo 11 della legge 20 novembre 2017, n. 167, mediante l'introduzione del comma 2-*quater*, volto a disciplinare la destinazione della quota delle risorse del Fondo per il finanziamento ordinario delle università che risulti eccedente rispetto alla finalità originariamente prevista dalla medesima disposizione.

La novella non modifica la disciplina generale del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, né interviene sui criteri ordinari di ripartizione delle relative risorse. Restano altresì ferme le disposizioni vigenti concernenti il finanziamento del sistema universitario statale e le competenze attribuite al Ministero dell'università e della ricerca in materia di assegnazione del Fondo.

L'intervento si configura, pertanto, come una modifica puntuale dell'ordinamento vigente, finalizzata a disciplinare una specifica fattispecie non espressamente regolata dalla normativa vigente, senza determinare effetti di coordinamento su ulteriori disposizioni legislative o regolamentari.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

La disposizione disciplina la destinazione di risorse già stanziato a legislazione vigente, senza incidere sull'assetto delle competenze costituzionalmente attribuite ai soggetti istituzionali coinvolti né introdurre limitazioni all'autonomia delle università garantita dall'articolo 33 della Costituzione.

La novella è, altresì, coerente con i principi di uguaglianza sostanziale e di promozione del diritto allo studio, di cui agli articoli 3 e 34 della Costituzione, in quanto consente di destinare le risorse eccedenti ad attività di sostegno, supporto, orientamento e tutorato rivolte agli studenti universitari.

L'intervento risponde, inoltre, ai principi di buon andamento ed efficienza dell'azione amministrativa sanciti dall'articolo 97 della Costituzione, favorendo un utilizzo efficace delle risorse pubbliche già disponibili, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento normativo attiene alla disciplina del finanziamento delle università statali e si colloca nell'ambito della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, nonché di coordinamento della finanza pubblica, nei limiti in cui tali profili vengono in rilievo.

La disposizione disciplina, infatti, esclusivamente la destinazione di risorse afferenti al Fondo per il finanziamento ordinario delle università, senza incidere sulle competenze legislative o amministrative delle Regioni e degli enti locali, né prevedere forme di coinvolgimento degli stessi nell'attuazione della norma.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'intervento normativo rispetta i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione.

La disposizione disciplina la destinazione di risorse afferenti al Fondo per il finanziamento ordinario delle università, la cui gestione e ripartizione rientrano nelle competenze istituzionali del Ministero dell'università e della ricerca. La natura unitaria della disciplina e l'esigenza di assicurare criteri uniformi di assegnazione delle risorse sull'intero territorio nazionale rendono appropriato l'esercizio della funzione a livello statale.

L'intervento non attribuisce nuove funzioni amministrative ad altri livelli di governo, né modifica il riparto delle competenze tra Stato, Regioni ed enti locali, limitandosi a disciplinare l'utilizzo di risorse già allocate nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

L'intervento normativo non determina fenomeni di rilegificazione, in quanto non interviene su materie già disciplinate da fonti regolamentari né sostituisce discipline regolamentari con disposizioni di rango legislativo. La scelta dello strumento legislativo è imposta dalla necessità di modificare l'articolo 11 della legge 20 novembre 2017, n. 167, introducendo una disciplina concernente la destinazione delle risorse del Fondo per il finanziamento ordinario delle università eccedenti rispetto alla finalità originariamente prevista dalla medesima disposizione.

L'utilizzo della fonte primaria è, d'altra parte, giustificato dalla circostanza che la destinazione delle risorse è attualmente disciplinata direttamente dalla legge e la relativa modifica richiede, pertanto, un intervento di pari rango.

L'intervento si configura quale modifica puntuale della normativa primaria vigente e non presenta profili suscettibili di essere disciplinati mediante fonti secondarie o attraverso strumenti di delegificazione, incidendo direttamente su una disposizione di rango legislativo che disciplina la destinazione di risorse pubbliche.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Dalla ricognizione dell'attività parlamentare non risultano pendenti progetti di legge aventi ad oggetto la disciplina della destinazione delle risorse eccedenti rispetto alla finalità originariamente prevista dall'articolo 11 della legge 20 novembre 2017, n. 167, né iniziative legislative concernenti disposizioni di contenuto analogo.

L'intervento si inserisce nell'ambito della modifica puntuale della disciplina vigente, al fine di regolare una specifica fattispecie non espressamente disciplinata dall'ordinamento.

9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Dalla ricognizione della giurisprudenza non emergono orientamenti consolidati aventi ad oggetto la disciplina della destinazione delle risorse eccedenti rispetto alla finalità originariamente prevista dall'articolo 11 della legge 20 novembre 2017, n. 167, né risultano pendenti giudizi di legittimità costituzionale concernenti la medesima disposizione o disposizioni di contenuto analogo.

L'intervento normativo introduce una disciplina puntuale volta a regolare l'utilizzo delle risorse che, in ragione della progressiva riduzione del fabbisogno connesso alla finalità originaria, risultino eccedenti, senza incidere su principi o istituti che abbiano formato oggetto di consolidata elaborazione giurisprudenziale.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

La disposizione disciplina esclusivamente la destinazione delle risorse del Fondo per il finanziamento ordinario delle università che risultino eccedenti rispetto alla finalità originariamente prevista dall'articolo 11 della legge 20 novembre 2017, n. 167, senza incidere sugli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea.

La novella interviene, infatti, in un contesto nel quale le esigenze connesse all'attuazione della procedura di infrazione che aveva giustificato l'incremento del Fondo risultano progressivamente ridotte, limitandosi a disciplinare l'utilizzo delle risorse non più necessarie per tale finalità. L'intervento non modifica né pregiudica gli obblighi già assunti dallo Stato italiano in attuazione del diritto dell'Unione europea.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

La Corte di giustizia dell'Unione europea si è pronunciata, in più occasioni, sul trattamento economico e giuridico degli ex lettori di lingua straniera impiegati presso le università italiane, dando origine al contenzioso che ha determinato l'adozione delle misure legislative di cui all'articolo 11 della legge 20 novembre 2017, n. 167.

La disposizione in esame non interviene su tali profili, ma disciplina esclusivamente la destinazione delle risorse che risultino eccedenti rispetto alla finalità originariamente prevista dalla citata disposizione. Pertanto, non si rinvencono orientamenti della Corte di giustizia dell'Unione europea specificamente riferibili all'oggetto della novella.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento normativo non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali assunti dall'Italia. La disposizione disciplina esclusivamente la destinazione di risorse del Fondo per il finanziamento ordinario delle università e non incide sull'attuazione di convenzioni o accordi internazionali vigenti.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Dalla ricognizione della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo non emergono pronunce concernenti la disciplina della destinazione delle risorse eccedenti di cui all'articolo 11 della legge 20 novembre 2017, n. 167, né disposizioni di contenuto analogo.

L'intervento normativo non presenta profili di incompatibilità con i principi affermati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo concernenti la materia oggetto dell'intervento normativo.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

L'intervento normativo disciplina la destinazione di risorse afferenti al Fondo per il finanziamento ordinario delle università, nell'ambito dell'autonomia riconosciuta agli Stati membri nella definizione delle modalità di finanziamento dei rispettivi sistemi universitari.

La disposizione non incide su profili oggetto di armonizzazione a livello dell'Unione europea né determina interferenze con gli ordinamenti degli altri Stati membri, limitandosi a regolare l'utilizzo di risorse del bilancio nazionale destinate al finanziamento delle università statali.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

L'intervento normativo non introduce nuove definizioni normative.

La disposizione utilizza termini e locuzioni già presenti nell'ordinamento vigente e, in particolare, nella disciplina concernente il Fondo per il finanziamento ordinario delle università e le attività di orientamento, sostegno, supporto e tutorato, senza innovarne il significato giuridico.

La terminologia impiegata risulta pertanto coerente con il lessico normativo già consolidato nella legislazione di settore.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi contenuti nel progetto risultano corretti e coerenti con l'ordinamento vigente.

In particolare, la disposizione interviene mediante novella sull'articolo 11 della legge 20 novembre 2017, n. 167, richiamando correttamente la disposizione oggetto di modifica e inserendo il nuovo comma 2-*quater* nel contesto della disciplina vigente. I riferimenti al Fondo per il finanziamento ordinario delle università sono conformi alla normativa di settore e non richiedono ulteriori interventi di coordinamento.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

L'intervento normativo è realizzato mediante il ricorso alla tecnica della novella legislativa, attraverso l'introduzione del comma 2-*quater* nell'articolo 11 della legge 20 novembre 2017, n. 167.

Tale tecnica normativa risulta coerente con i principi di chiarezza, sistematicità e certezza del diritto, in quanto consente di inserire la nuova disciplina direttamente nell'ambito della disposizione oggetto di integrazione, assicurandone il coordinamento con la normativa vigente e preservandone l'unitarietà.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'intervento normativo non determina effetti abrogativi impliciti. La disposizione si limita a integrare l'articolo 11 della legge 20 novembre 2017, n. 167, mediante l'introduzione del comma 2-*quater*, disciplinando la destinazione delle risorse del Fondo per il finanziamento ordinario delle università che risultino eccedenti rispetto al fabbisogno connesso alle finalità di cui al comma 1 del medesimo articolo.

La novella si coordina con la disciplina vigente, senza sopprimere o sostituire disposizioni preesistenti né renderne incompatibile l'applicazione. Pertanto, non si rende necessario introdurre disposizioni di abrogazione espressa.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

L'intervento normativo non contiene disposizioni aventi efficacia retroattiva, né determina la reviviscenza di norme precedentemente abrogate.

La disposizione non reca norme di interpretazione autentica e non introduce deroghe alla disciplina vigente, limitandosi a integrare l'articolo 11 della legge 20 novembre 2017, n. 167, mediante la previsione di una specifica disciplina per la destinazione delle risorse del Fondo per il finanziamento ordinario delle università eccedenti rispetto al fabbisogno connesso alle finalità di cui al comma 1 del medesimo articolo.

La novella trova applicazione esclusivamente per il futuro, secondo l'ordinario principio di irretroattività della legge.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

L'intervento normativo non interferisce con deleghe legislative aperte aventi ad oggetto la medesima materia, né con termini per l'esercizio di deleghe legislative, anche di carattere integrativo o correttivo.

La disposizione introduce una disciplina puntuale direttamente applicabile, mediante novella dell'articolo 11 della legge 20 novembre 2017, n. 167, senza incidere su procedimenti di attuazione di deleghe legislative vigenti.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

L'intervento normativo non richiede l'adozione di ulteriori atti normativi o amministrativi di attuazione.

La disposizione è direttamente applicabile e disciplina la destinazione delle risorse del Fondo per il finanziamento ordinario delle università eccedenti rispetto al fabbisogno connesso alle finalità di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 20 novembre 2017, n. 167.

L'attuazione della novella avviene nell'ambito delle ordinarie procedure di gestione e di riparto del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, già previste dalla normativa vigente, senza rendere necessaria l'adozione di ulteriori provvedimenti attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

L'attuazione della disposizione si fonda sull'utilizzo di dati e informazioni già disponibili presso il Ministero dell'università e della ricerca, con particolare riguardo all'ammontare delle risorse del Fondo per il finanziamento ordinario delle università destinate alle finalità di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 20 novembre 2017, n. 167, e alle eventuali economie risultanti a seguito della progressiva riduzione del relativo fabbisogno.

Non si rende, pertanto, necessaria l'istituzione di nuove banche dati o di ulteriori sistemi di rilevazione, né

- *Articolo 6, comma 2*

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

L'intervento normativo è volto a completare il processo di allineamento dell'ordinamento dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) al sistema nazionale dell'istruzione superiore, mediante il riallineamento della denominazione dei titoli rilasciati dalle istituzioni AFAM alla loro qualificazione giuridica già riconosciuta dalla legislazione vigente.

La disposizione sostituisce la denominazione dei diplomi accademici di primo e di secondo livello con quella di lauree e lauree magistrali e introduce una disposizione di coordinamento diretta ad assicurare l'uniforme interpretazione della normativa vigente. L'intervento non modifica la disciplina sostanziale dei percorsi formativi, non incide sul valore legale dei titoli né introduce nuovi effetti giuridici, limitandosi a ricondurre a coerenza il sistema delle denominazioni con l'evoluzione ordinamentale realizzatasi a seguito della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e dei successivi interventi normativi.

La necessità dell'intervento deriva dalla persistente discrasia tra la qualificazione giuridica dei titoli AFAM e la loro denominazione formale, che continua a determinare difficoltà applicative nei procedimenti di riconoscimento dei titoli, nella mobilità accademica nazionale e internazionale e nei rapporti con le pubbliche amministrazioni e con gli altri soggetti istituzionali chiamati a utilizzare o valutare i titoli rilasciati dalle istituzioni AFAM. La modifica normativa elimina tale disallineamento, contribuendo a rafforzare la certezza del diritto, l'uniformità applicativa della disciplina e la piena riconoscibilità dei titoli nel contesto nazionale e internazionale.

L'intervento risulta coerente con gli indirizzi programmatici del Governo volti alla modernizzazione del sistema universitario e dell'alta formazione, alla semplificazione dell'azione amministrativa e al rafforzamento

dell'integrazione del sistema AFAM nello Spazio europeo dell'istruzione superiore, attraverso misure di coordinamento normativo idonee ad assicurare maggiore chiarezza, certezza e coerenza dell'ordinamento.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

L'intervento normativo si inserisce nell'ambito della disciplina dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), recata dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, che ha riformato il settore riconoscendo alle istituzioni AFAM autonomia statutaria, regolamentare, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile e collocandole nell'ambito del sistema nazionale dell'istruzione superiore. In attuazione della citata legge sono stati adottati i principali provvedimenti regolamentari di settore, tra i quali assumono particolare rilievo il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, recante i criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni AFAM, e il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, recante la disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni AFAM. Il decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005 è stato recentemente modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 82, che ha aggiornato gli ordinamenti didattici delle istituzioni AFAM, introducendo, tra l'altro, il diploma accademico di secondo livello a ciclo unico, i corsi di dottorato di ricerca, la disciplina dei titoli congiunti e dei titoli doppi o multipli, nonché nuove disposizioni in materia di regolamenti didattici e di organizzazione dei percorsi formativi, rafforzando l'integrazione del sistema AFAM nello Spazio europeo dell'istruzione superiore.

Sul piano della disciplina primaria, l'articolo 2, comma 5, della legge n. 508 del 1999 disciplina i titoli rilasciati dalle istituzioni AFAM, prevedendo il rilascio dei diplomi accademici di primo e di secondo livello, dei diplomi di perfezionamento, di specializzazione e dei dottorati di ricerca, nonché il sistema delle equipollenze e delle equiparazioni ai titoli universitari nei casi previsti dall'ordinamento.

L'intervento in esame modifica il medesimo articolo 2, comma 5, sostituendo la denominazione dei diplomi accademici di primo e di secondo livello con quella di lauree e lauree magistrali e introducendo una disposizione generale di coordinamento, volta a prevedere che ogni riferimento contenuto nella normativa vigente ai diplomi accademici di primo e di secondo livello debba intendersi riferito, rispettivamente, alle lauree e alle lauree magistrali.

La novella si inserisce nel quadro normativo vigente quale modifica meramente terminologica, che non innova la disciplina sostanziale dei titoli rilasciati dalle istituzioni AFAM, ma assicura la coerenza della disciplina primaria con l'evoluzione dell'ordinamento di settore e con il sistema nazionale dell'istruzione superiore.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.*

L'intervento normativo incide esclusivamente sull'articolo 2, comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, mediante la sostituzione della denominazione dei titoli di primo e di secondo livello rilasciati dalle istituzioni AFAM e l'introduzione di una disposizione generale di coordinamento volta a precisare che ogni riferimento contenuto nella normativa vigente ai diplomi accademici di primo e di secondo livello deve intendersi riferito, rispettivamente, alle lauree e alle lauree magistrali.

La novella non comporta l'abrogazione espressa o implicita di disposizioni legislative o regolamentari vigenti, né determina sovrapposizioni o incompatibilità con la disciplina di settore. La clausola di coordinamento assicura, infatti, la continuità applicativa dell'ordinamento, consentendo l'automatico adeguamento dei richiami contenuti nella normativa vigente alla nuova denominazione dei titoli, senza rendere necessari ulteriori interventi di modifica puntuale delle singole disposizioni.

Restano ferme la disciplina degli ordinamenti didattici delle istituzioni AFAM, i requisiti per il conseguimento dei titoli, il relativo valore legale, nonché le disposizioni concernenti l'equipollenza, l'equiparazione e il riconoscimento dei titoli previste dalla normativa vigente.

L'intervento si configura, pertanto, quale misura di coordinamento ordinamentale, diretta ad assicurare la coerenza della disciplina primaria con l'evoluzione dell'ordinamento AFAM, senza incidere sull'assetto sostanziale della disciplina vigente.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

La disposizione si colloca nell'ambito della competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione, concernente le norme generali sull'istruzione, nonché nell'ambito dell'articolo 33 della Costituzione, che riconosce alle istituzioni di alta cultura il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

La novella introduce un intervento di coordinamento ordinamentale volto ad assicurare la coerenza della disciplina primaria relativa ai titoli rilasciati dalle istituzioni AFAM con l'evoluzione dell'ordinamento di settore, senza incidere sull'autonomia delle istituzioni, sui percorsi formativi, sui requisiti per il conseguimento dei titoli, sul relativo valore legale o sulle competenze attribuite ai diversi livelli di governo.

L'intervento rispetta, altresì, i principi di ragionevolezza, di certezza del diritto e di buon andamento dell'azione amministrativa di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione, in quanto elimina una persistente incoerenza terminologica suscettibile di generare incertezze interpretative nell'applicazione della disciplina vigente, favorendone una più uniforme applicazione.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

La disciplina oggetto della novella attiene alle norme generali sull'istruzione, materia riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

La disposizione interviene esclusivamente sulla disciplina legislativa concernente la denominazione dei titoli rilasciati dalle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e introduce una disposizione di coordinamento della normativa vigente, senza incidere sulla ripartizione delle funzioni amministrative tra Stato, Regioni ed enti territoriali né modificare le competenze attribuite alle istituzioni AFAM o alle amministrazioni competenti.

Non emergono, pertanto, profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, né si rendono necessarie forme di riallocazione delle funzioni amministrative o di coinvolgimento di ulteriori livelli di governo.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

La disposizione modifica direttamente l'articolo 2, comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, intervenendo su un profilo già disciplinato dalla fonte primaria, limitatamente alla denominazione dei titoli rilasciati dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e introducendo una disposizione generale di coordinamento della normativa vigente. La novella non disciplina materie demandate alla fonte regolamentare, né incide sull'ambito di operatività dei regolamenti adottati in attuazione della legge n. 508 del 1999, che continuano a regolare gli ordinamenti didattici, l'organizzazione dei percorsi formativi e gli ulteriori profili demandati dalla legislazione vigente.

L'intervento si limita, pertanto, ad aggiornare la disciplina legislativa di riferimento, senza alterare il riparto delle fonti normative delineato dalla legge n. 508 del 1999 e senza determinare fenomeni di rilegificazione o di sovrapposizione tra fonte primaria e fonte secondaria.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

All'esito della ricognizione svolta, risulta pendente presso il Senato della Repubblica l'Atto Senato n. 1701, recante «*Disposizioni in favore delle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale (AFAM), nonché per l'equiparazione giuridica ed economica dei docenti delle medesime istituzioni ai docenti universitari*», attualmente all'esame della 7ª Commissione permanente.

Il predetto disegno di legge ha un oggetto più ampio, volto alla disciplina complessiva di profili concernenti il sistema AFAM e lo stato giuridico del personale, e reca disposizioni non perfettamente coincidenti con la

modifica dell'articolo 2, comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, prevista dal presente intervento normativo. Non sussistono, pertanto, profili di perfetta sovrapposizione con il procedimento legislativo parlamentare in corso

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Dalla verifica effettuata non risultano orientamenti giurisprudenziali consolidati aventi ad oggetto la specifica disciplina introdotta dall'intervento normativo, né giudizi di legittimità costituzionale pendenti concernenti la modifica della denominazione dei titoli rilasciati dalle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) prevista dall'articolo 2, comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 508.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

La disposizione interviene esclusivamente sulla denominazione dei titoli rilasciati dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e introduce una disposizione generale di coordinamento della normativa vigente, senza incidere su materie disciplinate dal diritto dell'Unione europea né dare attuazione a specifici obblighi derivanti dai Trattati o dalla normativa unionale derivata.

La novella non determina limitazioni all'esercizio delle libertà fondamentali garantite dall'ordinamento dell'Unione europea, né introduce discipline suscettibili di incidere sulla concorrenza, sul mercato interno o sulla libera circolazione delle persone e dei servizi.

L'intervento risulta, altresì, coerente con gli obiettivi di trasparenza, comparabilità e riconoscibilità dei titoli di istruzione superiore perseguiti nell'ambito dello Spazio europeo dell'istruzione superiore, favorendo una più immediata identificazione dei titoli AFAM nel contesto nazionale e internazionale, senza modificare il valore legale dei titoli né la disciplina sostanziale dei percorsi formativi.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana aventi ad oggetto la disciplina introdotta dal presente intervento normativo o materie ad essa direttamente riconducibili.

La disposizione interviene esclusivamente sulla denominazione dei titoli rilasciati dalle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e introduce una disposizione di coordinamento della normativa vigente, senza incidere su obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea né su profili che abbiano costituito oggetto di contestazione da parte della Commissione europea.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

La disposizione non incide sull'attuazione di trattati o convenzioni internazionali, né introduce disposizioni suscettibili di determinare profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali vigenti. Risulta, altresì, coerente con gli obiettivi di trasparenza, comparabilità e riconoscibilità dei titoli di istruzione superiore perseguiti nell'ambito dello Spazio europeo dell'istruzione superiore (European Higher Education Area - EHEA), favorendo una più agevole identificazione dei titoli rilasciati dalle istituzioni AFAM nel contesto internazionale, senza modificare il valore legale dei titoli né l'assetto sostanziale dell'ordinamento.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea né giudizi pendenti aventi ad oggetto la disciplina introdotta dal presente intervento normativo o questioni analoghe concernenti la denominazione dei titoli rilasciati dalle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

L'intervento normativo, non incidendo su disposizioni disciplinate dal diritto dell'Unione europea né sull'esercizio delle libertà fondamentali garantite dai Trattati, non presenta profili suscettibili di determinare contenzioso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo né giudizi pendenti aventi ad oggetto la disciplina prevista dal presente intervento normativo o questioni ad essa direttamente riconducibili. La disposizione non incide, in alcun modo, sui diritti e sulle libertà garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e non presenta profili suscettibili di determinare contenzioso dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

L'analisi comparata della disciplina vigente negli altri Stati membri dell'Unione europea evidenzia una sostanziale convergenza verso l'adozione di una terminologia uniforme per la denominazione dei titoli rilasciati nell'ambito dell'istruzione superiore, in coerenza con l'articolazione dei cicli formativi definita dal Processo di Bologna e con i sistemi europei di trasparenza e comparabilità delle qualificazioni, quali il Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (European Qualifications Framework - EQF) e il Quadro dei titoli dello Spazio europeo dell'istruzione superiore (Qualifications Framework of the European Higher Education Area - QF-EHEA).

In particolare, negli ordinamenti europei nei quali operano istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica autonome rispetto al sistema universitario, la denominazione dei titoli è generalmente allineata a quella dei corrispondenti cicli dell'istruzione superiore. In Francia le istituzioni di insegnamento superiore artistico rilasciano titoli corrispondenti ai gradi di *Licence* e *Master*; in Germania conferiscono titoli di *Bachelor* e *Master*; in Austria le Università delle arti rilasciano analoghi titoli di *Bachelor* e *Master*; in Spagna gli istituti superiori di insegnamenti artistici conferiscono i titoli di *Grado* e *Máster* previsti dalla normativa nazionale.

L'esame comparato evidenzia, pertanto, una tendenza consolidata degli ordinamenti europei a garantire la piena riconoscibilità dei titoli rilasciati dalle istituzioni di alta formazione artistica attraverso l'utilizzo della medesima terminologia adottata per gli altri percorsi dell'istruzione superiore, pur nel mantenimento delle specificità ordinamentali proprie del settore artistico, musicale e coreutico.

L'intervento normativo in esame si inserisce coerentemente in tale quadro, riallineando la denominazione dei titoli rilasciati dalle istituzioni AFAM alla terminologia ormai consolidata nei principali ordinamenti europei, senza incidere sulla natura giuridica dei titoli, sul loro valore legale, sull'autonomia delle istituzioni né sull'assetto ordinamentale del settore.

La novella contribuisce, conseguentemente, a rafforzare la trasparenza, la comparabilità e la riconoscibilità internazionale dei titoli AFAM, favorendone la spendibilità nei percorsi di studio, di ricerca e di mobilità accademica e professionale, nonché assicurando una maggiore coerenza del sistema italiano con gli ordinamenti degli altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

L'intervento normativo non introduce nuove definizioni normative in senso sostanziale né nuove categorie giuridiche. La novella si limita a sostituire la denominazione dei diplomi accademici di primo livello e dei diplomi accademici di secondo livello con quella, rispettivamente, di lauree e lauree magistrali, adottando una terminologia già consolidata nell'ordinamento nazionale dell'istruzione superiore.

La modifica ha esclusiva finalità di coordinamento ordinamentale e di adeguamento terminologico e non incide sulla natura giuridica dei titoli, sui percorsi formativi, sui requisiti per il loro conseguimento o sul relativo valore legale.

La scelta si pone in linea di continuità con la tecnica legislativa già adottata dall'articolo 60 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che ha sostituito, nell'articolo 2, comma 5, della legge n. 508 del 1999, la denominazione "*corsi di formazione alla ricerca*" con quella di "*corsi di dottorato di ricerca*", riallineando la terminologia della disciplina primaria all'evoluzione dell'ordinamento AFAM.

Anche il presente intervento si limita ad adeguare la terminologia legislativa alla qualificazione giuridica dei titoli già riconosciuta dall'ordinamento, senza incidere sulla natura giuridica dei titoli, sui percorsi formativi, sui requisiti per il loro conseguimento o sul relativo valore legale.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento sono stati verificati con riguardo alla loro correttezza formale e sostanziale, nonché alla coerenza con il testo vigente delle disposizioni richiamate.

In particolare, il progetto normativo interviene sull'articolo 2, comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, come risultante dalle successive modificazioni e integrazioni, utilizzando riferimenti coerenti con l'assetto vigente dell'ordinamento dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

L'intervento normativo ricorre alla tecnica della novella legislativa, modificando direttamente l'articolo 2, comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 508. La scelta risponde ai criteri di chiarezza, certezza del diritto e semplificazione dell'ordinamento, consentendo di intervenire puntualmente sulla disposizione interessata senza alterarne l'impianto sistematico.

La tecnica della novella assicura, inoltre, la piena riconoscibilità delle modifiche introdotte, agevolando il coordinamento con la disciplina vigente ed evitando il ricorso a disposizioni autonome suscettibili di generare incertezze interpretative.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

La modifica introdotta consiste nella sostituzione della denominazione dei titoli di primo e di secondo livello rilasciati dalle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e nell'introduzione di una disposizione generale di coordinamento, volta a prevedere che ogni riferimento contenuto nella normativa vigente ai diplomi accademici di primo e di secondo livello debba intendersi riferito, rispettivamente, alle lauree e alle lauree magistrali.

La clausola di coordinamento consente di preservare la continuità dell'ordinamento e di assicurare l'applicazione uniforme della nuova terminologia senza rendere necessaria l'abrogazione espressa o la modifica puntuale delle numerose disposizioni legislative e regolamentari che richiamano i diplomi accademici di primo e di secondo livello.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

L'intervento normativo non contiene disposizioni aventi efficacia retroattiva né determina la reviviscenza di norme precedentemente abrogate. La novella non introduce disposizioni di interpretazione autentica né reca deroghe alla disciplina vigente.

La disposizione opera esclusivamente per il futuro, mediante la modifica della denominazione dei titoli disciplinati dall'articolo 2, comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e l'introduzione di una clausola

generale di coordinamento, senza incidere sui rapporti giuridici già esauriti né sugli effetti prodotti dalla normativa previgente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo. Non risultano deleghe legislative pendenti, né deleghe integrative o correttive, concernenti la modifica della denominazione dei titoli rilasciati dalle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) ovvero la disciplina recata dall'articolo 2, comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 508.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

L'intervento normativo reca una disciplina completa e immediatamente applicabile e non richiede l'adozione di successivi provvedimenti attuativi. La modifica della denominazione dei titoli di primo e di secondo livello e la contestuale introduzione della disposizione generale di coordinamento assicurano l'immediata applicazione della nuova disciplina, senza rendere necessari ulteriori interventi normativi o amministrativi di adeguamento.

La disposizione non demanda a successivi atti la definizione di elementi essenziali della disciplina né prevede termini per l'adozione di provvedimenti attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

Il provvedimento reca disposizioni di carattere esclusivamente ordinamentale, finalizzate all'adeguamento della denominazione dei titoli rilasciati dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e al coordinamento della normativa vigente.

In considerazione della natura dell'intervento, non si rende necessario il ricorso a dati o elaborazioni statistiche ai fini della definizione del contenuto della disciplina, non essendo previste misure suscettibili di incidere su fenomeni quantitativi, assetti organizzativi o profili economico-finanziari. Pertanto, la predisposizione del provvedimento non ha richiesto l'acquisizione di ulteriori dati statistici.

• **Articolo 6, comma 3**

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

L'intervento normativo è volto ad assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni consultive e propositive attribuite dalla legislazione vigente al Consiglio Universitario Nazionale (CUN), nelle more della conclusione dell'iter parlamentare del disegno di legge governativo recante «*Riordino e riorganizzazione del Consiglio universitario nazionale*» (A.S. 1890) e della successiva ricostituzione dell'organo.

Il CUN svolge un ruolo di rilievo nell'ambito di numerosi procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dell'università e della ricerca, nei quali la normativa vigente prevede l'acquisizione del relativo parere, obbligatorio e, in specifiche ipotesi, vincolante. La cessazione del mandato degli attuali componenti, in assenza della ricostituzione dell'organo, determinerebbe pertanto una soluzione di continuità nell'esercizio delle relative funzioni, suscettibile di incidere sulla regolare definizione dei procedimenti concernenti, tra l'altro, gli ordinamenti didattici, la programmazione universitaria, i gruppi scientifico-disciplinari, l'abilitazione scientifica nazionale, le chiamate dirette e le ulteriori materie attribuite dalla legge alla competenza consultiva del Consiglio. L'esigenza dell'intervento assume carattere di necessità e urgenza in considerazione dell'imminente scadenza del mandato e della perdurante pendenza dell'iter parlamentare del citato disegno di legge di riordino. La disposizione differisce, pertanto, al 31 dicembre 2026 il termine previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre

2024, n. 199, consentendo agli attuali componenti di proseguire nell'esercizio delle proprie funzioni per il periodo strettamente necessario ad assicurare la continuità dell'attività dell'organo.

La misura presenta carattere temporaneo e circoscritto e non incide sulle competenze né sull'assetto organizzativo del CUN. Essa si inserisce nella fase transitoria che precede il completamento del processo di riordino dell'organo e consente di evitare l'interruzione delle funzioni consultive, nonché l'avvio di procedure di rinnovo sulla base di una disciplina destinata a essere modificata dal disegno di legge attualmente all'esame del Parlamento. Tenuto conto, inoltre, dei tempi tecnici necessari allo svolgimento delle procedure elettorali per la costituzione del nuovo Consiglio (stimati in almeno tre-quattro mesi), il differimento del termine risulta funzionale a garantire un ordinato raccordo tra il vigente assetto e quello risultante dalla riforma.

L'intervento risulta coerente con l'azione di Governo volta ad assicurare la continuità, l'efficienza e il buon andamento dell'attività amministrativa e si coordina con il processo di revisione dell'assetto ordinamentale del Consiglio Universitario Nazionale già avviato mediante la presentazione del citato disegno di legge governativo.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Il Consiglio Universitario Nazionale (CUN) è disciplinato dalla legge 16 gennaio 2006, n. 18, che ne definisce la natura di organo elettivo di rappresentanza del sistema universitario, la composizione e le funzioni consultive e propositive esercitate nei confronti del Ministro dell'università e della ricerca.

La disciplina vigente si inserisce nel più ampio quadro normativo concernente la partecipazione della comunità universitaria ai processi consultivi dell'Amministrazione e trova i propri antecedenti nella legge 7 febbraio 1979, n. 31, istitutiva del CUN, nel decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nella legge 19 novembre 1990, n. 341 e nell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127. La legge n. 18 del 2006 ha successivamente ridefinito l'assetto dell'organo, disciplinandone composizione e funzioni.

In tale quadro, l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, ha previsto, nelle more della riforma del Consiglio Universitario Nazionale, la prosecuzione delle funzioni del CUN nella composizione in carica alla data di entrata in vigore del medesimo decreto fino al 31 dicembre 2025, prorogando sino al medesimo termine il mandato degli attuali componenti. Il termine è stato successivamente differito al 30 giugno 2026 dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26.

Il processo di riordino dell'organo è attualmente proseguito mediante la presentazione del disegno di legge governativo recante «*Riordino e riorganizzazione del Consiglio universitario nazionale*» (A.S. 1890), volto a modificare la legge n. 18 del 2006 e ad adeguare l'organizzazione e il funzionamento del CUN al mutato quadro ordinamentale del sistema universitario.

L'intervento in esame si colloca, pertanto, nel medesimo quadro transitorio e dispone l'ulteriore differimento, al 31 dicembre 2026, del termine previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 160 del 2024. La disposizione non modifica la disciplina sostanziale dell'organo recata dalla legge n. 18 del 2006, né incide sulle relative competenze e funzioni, ma assicura la continuità dell'assetto vigente nelle more della conclusione del processo legislativo di riordino.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.*

L'intervento normativo incide esclusivamente sull'articolo 5, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, sostituendo il termine del 30 giugno 2026 con quello del 31 dicembre 2026. La disposizione determina, pertanto, unicamente l'ulteriore differimento del termine fino al quale il Consiglio Universitario Nazionale, nella composizione in carica alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 160 del 2024, continua a svolgere le proprie funzioni, nonché del corrispondente termine di proroga del mandato degli attuali componenti.

L'intervento non modifica la disciplina sostanziale del Consiglio Universitario Nazionale recata dalla legge 16 gennaio 2006, n. 18, né incide sulla composizione, sulle competenze, sulle modalità di funzionamento o sulla natura elettiva e rappresentativa dell'organo. Restano, altresì, ferme le disposizioni vigenti che attribuiscono al CUN funzioni consultive e propositive nell'ambito dei procedimenti di competenza del Ministero dell'università e della ricerca. La novella non determina modifiche a disposizioni regolamentari vigenti e non richiede interventi di coordinamento normativo ulteriori rispetto alla sostituzione puntuale del termine

contenuto nell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 160 del 2024. Essa si inserisce nel quadro transitorio già previsto dal legislatore nelle more della riforma del CUN e assicura la continuità applicativa della disciplina vigente sino al 31 dicembre 2026.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

L'intervento normativo risulta compatibile con i principi costituzionali. In particolare, la disposizione appare coerente con il principio di buon andamento dell'amministrazione sancito dall'articolo 97 della Costituzione, in quanto è diretta ad assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni consultive attribuite al Consiglio Universitario Nazionale e, conseguentemente, il regolare svolgimento dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dell'università e della ricerca per i quali la normativa vigente prevede l'acquisizione del parere dell'organo.

La misura rispetta, altresì, i principi di ragionevolezza e proporzionalità, in quanto il differimento del termine di durata del mandato degli attuali componenti è temporalmente circoscritto e funzionalmente collegato all'esigenza di evitare soluzioni di continuità nell'attività del CUN nelle more della conclusione del processo legislativo di riordino e della successiva ricostituzione dell'organo.

L'intervento non incide sull'autonomia delle università riconosciuta dall'articolo 33 della Costituzione, né modifica la natura elettiva e rappresentativa, la composizione o le competenze del Consiglio Universitario Nazionale, limitandosi a garantire temporaneamente la prosecuzione delle funzioni dell'organo nella composizione attualmente in carica.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

L'intervento normativo non presenta profili di interferenza con le competenze e le funzioni attribuite alle Regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali.

La disposizione interviene esclusivamente sulla durata in carica degli attuali componenti del Consiglio Universitario Nazionale, organo elettivo di rappresentanza del sistema universitario e di consulenza del Ministro dell'università e della ricerca, disponendo il differimento al 31 dicembre 2026 del termine previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 160 del 2024. La proposta normativa conferma, infatti, la mera sostituzione del termine vigente, senza modificare funzioni o competenze dell'organo. L'intervento non attribuisce nuove funzioni amministrative alle Regioni, alle Province autonome o agli enti locali, né modifica il vigente riparto delle competenze legislative e amministrative. Esso si limita ad assicurare la continuità temporanea dell'attività di un organo operante nell'ambito dell'ordinamento universitario statale e delle funzioni consultive esercitate nei confronti dell'Amministrazione centrale.

Non si rilevano, pertanto, effetti diretti sull'organizzazione o sull'esercizio delle funzioni delle autonomie territoriali, restando impregiudicate le competenze ad esse attribuite dalla Costituzione, dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

L'intervento normativo non presenta profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

La disposizione ha carattere esclusivamente ordinamentale e temporaneo e si limita a differire al 31 dicembre 2026 il termine di durata in carica degli attuali componenti del Consiglio Universitario Nazionale, al fine di assicurare la continuità delle funzioni consultive e propositive esercitate dall'organo nei confronti del Ministro dell'università e della ricerca.

L'intervento non determina alcuna riallocazione di funzioni amministrative tra i diversi livelli territoriali di governo, né incide sull'esercizio delle competenze attribuite alle Regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano o agli enti locali. Le funzioni interessate dalla disposizione continuano a essere esercitate nell'ambito dell'organizzazione statale e secondo l'assetto di competenze previsto dalla normativa vigente.

Non emergono, pertanto, profili rilevanti ai fini dell'applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, restando invariato il vigente riparto delle funzioni amministrative.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

L'intervento normativo non determina effetti di rilegificazione di materie precedentemente disciplinate da fonti di rango secondario e non incide su ambiti oggetto di delegificazione.

La disposizione interviene, mediante novella espressa, sull'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, limitandosi a differire dal 30 giugno 2026 al 31 dicembre 2026 il termine ivi previsto per la prosecuzione delle funzioni del Consiglio Universitario Nazionale nella composizione in carica e per la durata del mandato dei relativi componenti.

Considerata la natura legislativa della disposizione oggetto di modifica, il differimento del termine richiede un intervento di pari rango normativo e non può essere realizzato mediante fonti secondarie o strumenti di delegificazione.

Non ricorrono, pertanto, i presupposti per il ricorso a strumenti di semplificazione normativa o di delegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

È attualmente all'esame del Parlamento il disegno di legge governativo recante «*Riordino e riorganizzazione del Consiglio universitario nazionale*» (A.S. 1890), avente ad oggetto la revisione organica della disciplina del Consiglio Universitario Nazionale recata dalla legge 16 gennaio 2006, n. 18.

Il disegno di legge interviene sulla composizione, sull'organizzazione e sulle funzioni del CUN, al fine di adeguarne l'assetto al mutato quadro ordinamentale del sistema universitario.

L'intervento normativo in esame, pur riguardando il medesimo organo, presenta natura e finalità distinte, in quanto si limita a differire al 31 dicembre 2026 il termine previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 160 del 2024, al fine di assicurare la continuità delle funzioni del CUN nelle more della conclusione dell'iter parlamentare del citato disegno di legge e della successiva ricostituzione dell'organo.

Non si determinano, pertanto, sovrapposizioni normative tra i due interventi, risultando la disposizione in esame funzionalmente connessa alla fase transitoria che precede il completamento del processo legislativo di riordino.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano orientamenti giurisprudenziali consolidati specificamente riferiti al differimento del termine di durata in carica dei componenti del Consiglio Universitario Nazionale, né risultano pendenti giudizi di legittimità costituzionale aventi ad oggetto la medesima questione o questioni strettamente analoghe.

L'intervento, di carattere puntuale e temporaneo, si limita a prorogare fino al 31 dicembre 2026 la prosecuzione delle funzioni del CUN nella composizione in carica e il mandato degli attuali componenti, senza incidere sulla natura, sulle competenze o sulla disciplina sostanziale dell'organo.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

L'intervento normativo risulta compatibile con l'ordinamento dell'Unione europea. La disposizione ha carattere esclusivamente temporaneo e ordinamentale e interviene sulla durata in carica degli attuali componenti del Consiglio Universitario Nazionale, senza incidere su materie disciplinate dal diritto dell'Unione europea né sull'attuazione di direttive o regolamenti europei.

Il differimento del termine al 31 dicembre 2026 è finalizzato ad assicurare la continuità delle funzioni consultive e propositive esercitate dal CUN nei confronti del Ministro dell'università e della ricerca e non introduce disposizioni suscettibili di incidere sulle libertà fondamentali, sulla concorrenza, sulla disciplina degli aiuti di Stato o su altri ambiti regolati dall'ordinamento dell'Unione europea.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana aventi ad oggetto la disciplina della durata in carica dei componenti del Consiglio Universitario Nazionale o il differimento dei relativi termini.

L'intervento normativo presenta carattere puntuale e temporaneo e riguarda esclusivamente la prosecuzione delle funzioni del CUN nella composizione in carica e la durata del mandato dei relativi componenti, senza incidere sull'attuazione del diritto dell'Unione europea né su obblighi derivanti dai Trattati o dalla normativa europea.

Non si ravvisano, pertanto, profili suscettibili di determinare l'avvio o l'aggravamento di procedure di infrazione da parte della Commissione europea in relazione alla disposizione in esame.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

La disposizione interviene esclusivamente sulla disciplina nazionale concernente la durata in carica degli attuali componenti del Consiglio Universitario Nazionale e la prosecuzione temporanea delle funzioni dell'organo, senza incidere su obblighi derivanti da trattati o accordi internazionali cui la Repubblica italiana aderisce.

Il differimento del termine al 31 dicembre 2026 non modifica la disciplina dei rapporti internazionali in materia di istruzione superiore e ricerca, né incide sugli impegni assunti dall'Italia nell'ambito della cooperazione universitaria internazionale o del riconoscimento dei titoli accademici.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea né giudizi pendenti aventi specificamente ad oggetto la durata in carica dei componenti del Consiglio Universitario Nazionale o il differimento dei termini relativi al mandato dell'organo.

La disposizione in esame attiene all'organizzazione e alla continuità di funzionamento di un organo consultivo nazionale e non incide su ambiti disciplinati dal diritto dell'Unione europea né su situazioni giuridiche oggetto di specifici orientamenti della Corte di giustizia. Non emergono, pertanto, orientamenti giurisprudenziali o contenziosi pendenti dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea suscettibili di incidere sull'intervento normativo in esame.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo né giudizi pendenti aventi specificamente ad oggetto la durata in carica dei componenti del Consiglio Universitario Nazionale o il differimento dei termini relativi al mandato dell'organo.

L'intervento normativo, limitandosi a disporre la temporanea prosecuzione delle funzioni del CUN nella composizione in carica e la proroga del mandato dei relativi componenti, non incide sui diritti e sulle libertà tutelati dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Non emergono, pertanto, orientamenti giurisprudenziali o contenziosi pendenti dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo rilevanti ai fini dell'intervento normativo in esame.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Negli ordinamenti degli altri Stati membri dell'Unione europea non emergono modelli uniformi di disciplina relativi alla durata in carica o alla proroga del mandato di organi consultivi nazionali rappresentativi del sistema universitario assimilabili al Consiglio Universitario Nazionale.

La disciplina della composizione, della durata e delle modalità di funzionamento degli organismi nazionali di rappresentanza e consulenza del sistema universitario è rimessa agli ordinamenti dei singoli Stati membri, in relazione alle rispettive strutture istituzionali e ai modelli nazionali di organizzazione dell'istruzione superiore. L'intervento in esame, avente carattere puntuale e temporaneo, attiene esclusivamente alla continuità di funzionamento del Consiglio Universitario Nazionale e non presenta profili che richiedano un adeguamento a modelli regolatori europei.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non vengono introdotte nuove definizioni normative. La disposizione si limita a differire dal 30 giugno 2026 al 31 dicembre 2026 il termine previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, relativo alla prosecuzione delle funzioni del Consiglio Universitario Nazionale nella composizione in carica e alla durata del mandato dei relativi componenti.

Restano pertanto ferme le nozioni e le definizioni già utilizzate dalla normativa vigente in materia di Consiglio Universitario Nazionale.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi contenuti nella disposizione risultano corretti e aggiornati rispetto al quadro legislativo vigente.

In particolare, la novella individua puntualmente l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, quale disposizione oggetto di modifica, intervenendo esclusivamente sul termine ivi previsto.

Il riferimento normativo è formulato in modo puntuale e consente l'immediata individuazione della disposizione interessata dall'intervento. Non risultano richiami a disposizioni abrogate, superate o non coordinate con le modificazioni successivamente intervenute nel quadro normativo di riferimento.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

L'intervento normativo fa correttamente ricorso alla tecnica della novella legislativa, mediante modifica espressa dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199.

In particolare, la disposizione sostituisce puntualmente le parole «30 giugno 2026» con le parole «31 dicembre 2026», senza riprodurre o riformulare il restante contenuto della disposizione vigente.

La tecnica normativa utilizzata risulta coerente con il carattere circoscritto dell'intervento e consente di individuare con immediatezza la modifica apportata all'ordinamento, assicurando chiarezza e certezza del dato normativo.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Dall'analisi della disposizione non emergono effetti abrogativi impliciti rispetto alla normativa vigente.

L'intervento modifica espressamente l'articolo 5, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, mediante la sostituzione del termine «30 giugno 2026» con il termine «31 dicembre 2026». La novella produce esclusivamente l'effetto di differire il termine già previsto dalla disposizione vigente e non determina incompatibilità o sovrapposizioni con altre disposizioni dell'ordinamento tali da comportarne l'abrogazione implicita.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

L'intervento normativo non introduce disposizioni aventi efficacia retroattiva, né determina la reviviscenza di norme precedentemente abrogate o reca disposizioni di interpretazione autentica.

La disposizione produce effetti per il futuro, differendo dal 30 giugno 2026 al 31 dicembre 2026 il termine previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, e assicurando la prosecuzione delle funzioni del Consiglio Universitario Nazionale e del mandato degli attuali componenti fino alla nuova scadenza.

L'intervento si configura quale modifica espressa e temporalmente circoscritta della disciplina vigente e non introduce deroghe ulteriori rispetto alla specifica disciplina transitoria già recata dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 160 del 2024.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe legislative aperte aventi ad oggetto la proroga della durata in carica dei componenti del Consiglio Universitario Nazionale o il differimento del termine previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199.

L'intervento normativo opera direttamente sulla disciplina vigente e non si sovrappone a disposizioni di delega legislativa, né incide sull'esercizio di deleghe a carattere integrativo o correttivo.

Il disegno di legge governativo recante «*Riordino e riorganizzazione del Consiglio universitario nazionale*» (A.S. 1890), attualmente all'esame del Parlamento, reca una disciplina di riordino dell'organo e non costituisce una delega legislativa sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

L'intervento normativo non prevede né richiede l'adozione di successivi provvedimenti attuativi.

La disposizione è immediatamente applicabile e produce direttamente l'effetto di differire al 31 dicembre 2026 il termine previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, assicurando la prosecuzione delle funzioni del Consiglio Universitario Nazionale nella composizione in carica e del mandato dei relativi componenti.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

Sono stati utilizzati i dati e degli elementi conoscitivi acquisiti dalle competenti strutture del Ministero dell'università e della ricerca, con particolare riferimento all'attività istituzionale svolta dal Consiglio Universitario Nazionale e alla dimensione del sistema universitario interessato dalle relative funzioni consultive.

Sono stati, in particolare, considerati gli elementi relativi al volume dell'attività consultiva del CUN, che esprime annualmente oltre 2.000 pareri, nonché i dati concernenti l'offerta formativa universitaria, composta da circa 5.500 corsi di studio, nell'ambito della quale il Consiglio è chiamato a valutare annualmente circa 200 ordinamenti relativi a nuovi corsi e circa 500 modifiche di ordinamenti già attivi. Tali elementi risultano dall'istruttoria svolta dalla competente Direzione generale del Ministero.

I dati e le informazioni acquisiti risultano pertinenti e adeguati a rappresentare la rilevanza delle funzioni esercitate dal CUN e gli effetti che una soluzione di continuità nell'attività dell'organo potrebbe determinare sui procedimenti amministrativi interessati.

Disposizioni in materia di difesa: Articolo 7, commi 16 e 17 (*Misure urgenti in materia di giustizia, sicurezza pubblica e difesa nazionale*).

Referente dell'amministrazione competente: Ufficio Legislativo del Ministro della difesa.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

La disposizione reca misure urgenti volte a introdurre disposizioni urgenti per la funzionalità delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari nonché integrare le materie oggetto delle procedure negoziali per il personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento civile, delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate.

Gli interventi sono coerenti con il programma normativo del Governo (vds. decreto-legge n. 132 del 2023, decreto legislativo n. 192 del 2023, decreto-legge n. 61 del 2024, d.m. n. 75 del 2024, legge n. 50 del 2025 e decreto legislativo 19 febbraio 2025, n. 14).

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Comma 16

Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante *Codice dell'ordinamento militare* (in particolare, Libro quarto, titolo IX, Capo III).

La legge 28 aprile 2022, n. 46 recante *Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo*, nel rimuovere il divieto di associazione sindacale, ha riconosciuto agli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare il diritto di libera organizzazione sindacale, nel rispetto dei doveri e dei principi previsti dall'articolo 52 della Costituzione, dettando norme sull'esercizio della libertà sindacale e conferendo la delega al Governo per il coordinamento normativo. In attuazione della delega conferita dall'articolo 16, comma 1, lettere d) ed e), della legge n. 46 del 2022, è stato emanato il decreto legislativo 25 novembre 2022, n. 206 recante *Disposizioni di adeguamento delle procedure di contrattazione per il personale delle forze armate e delle forze di polizia a ordinamento militare, nonché per l'istituzione delle relative aree negoziali per i dirigenti*.

Il decreto legge 29 settembre 2023, n. 132 recante *Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali*, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170 (in particolare l'articolo 12 *Proroga del termine in materia di rappresentatività delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari*).

Il decreto legislativo 24 novembre 2023, n. 192, recante *Disposizioni per il riassetto della legge 28 aprile 2022, n. 46, nel codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e per il coordinamento normativo delle ulteriori disposizioni legislative che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettere a), b) e c), della medesima legge n. 46 del 2022* ha poi riassetto le disposizioni della legge n. 46 del 2022 nel codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.

Il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 102 recante *Disposizioni urgenti in materia di termini normativi*, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15 (in particolare l'articolo 9, commi 3 e 4).

Il decreto-legge 9 maggio 2024, n. 61, recante *Disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate*, convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 2024, n. 96.

Il decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 9 aprile 2024, n. 75 recante Regolamento recante le modalità di costituzione e funzionamento delle Commissioni centrali e periferiche di conciliazione per la risoluzione in via bonaria delle controversie sindacali.

La legge 15 aprile 2025, n. 50 recante Disposizioni per l'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché di proroga della delega di cui all'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46.

Il decreto legislativo 19 febbraio 2025, n. 14 recante Disposizioni per disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio dell'attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente, ai sensi dell'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46.

Comma 17

Decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il provvedimento incide direttamente sul decreto legislativo n. 66 del 2010 e sul decreto legislativo n. 95 del 2017, per raggiungere gli obiettivi di cui al precedente punto n. 1.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

La disposizione non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

La disposizione recata dal provvedimento disciplina materie attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'intervento regolatorio in esame è compatibile e rispetta i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevede né determina, neppure in via indiretta, adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

È stata verificata positivamente l'assenza di rilegificazioni ed esclusa la possibilità di delegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano attualmente all'esame del Parlamento progetti di legge concernenti analoga materia.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità riguardanti disposizioni di contenuto analogo a quello previsto dal provvedimento.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea

Le disposizioni del provvedimento non si pongono in contrasto con la normativa comunitaria.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti procedure d'infrazione vertenti sulla medesima o analoga materia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

La disposizione non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano posizioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sulle materie oggetto delle disposizioni.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano posizioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sulle materie oggetto delle disposizioni.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

La disciplina prevista dalle disposizioni risulta coerente con le linee prevalenti della regolamentazione adottata sul medesimo oggetto dagli Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

La disposizione non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nell'articolo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

È stata utilizzata la tecnica della novella legislativa e per il dettaglio si rimanda al punto n. 3 della Parte I.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Dalle disposizioni del provvedimento non conseguono effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il provvedimento non prevede disposizioni aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*
Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*
Non sono previsti successivi atti attuativi.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

La materia oggetto della disposizione non richiede la verifica in titolo, né la richiesta di elaborazioni statistiche. In ogni caso il controllo e il monitoraggio dell'intervento saranno effettuati dall'Amministrazione competente.

Disposizioni in materia di disabilità: Articolo 9 (*Disposizioni urgenti in materia di disabilità*).

Referente dell'amministrazione competente: Settore Legislativo del Ministro per le disabilità.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

L'intervento è finalizzato ad adeguare, per l'esercizio 2026, l'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, all'effettivo fabbisogno emerso in sede di prima attuazione della riforma sulla condizione di disabilità, e a destinare le risorse conseguentemente rese disponibili al rafforzamento del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, commi 210 e 211, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, assicurando altresì, per l'anno 2027, la necessaria copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

L'intervento risulta pienamente coerente con gli indirizzi programmatici del Governo in materia di inclusione e non discriminazione delle persone con disabilità, che hanno trovato attuazione organica nella riforma di cui alla legge delega 22 dicembre 2021, n. 227 e al relativo decreto legislativo attuativo n. 62 del 2024, nonché con gli impegni assunti nell'ambito della Missione 5 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che annovera tra i propri obiettivi il rafforzamento del sistema di inclusione sociale delle persone con disabilità.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo di riferimento è costituito, in primo luogo, dalla legge 22 dicembre 2021, n. 227, recante delega al Governo in materia di disabilità, e dal relativo decreto legislativo attuativo 3 maggio 2024, n. 62, che ha ridefinito la nozione di condizione di disabilità, il procedimento di valutazione di base e di valutazione multidimensionale, nonché l'istituto dell'accomodamento ragionevole; l'articolo 9, comma 7, del predetto decreto reca l'autorizzazione di spesa per le connesse spese di funzionamento, già incrementata dall'articolo 9-bis del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71.

In secondo luogo, rilevano l'articolo 1, commi 210-216, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024), istitutivo del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, già oggetto di successivi

incrementi ad opera del citato decreto-legge n. 71 del 2024, nonché l'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), istitutivo del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità, utilizzato quale fonte di copertura per l'onere relativo al 2027. Rileva, infine, sul piano della disciplina contabile generale, l'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in tema di copertura finanziaria delle leggi.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.*

Il comma 1 incide, mediante novella testuale, sull'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo n. 62 del 2024, sostituendo l'importo dell'autorizzazione di spesa ivi previsto per l'anno 2026. I commi 2 e 3 non modificano testualmente le disposizioni richiamate, ma incidono sulle dotazioni finanziarie, rispettivamente, del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità (articolo 1, commi 210 e 211, della legge n. 213 del 2023) e del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità (articolo 1, comma 178, della legge n. 234 del 2021), secondo la consolidata tecnica redazionale utilizzata per gli interventi di variazione delle dotazioni di fondi già istituiti a legislazione vigente, che non richiede la sostituzione testuale delle disposizioni istitutive.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

L'intervento è coerente con l'articolo 3, secondo comma, e con l'articolo 38 della Costituzione, in quanto diretto ad assicurare la continuità e l'adeguatezza delle risorse destinate alle politiche di inclusione, accessibilità e sostegno delle persone con disabilità. Sotto il profilo della compatibilità con l'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, la disposizione reca puntuale indicazione, per ciascuna delle annualità 2026 e 2027, dei mezzi di copertura degli oneri derivanti dall'incremento del Fondo unico per l'inclusione, in conformità all'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, sicché non si ravvisano profili di incompatibilità con il principio dell'equilibrio di bilancio.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

La materia incisa attiene alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e rientra pertanto nella competenza legislativa esclusiva dello Stato. La disposizione non incide direttamente sulle funzioni amministrative delle regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale, e degli enti locali, i quali intervengono, quali soggetti attuatori e beneficiari di quota parte delle risorse del Fondo unico per l'inclusione, secondo le procedure di riparto già disciplinate dalla legislazione vigente (articolo 1, comma 214, della legge n. 213 del 2023), che prevedono l'adozione dei relativi decreti di riparto sentita la Conferenza unificata, a garanzia del principio di leale collaborazione.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Il modello di finanziamento tramite Fondo unico statale, con successivo riparto a regioni, enti locali ed enti del Terzo settore secondo le rispettive competenze e capacità amministrative, risulta coerente con i principi di sussidiarietà (anche orizzontale, tramite il coinvolgimento degli enti del Terzo settore nella realizzazione delle iniziative finanziate), differenziazione e adeguatezza, in quanto assicura l'uniformità dei livelli di tutela su tutto il territorio nazionale, rimettendo alle amministrazioni territorialmente competenti l'attuazione concreta degli interventi in relazione alle specificità dei rispettivi contesti.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

La disposizione non determina fenomeni di rilegificazione, non intervenendo su materie suscettibili di disciplina regolamentare, ma limitandosi a rimodulare importi di autorizzazioni di spesa e dotazioni di fondi

già previsti da fonti di rango primario. Non si ravvisano, pertanto, margini per il ricorso a strumenti di delegificazione, trattandosi di disposizioni di natura strettamente finanziario-contabile.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Alla data di redazione della presente analisi, non risultano all'esame del Parlamento progetti di legge vertenti sulla specifica materia oggetto dell'intervento (rimodulazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo n. 62 del 2024 e conseguente incremento del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità). Si segnala, in via generale, che la materia della disabilità è oggetto di costante attenzione parlamentare, anche in sede di esame dei provvedimenti di manovra di finanza pubblica, senza che risultino, allo stato, iniziative legislative aventi il medesimo specifico oggetto.

9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi di legittimità costituzionale aventi ad oggetto le specifiche disposizioni finanziarie richiamate dal presente intervento.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

La definizione delle politiche nazionali in materia di disabilità e l'allocazione delle relative risorse finanziarie rientrano nella competenza degli Stati membri. L'intervento risulta comunque coerente con la Strategia dell'Unione europea per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 e non contrasta con alcuna disposizione del diritto dell'Unione europea, non venendo in rilievo, nella fattispecie, profili di armonizzazione normativa.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti dello Stato italiano aventi ad oggetto la specifica materia disciplinata dalla disposizione in esame.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

L'intervento risulta pienamente coerente con gli obblighi assunti dall'Italia in forza della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18, in quanto diretto a rafforzare le risorse destinate all'attuazione dei principi di inclusione, accessibilità e non discriminazione ivi sanciti, nonché a garantire la sostenibilità finanziaria della riforma nazionale sulla condizione di disabilità, attuativa dei medesimi principi convenzionali.

13) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti, né si ha notizia di, giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea aventi ad oggetto la specifica materia disciplinata dalla disposizione in esame.

14) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo aventi ad oggetto le specifiche disposizioni finanziarie in esame.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Trattandosi di disposizione di carattere contabile-finanziario relativa alla rimodulazione di risorse interne allo Stato italiano, non si rilevano specifici termini di comparazione con la regolamentazione di altri Stati membri. Sul piano generale, si osserva che diversi Stati membri dell'Unione europea, tra cui Germania, Francia e Spagna, adottano, analogamente all'Italia, sistemi di valutazione della disabilità fondati sulla Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) elaborata dall'Organizzazione mondiale della sanità, cui si ispira la riforma di cui al decreto legislativo n. 62 del 2024.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

La disposizione non introduce nuove definizioni normative, limitandosi a modificare l'importo di un'autorizzazione di spesa e le dotazioni finanziarie di fondi già esistenti e definiti dalla legislazione vigente.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi contenuti nella disposizione sono stati verificati e risultano corretti. In particolare: l'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, reca l'autorizzazione di spesa oggetto di modifica, già rideterminata dall'articolo 9-bis del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71; l'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, istituisce il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, la cui dotazione risulta già stata oggetto di successivi incrementi ad opera del medesimo decreto-legge n. 71 del 2024.

L'articolo 1, comma 211, secondo periodo, della legge n. 213 del 2023, disciplina la specifica quota di risorse aggiuntive, rispetto alla dotazione ordinaria del Fondo, richiamata dal comma 2 dell'articolo in esame; l'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, reca l'istituzione del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità, utilizzato quale fonte di copertura secondo una tecnica già impiegata in analoghi interventi normativi nella medesima materia.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Il comma 1 fa corretto ricorso alla tecnica della novella legislativa, disponendo la sostituzione testuale delle parole recanti l'importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo n. 62 del 2024. I commi 2 e 3, non modificando testualmente le disposizioni istitutive dei fondi richiamati ma limitandosi a incrementarne o ridurne la dotazione finanziaria, non richiedono, secondo la prassi redazionale consolidata, il ricorso alla tecnica della novella.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non si rilevano effetti abrogativi, impliciti o espliciti, di disposizioni vigenti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

La disposizione non ha effetto retroattivo, producendo i propri effetti sugli esercizi finanziari 2026 e 2027; non determina alcuna reviviscenza di norme precedentemente abrogate; non reca disposizioni di interpretazione

autentica; non introduce deroghe alla normativa vigente ulteriori rispetto alla modifica testuale espressamente disposta dal comma 1.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non si rilevano deleghe legislative aperte vertenti sulla medesima materia.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

Il riparto delle risorse incrementali del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità continuerà ad essere disposto, secondo la disciplina ordinaria già vigente e non modificata dal presente intervento, con uno o più decreti dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri competenti per materia, sentita la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 1, comma 214, della legge n. 213 del 2023. Non si rende pertanto necessaria l'adozione di nuovi e distinti atti attuativi specificamente riferiti alla presente disposizione, la quale si limita a incidere sull'entità delle risorse disponibili nell'ambito di procedure già disciplinate e a termini già vigenti.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

Ai fini della rideterminazione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 sono stati utilizzati i dati di monitoraggio finanziario e gestionale relativi allo stato di attuazione del procedimento di valutazione di base disciplinato dal decreto legislativo n. 62 del 2024, resi disponibili dall'INPS e dalle amministrazioni competenti. Non si ravvisa la necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica ulteriori ed apposite elaborazioni statistiche, risultando i dati già disponibili sufficienti a supportare la valutazione posta a fondamento dell'intervento.

Disposizioni in materia di imprese: Articolo 11 (*Misure in materia di impianti di interesse strategico nazionale*).

Referente dell'amministrazione competente: Ufficio Legislativo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

L'articolo introduce nell'art. 29 della legge n. 89/2025 («economia dello spazio») i commi 2-bis e 2-ter, per disciplinare il periodo transitorio fino all'adozione dei decreti attuativi ex art. 13, esentando temporaneamente dal regime autorizzatorio le attività svolte in base a contratti già stipulati alla entrata in vigore della suddetta legge. L'obiettivo è garantire certezza giuridica agli operatori senza ostacolare lo sviluppo della *space economy*.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Riferimento è la legge 13 giugno 2025, n. 89: art. 4 (regime autorizzatorio), artt. 5-6 (requisiti, rinviati ai decreti ex art. 13), art. 21 (obblighi assicurativi), art. 29 (norme transitorie, oggetto della novella).

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

La disposizione novella l'articolo 29 della legge n. 89 del 2025, mediante l'inserimento dei commi 2-bis e 2-ter e la modifica della relativa rubrica, al fine di raggiungere gli obiettivi di cui alla precedente punto n. 1.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Nessun profilo di contrasto: la materia rientra nella competenza legislativa esclusiva statale (art. 117, co. 2, Cost. – rapporti internazionali, ordinamento civile, difesa) e la disciplina transitoria risponde a criteri di ragionevolezza e proporzionalità.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Nessuna incidenza: la materia è di competenza statale esclusiva e non coinvolge funzioni regionali o degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Coerente: trattandosi di funzioni di rilievo unitario nazionale, la loro allocazione in capo agli organi statali è conforme ai principi dell'art. 118, co. 1, Cost.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Nessuna rilegificazione: si utilizza la tecnica della novella su norma primaria già esistente, mantenendo il rinvio alla fonte secondaria (DPCM ex art. 13) per la disciplina di dettaglio.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano, allo stato, progetti di legge vertenti sulla medesima materia.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano giudizi di legittimità costituzionale pendenti. Rilevano, sul tema della *vacatio legis* dei regolamenti, i pareri del Consiglio di Stato n. 1374/2020 e n. 1571/2024, in conformità ai quali è stata dettata una disciplina di rango legislativo per disciplinare la *vacatio legis* dei DPCM previsti dall'articolo 13.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

Nessun profilo di incompatibilità: la materia non è armonizzata a livello UE e la disposizione regola solo l'efficacia temporale del regime autorizzatorio interno.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione sulla materia disciplinata.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

La disposizione è coerente con la Convenzione di Londra/Mosca/Washington del 1972 sulla responsabilità per danni da oggetti spaziali (ratificata con l. n. 426/1976): mantiene fermo l'obbligo assicurativo ex art. 21 anche nel periodo di esenzione dall'autorizzazione, a tutela dell'Italia quale «Stato di lancio».

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano giudizi pendenti innanzi alla Corte di giustizia UE sulla materia.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano giudizi pendenti innanzi alla CEDU sulla materia.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Non emergono elementi di comparazione dalla documentazione disponibile.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Nessuna nuova definizione introdotta.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti (artt. 4, 13, 18-20, 21 della l. n. 89/2025) sono corretti e aggiornati, trattandosi di legge non ancora oggetto di modifiche.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

La disposizione utilizza correttamente la tecnica della novella, modificando puntualmente l'art. 29 della l. n. 89/2025.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Nessun effetto abrogativo implicito.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il comma 2-bis ha natura derogatoria (esenzione temporanea dal regime autorizzatorio per contratti già stipulati), ma non ha effetto retroattivo né determina reviviscenza di norme abrogate o interpretazione autentica.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Nessuna delega aperta; resta fermo il rinvio ai DPCM attuativi già previsti dall'art. 13 della l. n. 89/2025.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

La disciplina di dettaglio resta demandata ai DPCM ex art. 13, data la complessità tecnica della materia. Il nuovo comma 2-ter fissa la loro entrata in vigore a 90 giorni dalla loro pubblicazione (in deroga ai 15 giorni ordinari), termine congruo per consentire l'adeguamento tecnico degli operatori.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

Non necessari: la disposizione ha natura ordinamentale e transitoria e non presuppone dati statistici.

Disposizioni in materia di protezione civile: **Articoli 12** (*Contributi per l'autonoma sistemazione in conseguenza degli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026*), **13** (*Misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili in conseguenza degli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026*), **14** (*Contributi per il ripristino e la riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio nell'area dei Campi Flegrei in conseguenza degli eventi sismici verificatisi fino al maggio 2026*), **15** (*Contributi per l'autonoma sistemazione in conseguenza degli eventi sismici verificatisi fino al maggio 2026*), **16** (*Misure urgenti per il potenziamento della risposta operativa di protezione civile*), **17** (*Misure urgenti per il potenziamento dell'azione commissariale nell'area dei Campi Flegrei e misure urgenti per il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche*), **18** (*Disposizioni per assicurare la ricostruzione post sisma nel centro Italia*), **19** (*Primo cratere*), **20** (*Interventi per lo sviluppo economico e sociale dei territori del centro Italia colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016*), **21** (*Strutture emergenziali realizzate a seguito del sisma Centro Italia 2016*), **22** (*Rimodulazioni dei contributi per il completamento delle ricostruzioni post-sisma*), **23** (*Misure urgenti per la prima applicazione del ruolo degli esperti catastrofali*), **24, commi 1, 2** (*Misure urgenti per il funzionamento dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee*).

Referente dell'amministrazione competente: Settore Legislativo del Ministro della protezione civile e le politiche del mare.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

L'iniziativa normativa, di cui al capo II, si rende necessaria per fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei, recando misure urgenti in favore dei soggetti danneggiati dai sismi verificatisi a partire dal 20 maggio 2024: si tratta degli eventi sismici del 20 maggio 2024, del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025, dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025, del 21 maggio 2026 nonché del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026.

Anche alla luce degli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026, occorre adottare interventi ulteriori rispetto a quelli previsti dal decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, dal decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207 e dal decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101.

In particolare, l'obiettivo generale è quello di garantire ulteriori misure di sostegno ai soggetti che hanno subito danni in conseguenza del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei. Gli obiettivi specifici sono quelli di assicurare l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari destinatari di provvedimenti di sgombero delle proprie abitazioni, il ripristino degli immobili e la riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio nell'area dei Campi Flegrei, il rafforzamento dell'azione del Commissario per l'area dei Campi Flegrei e il potenziamento della capacità amministrativa degli enti pubblici interessati.

L'intervento normativo, infatti, provvede:

- allo stanziamento di 100 milioni di euro in due anni per contributi per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili, in conseguenza degli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026;
- alla previsione, fino al 31 dicembre 2027, di contributi per l'autonoma sistemazione in favore dei nuclei familiari destinatari di provvedimenti di sgombero per inagibilità della propria abitazione, in conseguenza dei sismi verificatisi a partire dal maggio 2025;
- alla proroga, al 31 dicembre 2027, del contributo per l'autonoma sistemazione già riconosciuto ai nuclei familiari destinatari di provvedimenti di sgombero per inagibilità della propria abitazione, in conseguenza dei sismi del 20 maggio 2024 e del marzo 2025;

- al potenziamento della risposta operativa di protezione civile, mediante la previsione di procedure di stabilizzazione del personale assunto per fronteggiare il fenomeno bradisismico e il finanziamento di nuove assunzioni presso il Comune di Monte di Procida;
- al potenziamento dell'azione commissariale nell'area dei Campi Flegrei, con riferimento agli interventi urgenti relativi alla mitigazione del rischio da crollo dei costoni rocciosi finalizzati all'allontanamento della popolazione, ai centri operativi comunali di protezione civile e alle aree comunali di attesa e di raccolta funzionali alla pianificazione di protezione civile nell'area dei Campi Flegrei;
- allo stanziamento di risorse dedicate per interventi di ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche.

Il capo III reca misure urgenti per la prevenzione sismica e la ricostruzione post-calamità.

Nell'ambito dei processi emergenziali e di ricostruzione ancora in corso si rende necessario intervenire con urgenza per assicurare la prosecuzione delle attività di ricostruzione nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

In particolare, occorre dare certezze e promuovere l'accelerazione del processo di ricostruzione, garantendo la continuità del quadro giuridico e amministrativo nella fase di transizione conseguente alla cessazione dello stato di emergenza, fissata al 31 dicembre 2026. Risulta necessario inoltre intervenire per assicurare lo sviluppo economico dei territori per evitarne lo spopolamento.

A tali fini, si prevede la proroga della gestione commissariale per la ricostruzione fino al 31 dicembre 2029 e si regola il trasferimento delle funzioni, insuscettibili di rientro in ordinario, dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri al Commissario straordinario alla ricostruzione. Si detta, inoltre, un apposito regime per le strutture emergenziali realizzate a seguito del sisma Centro Italia 2016 e si individua il primo cratere tenendo conto dei gravi effetti prodotti dal sisma. Sono previste anche misure per accelerare interventi di ricostruzione individuati secondo criteri di urgenza, indifferibilità e priorità.

Il capo III reca, altresì, alcune misure sulle politiche del mare, in particolare, al fine di assicurare la prima operatività dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee.

L'intervento risulta coerente con il programma di Governo, in relazione all'esigenza di assicurare gli interventi urgenti volti a fronteggiare gli effetti del fenomeno bradisismico, all'accelerazione dei processi di ricostruzione post-calamità e all'avvio dell'operatività dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee nell'ambito delle politiche della dimensione subacquee attuate con legge n. 9 del 2026.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

In relazione al capo II, l'intervento normativo si inserisce nel seguente quadro normativo:

- regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante "Approvazione del testo del Codice civile", in particolare gli articoli 1117, 1128, 1130, 1131 e 1135;
- decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante "Codice della protezione civile";
- decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, recante "Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei";
- decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, recante "Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile e di coesione", abrogato dall'articolo 1, comma 2, della legge 8 agosto 2024, n. 111, a decorrere dal 10 agosto 2024, e le cui disposizioni sono state trasposte nel decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito con modificazioni dalla citata legge 8 agosto 2024, n. 111;
- legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027", e, in particolare, l'articolo 1, commi da 644 a 646 e da 694 a 702;
- decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile".

In relazione al capo III, l'intervento normativo si inserisce nel seguente quadro normativo:

- decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
- decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";
- legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" e, in particolare, l'articolo 1, commi 140 e 362;
- decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo", in particolare l'articolo 46 in materia di Zona Franca Urbana;
- decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante "Codice della protezione civile";
- decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, recante "Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi sismici e di protezione civile";
- decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici" e, in particolare, l'articolo 37;
- regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027" e, in particolare, l'articolo 1, commi 645 e 646;
- legge 18 marzo 2025, n. 40, recante la "Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità";
- legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028" e, in particolare, l'articolo 1, commi, 570, 571, 590, 616 e 617;
- decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2026, n. 59, recante "Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile";
- legge 26 gennaio 2026, n. 9, recante "Disposizioni in materia di sicurezza delle attività subacquee";
- legge 7 maggio 2026, n. 70, recante "Valorizzazione della risorsa mare".

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

In relazione al capo II, le disposizioni relative alle misure straordinarie per il patrimonio edilizio nei Campi Flegrei incidono sull'articolo 9-sexies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111 e sull'articolo 12 del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101, consentendo la destinazione delle risorse già stanziare per contributi per l'autonoma sistemazione e per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili, anche in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità in conseguenza degli eventi sismici verificatisi nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025 nonché dell'evento sismico del 21 maggio 2026.

Le disposizioni modificano, altresì:

- a) l'articolo 1, comma 695, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, al fine di assicurare l'incremento, dal 50 al 70 per cento, della contribuzione statale in relazione ai contributi per la riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio privato;
- b) l'articolo 6 del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, per assicurare il potenziamento della riposta operativa territoriale di protezione civile, in relazione al Comune di Monte di Procida;

e) l'articolo 9-ter del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, per il potenziamento dell'azione commissariale nell'area dei Campi Flegrei.

In relazione al capo III, le modifiche normative incidono sui seguenti atti normativi:

- decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016"* (cfr. novella agli articoli 30, comma 14, e 34);
- decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, recante *"Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno"*;
- decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 recante *"Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo."*;
- la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027"*;
- legge 18 marzo 2025, n. 40, recante *"Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità."*;
- legge 30 dicembre 2025 n. 199, recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028"* (cfr. novella all'articolo 1, comma 617);
- legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026"*;
- legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019"*;
- decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2026, n. 59, recante *"Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile"* (cfr. novella all'articolo 19);
- legge 26 gennaio 2026, n. 9 (cfr. novella agli articoli 7 e 33).

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Le disposizioni in esame non risultano incompatibili con i principi costituzionali, tendendo a garantire (tra gli altri) il buon andamento amministrativo ex art. 97 Cost. Viene inoltre rispettato l'articolo 117, comma 3 della Costituzione, stante l'esigenza di assicurare una disciplina unitaria degli interventi di protezione civile e ricostruzione post-calamità, nel rispetto del principio di leale collaborazione.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non si rilevano profili di incompatibilità tra le disposizioni in esame e le competenze e le funzioni normative delle Regioni e degli altri enti territoriali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Non si rilevano profili di incompatibilità tra le disposizioni in esame e i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione, né con l'autonomia costituzionalmente garantita alle Regioni e agli altri enti territoriali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

In relazione alle disposizioni in esame non si rilevano profili di rilegificazione, né di interventi di delegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risulta sussistano progetti di legge vertenti sugli specifici oggetti regolati dalle disposizioni in esame.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano decisioni giurisprudenziali o giudizi di costituzionalità pendenti sulla specifica materia oggetto delle disposizioni in esame.

La giurisprudenza costituzionale formatasi in materia (cfr. Corte cost. 2 dicembre 2019, n. 246) ha comunque precisato che:

- in caso di calamità di ampia portata, riconosciuta con la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, è possibile la chiamata in sussidiarietà di funzioni amministrative mediante la loro allocazione a livello statale;
- le norme sismiche dettano una disciplina unitaria a tutela dell'incolumità pubblica, mirando a garantire, per ragioni di sussidiarietà e di adeguatezza, una normativa unica, valida per tutto il territorio nazionale;
- nelle materie di competenza concorrente possono essere attribuite funzioni amministrative a livello centrale allo scopo di individuare norme di natura tecnica che esigono scelte omogenee su tutto il territorio nazionale;
- la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato, deve prevedere un idoneo coinvolgimento delle Regioni: da una parte, la chiamata in sussidiarietà a livello centrale di funzioni amministrative in materia di "protezione civile" in caso di emergenza di rilievo nazionale richiede il rispetto del principio di leale collaborazione; dall'altra parte, tale necessario coinvolgimento viene in rilievo anche perché l'avvio della ricostruzione incrocia altresì la competenza concorrente delle Regioni in materia di "governo del territorio".

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea

Non si rilevano profili di incompatibilità delle disposizioni in esame con l'ordinamento dell'Unione europea. A tal fine viene previsto che le ordinanze commissariali di cui all'articolo 18, comma 4, sono adottate in deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, non potendo, pertanto, definirsi un assetto di interessi incompatibile con quello prescritto a livello unionale.

Parimenti, le agevolazioni di cui all'articolo 19 "Primo Cratere" sono concesse nei limiti del regolamento UE n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 che riguarda l'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea sugli aiuti "de minimis" e del regolamento UE n. 1408 del 2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 sempre sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato in materia di aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure d'infrazione su questioni specificamente oggetto delle disposizioni in esame.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Le disposizioni in esame non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Allo stato attuale non si ha notizia di elementi rilevanti sulle questioni specificamente oggetto delle disposizioni in esame.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Allo stato attuale non si ha notizia di elementi rilevanti sulle questioni specificamente oggetto delle disposizioni in esame.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Considerata la specificità della materia oggetto delle disposizioni in esame, non si hanno indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione negli altri Stati membri dell'Unione Europea sul medesimo oggetto.

In ogni caso, si fa riferimento al regolamento UE n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 che riguarda l'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea sugli aiuti "de minimis" e del regolamento UE n. 1408 del 2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 sempre sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato in materia di aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Le disposizioni in esame non introducono nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli in esame.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Le disposizioni in esame recano alcune novelle legislative.

In particolare, si segnalano, per rilevanza, le novelle riguardanti:

a) l'articolo 1, comma 695, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, al fine di assicurare l'incremento, dal 50 al 70 per cento, della contribuzione statale in relazione ai contributi per la riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio privato;

b) l'articolo 6 del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, per assicurare il potenziamento della riposta operativa territoriale di protezione civile, in relazione al Comune di Monte di Procida;

c) l'articolo 9-ter del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, per il potenziamento dell'azione commissariale nell'area dei Campi Flegrei;

d) gli articoli 30, comma 14, e 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in relazione alla cancellazione dall'Anagrafe degli esecutori e dall'elenco speciale dei professionisti abilitati di coloro che abbiano dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o incarico professionale;

e) l'articolo 1, comma 617, della legge 30 dicembre 2025 n. 199, per assicurare rimodulazioni dei contributi per il completamento delle ricostruzioni post-sisma;

f) l'articolo 19 del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2026, n. 59, per assicurare, durante la fase di prima applicazione del ruolo degli esperti catastrofali, la presenza di un congruo numero di esperti nelle attività di accertamento e di stima economica dei danni catastrofali, tenendo conto dei requisiti esperienziali e professionali posseduti;

g) gli articoli 7 e 33 della legge 26 gennaio 2026, n. 9, per garantire la prima operatività dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'articolo 21 abroga l'articolo 1, comma 750, della legge 27 dicembre 2017, n. 205

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

L'articolo 15 garantisce la concessione di contributi per l'autonoma sistemazione in conseguenza degli eventi sismici verificatisi fino al maggio 2026. Per quanto attiene a norme di interpretazione autentica, all'articolo 14, comma 2, viene chiarita la disciplina applicabile in caso di domande di contributo, di cui agli articoli 9-novies del decreto-legge n. 76 del 2024 e 12 del decreto-legge n. 65 del 2025, per interventi incidenti sulle parti comuni di edifici condominiali.

Per quanto concerne le disposizioni derogatorie rispetto alla normativa vigente si segnalano quelle che riguardano la ricostruzione post sisma nel centro Italia del 2016 di cui all'articolo 18, in particolare:

- il comma 4, in forza del quale il Commissario straordinario può adottare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente nel rispetto delle disposizioni penali, dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;
- il comma 6, che consente al Commissario straordinario per il sisma 2016 di finanziare in via immediata, anche in deroga al Codice dei contratti pubblici, le sole attività di progettazione degli interventi di ricostruzione più urgenti.

L'articolo 21 consente di rendere permanenti le strutture emergenziali realizzate a seguito del sisma Centro Italia 2016 e le relative opere di urbanizzazione, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, anche in deroga alle vigenti disposizioni urbanistiche.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non sussistono deleghe aperte sulle specifiche disposizioni oggetto dell'intervento normativo, anche a carattere integrativo o correttivo. Si rileva che, in relazione alla complessiva materia della protezione civile, pende la delega di cui all'articolo 18 della legge n. 167 del 2025.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

In relazione alle disposizioni di cui al capo II, con particolare riguardo alla concessione dei contributi per il ripristino e la riqualificazione sismica, si prevede che il termine per la presentazione delle domande di contributo è fissato secondo le modalità stabilite con delibera della Giunta comunale. L'attribuzione di tale competenza ai Comuni è necessaria per salvaguardare gli ambiti di autonomia organizzativa delle Amministrazioni locali.

Sempre in relazione al capo II, la definizione degli interventi infrastrutturali è rimessa alla competenza del Commissario straordinario per l'area dei Campi Flegrei, ai fini della predisposizione di apposito programma di interventi. La previsione di un atto programmatico attuativo è necessaria per assicurare un approfondimento in sede amministrativa delle esigenze infrastrutturali da valutare e realizzare.

In relazione alle disposizioni di cui al capo III, con specifico riferimento alla ricostruzione post sisma del centro Italia del 2016, l'articolo 18 prevede che, in vista della scadenza dello stato di emergenza al 31 dicembre 2026 nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dai terremoti del 24 agosto 2016, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto, con uno o più decreti del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, si provvede alla disciplina del passaggio delle attività e delle funzioni di protezione civile che si intende trasferire al medesimo Commissario straordinario del Governo e delle relative risorse finanziarie.

Il termine di novanta giorni appare congruo in considerazione della complessità degli accertamenti da svolgere e dell'esigenza di assicurare il trasferimento delle funzioni in tempo utile prima della scadenza dello stato di emergenza. La previsione di un decreto attuativo è necessaria per assicurare un approfondimento in sede amministrativa delle attività di protezione civile insuscettibili di rientro in ordinario, da trasferire alla competenza commissariale.

Sempre in relazione al capo III, la definizione degli interventi per lo sviluppo è rimessa alla competenza del Commissario straordinario del Governo, ai fini dell'approvazione di apposito programma di interventi. La previsione di un atto programmatico attuativo è necessaria per assicurare un approfondimento in sede amministrativa delle esigenze di sviluppo da valutare e realizzare.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati dati già disponibili presso i soggetti competenti.

***fine.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

Titolo: Decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, recante “Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile”.

Amministrazioni proponenti: Presidente del Consiglio dei ministri e Ministri: della pubblica amministrazione; dell'interno; per la protezione civile e le politiche del mare e, di concerto con i Ministri: dell'economia e delle finanze; del turismo; dell'agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste; dell'istruzione e del merito; dell'università e della ricerca; per gli affari regionali e le autonomie, della salute, delle imprese e del made in Italy.

Per le disposizioni di cui all'articolo 7, commi da 10 a 15, è stata dichiarata l'esclusione dall'AIR, ai sensi dell'articolo 6, lettera c), del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169.

La presente analisi di impatto della regolamentazione è redatta ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del DPCM n. 169/2017 secondo il quale “Per interventi normativi che riguardano diversi settori o materie, l'AIR è svolta distintamente per ciascun settore o materia. In tal caso, l'Amministrazione proponente redige la relazione AIR generale che si compone delle singole relazioni AIR settoriali o per materia. Per interventi normativi proposti congiuntamente da due o più Amministrazioni, l'AIR è svolta dalle amministrazioni co-proponenti per i rispettivi profili di competenza. Le stesse amministrazioni provvedono a redigere un'unica relazione AIR”.

Le relazioni AIR settoriali sono state predisposte ai sensi dell'articolo 10 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, forma semplificata prevista per i decreti-legge.

Ordine di riporto delle relazioni AIR settoriali prodotte dalle amministrazioni competenti per materia, parti della Relazione AIR generale.

1. Disposizioni in materia di pubblica amministrazione: Articolo 1, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7.
2. Disposizioni in materia di agricoltura: Articolo 1, commi 8, 9.
3. Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti: Articolo 1, comma 10.
4. Disposizioni in materia di famiglia: Articolo 1, comma 15.
5. Disposizioni in materia di interno: Articoli 2, commi da 2 a 8; 3.
6. Disposizioni in materia di istruzione: Articolo 5.
7. Disposizioni in materia di università: Articolo 6.
8. Disposizioni in materia di difesa: Articolo 7, commi 16 e 17.
9. Disposizioni in materia di disabilità: Articolo 9.
10. Disposizioni in materia di imprese: Articolo 11.
11. Disposizioni in materia di protezione civile: Articoli da 12 a 24, commi 1 e 2.

Disposizioni in materia pubblica amministrazione: Articolo 1, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7 (Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione).

Referente dell'amministrazione competente: Settore Legislativo del Ministro della pubblica amministrazione.

▪ *Articolo 1, commi 1 e 2*

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

L'intervento modifica l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 95 del 2012, che vietava la corresponsione di indennità sostitutive delle ferie non godute dai dipendenti pubblici, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro, per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.

La novella si è resa necessaria in considerazione del contrasto ormai consolidato il divieto recato dal richiamato articolo 5, comma 8 del d.l. n. 95 del 2012 e la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, secondo cui il diritto alle ferie annuali retribuite (art. 7 della direttiva 2003/88/CE e art. 31, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'UE) non può estinguersi automaticamente per il solo decorso del tempo o per la cessazione del rapporto, se il datore di lavoro non dimostra di aver messo concretamente il lavoratore in condizione di fruirne, informandolo per tempo delle conseguenze del mancato utilizzo.

La disposizione subordina il divieto di corresponsione dell'indennità sostitutiva a un onere organizzativo e probatorio a carico del datore di lavoro pubblico: solo se quest'ultimo dimostra di aver formalmente invitato il dipendente a fruire delle ferie, in tempo utile e con l'avvertimento che, in caso di mancata fruizione, le stesse sarebbero andate perdute, il mancato godimento imputabile a una scelta consapevole del lavoratore continua a non dare diritto ad alcuna indennità alla cessazione del rapporto.

L'intervento è volto, in primo luogo, a consentire la chiusura del caso EU Pilot ARES(2024)5050429, fornendo alla Commissione europea evidenza dell'avvenuto adeguamento della disciplina nazionale ai principi del diritto dell'Unione europea e prevenendo, in tal modo, l'eventuale avvio di una procedura di infrazione. La modifica mira, inoltre, a superare il contrasto tra la disciplina nazionale e la consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di diritto alle ferie annuali retribuite, riducendo il rischio che i giudici nazionali siano chiamati a disapplicare, caso per caso, la normativa interna incompatibile con il diritto dell'Unione. Un ulteriore obiettivo consiste nel rafforzare la responsabilizzazione delle amministrazioni, quali datori di lavoro, nell'assicurare l'effettiva fruizione delle ferie da parte del personale, attraverso un'adeguata programmazione e sollecitando tempestivamente i dipendenti alla fruizione delle ferie maturate. Infine, l'intervento è diretto a garantire una più chiara individuazione, nell'ambito di ciascuna amministrazione, del soggetto competente all'autorizzazione o all'eventuale diniego delle ferie, così da rendere più agevole l'accertamento delle responsabilità connesse all'eventuale mancata fruizione delle ferie e, conseguentemente, all'eventuale spettanza dell'indennità sostitutiva.

A fini di chiarezza applicativa e interpretativa si prevede che le nuove disposizioni si applichino con riferimento al periodo di ferie maturato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

Gli impatti attesi sono di natura organizzativa per le amministrazioni pubbliche (obbligo di tracciare inviti e comunicazioni relativi alle ferie) e di certezza giuridica per i lavoratori pubblici. Per quanto riguarda gli adempimenti a carico delle amministrazioni pubbliche, si evidenzia che queste ultime già provvedono ordinariamente alla rilevazione, al monitoraggio e alla gestione delle ferie dei dipendenti, anche attraverso sistemi informatici e procedure interne idonee a documentarne la fruizione e le relative comunicazioni. L'impatto atteso si reputa quindi contenuto e circoscritto ai soli casi, che si ipotizzano come del tutto residuali, in cui l'amministrazione non sia in grado di provare di aver correttamente informato e invitato il dipendente.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

L'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 95 del 2012 ha stabilito, nell'ambito delle misure di contenimento della spesa pubblica adottate con la c.d. *spending review*, che le ferie, i riposi e i permessi spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e che la relativa mancata fruizione non dà luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.

L'intervento trae origine dal caso EU Pilot ARES(2024)5050429 del 12 luglio 2024, con cui la Commissione europea ha chiesto all'Italia informazioni in merito alla compatibilità della descritta disciplina con l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e in particolare sulle misure adottate o da adottare per dare attuazione alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-218/22, Comune di Copertino.

In tale pronuncia, la Corte ha affermato che l'articolo 5, comma 8 (nella formulazione originaria), eccede quanto consentito dall'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88/CE, il quale ammette che il diritto alle ferie annuali retribuite non godute sia sostituito da un'indennità finanziaria in caso di fine del rapporto di lavoro, senza che rilevi il motivo della cessazione.

La Corte ha inoltre chiarito che il diritto alle ferie annuali retribuite, quale principio fondamentale del diritto sociale dell'Unione riconosciuto dall'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali, comprende sia la componente del godimento effettivo del riposo, sia quella del pagamento dell'indennità in caso di mancata fruizione alla cessazione del rapporto. Un limite a tale diritto resta tuttavia ammissibile: l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva non osta a una disciplina nazionale che preveda l'estinzione del diritto al termine del periodo di riferimento o di riporto, purché il lavoratore abbia avuto l'effettiva opportunità di fruirne. In quest'ottica, la perdita del diritto all'indennità può derivare soltanto dall'astensione deliberata del lavoratore dal fruire delle ferie, nonostante il datore di lavoro lo abbia informato per tempo, in modo trasparente, delle conseguenze del mancato utilizzo e lo abbia formalmente invitato a fruirne; in tal caso l'onere di provare di aver adempiuto a tali obblighi organizzativi e informativi grava sul datore di lavoro.

Il contrasto tra la disciplina interna e questi principi non è nuovo: già prima della sentenza C-218/22, la giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Cass., sez. lav., ord. 21 maggio 2024, n. 14083, e ord. 24 settembre 2024, n. 25529) aveva ripetutamente affermato che la perdita del diritto alle ferie e alla relativa indennità presuppone la prova, a carico del datore di lavoro pubblico, di aver esercitato la propria capacità organizzativa affinché il lavoratore fruisse effettivamente del riposo e di averlo previamente informato del rischio di perdita. Nella prassi applicativa, tale impostazione aveva già indotto ad ammettere la corresponsione dell'indennità nei casi di impossibilità oggettiva di fruizione delle ferie prima della cessazione (malattia, dispensa dal servizio, decesso e altre cause non imputabili al dipendente), pur restando formalmente in vigore il divieto previsto dalla norma del 2012.

Questa situazione ha determinato, da un lato, una crescente disapplicazione giudiziale della norma interna a favore della disciplina eurounitaria, con conseguente aumento del contenzioso di lavoro pubblico in materia; dall'altro, un'oggettiva incertezza applicativa per le amministrazioni, tenute talvolta a corrispondere indennità in sede giudiziale pur in presenza di un divieto legislativo interno ancora formalmente vigente, oltre al rischio di un'eventuale procedura di infrazione in caso di mancato adeguamento della disciplina nazionale.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Obiettivo generale: adeguare la disciplina interna delle ferie nel pubblico impiego ai principi dell'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE e dell'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, così come interpretati dalla Corte di giustizia nella causa C-218/22, garantendo certezza del diritto sia per i lavoratori sia per le amministrazioni datrici di lavoro.

Obiettivi specifici:

1. Consentire la chiusura del caso EU Pilot ARES(2024)5050429, fornendo alla Commissione europea evidenza dell'adeguamento della disciplina nazionale e prevenendo l'eventuale avvio di una procedura di infrazione.
2. Eliminare il contrasto tra la norma interna e la giurisprudenza della Corte di giustizia UE, riducendo il rischio di disapplicazione giudiziale, caso per caso, da parte dei giudici nazionali.

3. Responsabilizzare le amministrazioni, attraverso i poteri organizzativi del datore di lavoro, affinché programmino e sollecitino l'effettiva fruizione delle ferie da parte del personale.
4. Individuare in modo univoco, per ciascuna amministrazione, il soggetto responsabile dell'autorizzazione o del diniego delle ferie, ai fini dell'accertamento delle responsabilità.

2.2 Indicatori

1. Numero di nuovi giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della disposizione in materia di ferie non godute nel pubblico impiego;
2. Numero e importo delle indennità sostitutive liquidate in sede amministrativa o giudiziale per ferie non godute alla cessazione del rapporto;
3. Numero di giorni di ferie non fruiti dal personale al termine del periodo di riferimento o del periodo di riporto autorizzato, sul totale dei giorni maturati;
4. Numero di inviti formali alla fruizione delle ferie documentati da parte delle amministrazioni;

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Personale delle pubbliche amministrazioni: l'intervento consolida, a livello di diritto interno, la garanzia già riconosciuta dal diritto dell'Unione, riducendo il rischio che il diritto alle ferie, e la relativa indennità in caso di mancata fruizione non imputabile al lavoratore, siano negati sulla base della sola disciplina nazionale previgente. L'effetto atteso è positivo sotto il profilo della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e della certezza dei loro diritti economici in sede di cessazione del rapporto.

Amministrazioni pubbliche in qualità di datori di lavoro: l'intervento non introduce nuovi oneri, connessi alla necessità di programmare la fruizione delle ferie, formalizzare gli inviti al personale e conservarne la documentazione ai fini della prova in eventuale sede di contenzioso. Si tratta, infatti, in larga parte, della formalizzazione di buone pratiche gestionali già esigibili in base ai principi di corretta organizzazione del lavoro.

L'effetto finanziario diretto atteso è contenuto, poiché il diritto all'indennità sostitutiva resta escluso ogniqualvolta l'amministrazione dimostri di aver correttamente informato e invitato il dipendente; il rischio di maggiore spesa si concentra nei soli casi, prevedibilmente residuali, in cui tale prova non sia fornita. Per converso, si attende una riduzione della spesa per soccombenza in giudizio e degli oneri di gestione del contenzioso. Infatti, l'allineamento della norma interna alla giurisprudenza europea dovrebbe ridurre il numero di controversie fondate sul contrasto tra le due discipline, con conseguente alleggerimento del carico giudiziario.

3.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI): l'intervento non si applica ai datori di lavoro privati né alle piccole e medie imprese. Non si rilevano, pertanto, impatti diretti sul tessuto imprenditoriale.

B. Effetti sulla concorrenza: l'intervento non incide su mercati concorrenziali, avendo ad oggetto esclusivamente il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni; non si ravvisano effetti restrittivi o distorsivi della concorrenza.

C. Oneri informativi: l'intervento non introduce nuovi oneri informativi a carico delle amministrazioni pubbliche, in quanto gli adempimenti relativi alla formalizzazione delle comunicazioni scritte, anche in formato elettronico, e alla conservazione della relativa documentazione, necessari ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova posto a carico del datore di lavoro, sono già ordinariamente assolti dalle amministrazioni (anche anteriormente alla modifica normativa). Tali adempimenti risultano, pertanto, agevolmente integrabili

nei sistemi e nelle procedure informative e documentali in uso per la gestione delle presenze, delle ferie e degli altri istituti connessi al rapporto di lavoro.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea: l'intervento è finalizzato a superare un contrasto con il diritto dell'Unione europea, allineando la disciplina interna ai principi elaborati dalla Corte di giustizia in materia di diritto alle ferie annuali retribuite; non si rilevano, pertanto, profili di non conformità, bensì un'esigenza di adeguamento a livelli di tutela già vincolanti in base al diritto sovranazionale.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

L'attuazione dell'intervento non richiede provvedimenti attuativi di rango secondario, trattandosi di una novella direttamente applicabile a decorrere dal periodo di ferie maturato successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. Al fine di uniformare i comportamenti delle amministrazioni, con una successiva circolare, saranno fornite le indicazioni operative per la corretta comunicazione ai dipendenti dell'informativa relativa alla fruizione delle ferie. Ai sensi della norma, il soggetto responsabile dell'attuazione a livello di singola amministrazione è individuato nel "datore di lavoro", identificato nel soggetto, di livello dirigenziale o non dirigenziale, competente ad autorizzare o negare le ferie secondo l'ordinamento della specifica amministrazione.

4.2 Monitoraggio

Il monitoraggio dell'intervento è affidato agli uffici dell'amministrazione competente.

• *Articolo 1 – comma 3*

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

L'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, ha introdotto, in via transitoria e limitatamente all'anno 2025, una disciplina volta a favorire il definitivo inquadramento nei ruoli dell'amministrazione di appartenenza del personale in posizione di comando, in prima applicazione della riforma della mobilità volontaria recata dall'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anch'esso modificato dal medesimo decreto-legge.

La disciplina transitoria riguarda le amministrazioni individuate dalla disposizione, con esclusione della Presidenza del Consiglio dei ministri, e consente, nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili, l'inquadramento nel ruolo del personale in posizione di comando che ne avesse fatto richiesta, che avesse maturato almeno dodici mesi di servizio presso l'amministrazione interessata e che avesse conseguito una valutazione della performance pienamente favorevole. Dall'ambito di applicazione erano esclusi i dipendenti comandati presso gli uffici di diretta collaborazione.

La disciplina prevede, inoltre, un termine entro il quale le amministrazioni avrebbero dovuto attivare le procedure di inquadramento. In caso di mancata attivazione entro il 2025, è previsto che i comandi in essere cessino alla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il 30 aprile 2026, con l'ulteriore preclusione, per un periodo di diciotto mesi, della possibilità di riattivare i medesimi comandi, anche con riferimento a personale diverso. Tale previsione era volta a incentivare le amministrazioni a superare il ricorso prolungato all'istituto del comando, favorendo il consolidamento delle posizioni del personale già stabilmente inserito nell'organizzazione amministrativa.

L'intervento in esame proroga al 31 dicembre 2026 la possibilità per le amministrazioni interessate di applicare le procedure di inquadramento previste dalla citata disciplina, estendendone l'ambito al personale in servizio a tempo indeterminato che si trovi in posizione di comando, a qualsiasi titolo.

La proroga consente, in primo luogo, alle amministrazioni che non abbiano potuto completare le procedure entro la precedente finestra temporale di disporre di un ulteriore periodo per procedere all'inquadramento del personale interessato.

La disposizione estende, inoltre, la platea del personale interessato dalle procedure di inquadramento, consentendo alle amministrazioni di valutare, nell'ambito delle proprie esigenze organizzative e nel rispetto dei limiti assunzionali, la stabilizzazione di ulteriori posizioni di comando.

L'intervento assume anche una funzione di raccordo tra la disciplina transitoria introdotta nel 2025 e il nuovo regime della mobilità volontaria previsto dall'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001. La proroga consente infatti di gestire in maniera graduale la fase di passaggio al nuovo assetto normativo, evitando che la conclusione della precedente disciplina transitoria produca effetti sull'ordinario funzionamento delle amministrazioni e sulla continuità delle attività svolte dal personale interessato.

L'intervento mira, allo stesso tempo, a valorizzare le competenze maturate dal personale presso l'amministrazione di destinazione, riducendo comunque il ricorso prolungato all'istituto del comando quale strumento alternativo al reclutamento e all'acquisizione stabile delle risorse umane necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Il contesto nel quale si inserisce l'intervento è caratterizzato, in primo luogo, dalla presenza di rapporti di comando non ancora definiti, relativi a personale a tempo indeterminato che, pur prestando servizio presso un'amministrazione diversa da quella di appartenenza, non sia stato ancora inquadrato nei ruoli dell'amministrazione presso la quale svolge la propria attività. Si tratta di personale che, nel periodo trascorso in posizione di comando, è stato progressivamente inserito nell'organizzazione dell'amministrazione di destinazione e ha acquisito una conoscenza delle relative strutture, procedure e modalità operative. La cessazione di tali rapporti potrebbe determinare, conseguentemente, la necessità per le amministrazioni interessate di provvedere alla riorganizzazione delle attività svolte dal personale interessato e alla conseguente riallocazione delle funzioni.

Un ulteriore elemento è rappresentato dalla necessità di valorizzare le professionalità già presenti presso le amministrazioni interessate. Il personale in posizione di comando ha infatti già maturato esperienza nell'ambito delle funzioni svolte presso l'amministrazione di destinazione e, in molti casi, ha acquisito competenze direttamente connesse alle specifiche esigenze della struttura nella quale è inserito. La cessazione del comando comporterebbe, in tali circostanze, la necessità di sostituire risorse già formate e operative, con conseguente esigenza di assicurare attraverso altre modalità la disponibilità delle professionalità necessarie. La possibilità di definire le posizioni interessate consente una maggiore certezza nella pianificazione delle risorse umane e nella distribuzione del personale tra le diverse strutture.

La misura, pertanto, corrisponde all'esigenza di disporre di un periodo temporale più ampio per la definizione delle posizioni di comando ancora in essere, tenendo conto delle esigenze organizzative delle amministrazioni, delle professionalità maturate dal personale interessato e della programmazione delle risorse umane.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

L'obiettivo generale a sostegno della misura corrisponde alla valorizzazione del personale già inserito nell'organizzazione pubblica delle amministrazioni destinatarie.

Il fine specifico perseguito è quello, invece, di evitare scoperture e possibili disallineamenti e di assicurare continuità alle procedure di inquadramento in ruolo.

2.2 Indicatori

- Numero di procedure di inquadramento in ruolo attivate dalle amministrazioni entro il 31 dicembre 2026;
- Numero di comandi cessati per mancata attivazione della procedura entro il nuovo termine.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

La misura è destinata a produrre effetti nei confronti delle amministrazioni destinarie individuate dall'articolo del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, ivi richiamato, nonché del personale pubblico attualmente in posizione di comando presso le medesime amministrazioni. L'intervento è volto a favorire una maggiore stabilità dei rapporti di lavoro e un più efficace allineamento tra i fabbisogni delle amministrazioni e le professionalità già impiegate presso le stesse. I costi amministrativi connessi all'attuazione della misura sono riconducibili all'avvio e alla gestione delle procedure di inquadramento.

3.2 Impatti specifici

La disposizione non determina effetti diretti sulle piccole e medie imprese (PMI), né produce impatti sulla concorrenza. Non sono previsti nuovi oneri informativi o adempimenti a carico dei soggetti privati. Gli eventuali adempimenti derivanti dalla disposizione hanno carattere esclusivamente amministrativo e sono riconducibili alle ordinarie procedure di inquadramento.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

4.1 Attuazione

L'attuazione dell'intervento è demandata alle amministrazioni individuate dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, che, entro il termine del 31 dicembre 2026, possono procedere all'applicazione delle procedure di inquadramento previste dalla medesima disposizione nei confronti del personale a tempo indeterminato in posizione di comando.

A tal fine, ciascuna amministrazione procede alla ricognizione delle posizioni di comando interessate e alla verifica dei presupposti necessari per l'eventuale inquadramento, adottando i conseguenti provvedimenti secondo le procedure già previste dall'ordinamento.

4.2 Monitoraggio

Il monitoraggio dell'attuazione dell'intervento è affidato ai competenti uffici dell'amministrazione proponente, che vi provvedono, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.

• *Articolo 1 – comma 4*

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

L'intervento reca disposizioni in materia di prerogative sindacali nelle aree della dirigenza e di accertamento della rappresentatività sindacale per il periodo contrattuale 2028-2030.

In particolare, la disposizione consente alle confederazioni sindacali rappresentative di utilizzare in forma cumulata le ore di permesso sindacale attribuite alle organizzazioni sindacali rappresentative ad esse affiliate, nonché quelle relative alle riunioni degli organismi direttivi statutarie, ai fini della fruizione di uno o più distacchi sindacali. Le confederazioni che intendono avvalersi di tale facoltà sono tenute a darne comunicazione all'ARAN, indicando la percentuale di ore da cumulare, entro il limite massimo del 100 per cento di quelle teoricamente disponibili.

La misura è diretta a rendere più flessibile ed efficace l'utilizzo delle prerogative sindacali nell'ambito della dirigenza, tenuto conto delle specifiche modalità di svolgimento dell'attività dirigenziale e dell'esigenza di assicurare alle organizzazioni e alle confederazioni sindacali un adeguato esercizio dell'attività di rappresentanza.

La disposizione introduce, inoltre, una disciplina transitoria per l'accertamento della rappresentatività sindacale relativa al triennio contrattuale 2028-2030, prevedendo che i dati relativi alle deleghe sindacali siano rilevati alla data del 31 dicembre 2027 e trasmessi dalle amministrazioni pubbliche all'ARAN entro il 31 marzo 2028, previa controfirma di un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata e secondo modalità idonee a garantire la riservatezza delle informazioni.

L'intervento è volto ad assicurare il tempestivo svolgimento delle procedure di accertamento della rappresentatività sindacale, propedeutiche all'avvio della contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2028-2030, garantendo certezza dei termini e uniformità delle modalità di rilevazione e trasmissione dei dati. Gli impatti attesi sono prevalentemente di natura organizzativa e procedurale e interessano le confederazioni e le organizzazioni sindacali rappresentative e le amministrazioni pubbliche. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto gli adempimenti previsti sono svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Il comma 4 interviene nell'ambito della disciplina della rappresentatività sindacale e dell'utilizzo dei permessi nelle aree della dirigenza. In particolare, la disposizione prevede la possibilità di utilizzare in forma cumulata le ore di permesso per l'esercizio del mandato e quelle relative alle riunioni degli organismi direttivi statuari, in applicazione del CCNQ 4 dicembre 2017 e successive modificazioni. La facoltà è subordinata a una comunicazione all'ARAN entro quindici giorni dall'entrata in vigore del decreto, con indicazione della percentuale di ore cumulate, fino al 100 per cento delle ore teoricamente disponibili. Il comma disciplina, inoltre, la raccolta dei dati sulle deleghe sindacali necessari all'accertamento della rappresentatività per il periodo 2028-2030, fissando la rilevazione al 31 dicembre 2027 e la trasmissione all'ARAN entro il 31 marzo successivo, con controfirma del rappresentante sindacale e garanzie di riservatezza.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

L'obiettivo generale dell'intervento è quello di dare effettività alle tutele riconosciute dall'ordinamento nell'ambito delle prerogative sindacali. Nello specifico, la misura è tesa, da un lato, a rendere effettivamente utilizzabili le ore di permesso in esame e, dall'altro, ad assicurare certezza, tempestività e uniformità della rilevazione della rappresentatività sindacale.

2.2 Indicatori

- Numero complessivo di ore di permesso sindacale cumulate e utilizzate;
- Numero di comunicazioni trasmesse all'ARAN dalle confederazioni che intendono avvalersi della facoltà di cumulo;
- Numero di amministrazioni che trasmettono all'ARAN i dati relativi alle deleghe sindacali entro il termine previsto;

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Sono destinatari della misura le Organizzazioni sindacali rappresentative, le confederazioni, le PPAA datrici e l'ARAN. Dall'attuazione della misura, si attende, in termini di benefici, una maggiore flessibilità nell'utilizzo delle prerogative sindacali e migliore certezza nella determinazione della rappresentatività. I costi amministrativi connessi all'intervento riguardano la rilevazione, la controfirma e la trasmissione dei dati.

3.2 Impatti specifici

La misura non comporta nessun effetto diretto su PMI o sulla concorrenza. Tra gli oneri informativi, si segnalano gli obblighi comunicativi da parte delle confederazioni (che devono comunicare la percentuale di cumulo) e gli adempimenti di rilevazione e trasmissione dati gravanti sulle amministrazioni.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

All'attuazione della misura provvedono i citati soggetti coinvolti (Confederazioni sindacali interessate, PP.AA. e ARAN) secondo le rispettive competenze.

4.2 Monitoraggio

Nell'ambito delle attribuzioni spettanti, il monitoraggio sull'attuazione dell'intervento sarà effettuato dai competenti uffici dell'amministrazione proponente, in raccordo con l'ARAN.

• Articolo 1 – comma 6

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

L'intervento reca una disciplina transitoria in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale e di accesso alla prima fascia, al fine di coordinare l'entrata in vigore della riforma introdotta dalla legge 2 luglio 2026, n. 119 con l'adozione del regolamento attuativo previsto dall'articolo 28-bis, comma 8-quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

In particolare, la disposizione stabilisce che le nuove procedure di sviluppo di carriera della dirigenza generale introdotte dall'articolo 13 della legge n. 119 del 2026, nonché le percentuali previste dall'articolo 28, comma 1-ter, lettere a), b) e c), del decreto legislativo n. 165 del 2001, trovino applicazione esclusivamente agli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti successivamente alla data di entrata in vigore del relativo regolamento attuativo.

Per il personale dirigente di seconda fascia che, alla medesima data, sia già titolare di un incarico di direzione di ufficio dirigenziale generale, continua invece ad applicarsi la disciplina previgente relativa al transito nella prima fascia, anche con riferimento alla maturazione del periodo quinquennale richiesto, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 165 del 2001 ovvero, nei casi previsti, dell'articolo 3, comma 2, del d.P.R. 23 aprile 2004, n. 108. È conseguentemente abrogato l'articolo 15, comma 2, della legge n. 119 del 2026, che prevedeva una diversa disciplina transitoria.

L'intervento è volto ad assicurare certezza e continuità nell'applicazione della disciplina relativa agli incarichi dirigenziali generali, evitando che, nelle more dell'adozione del regolamento attuativo, si determinino sovrapposizioni tra il precedente regime di accesso alla prima fascia e le nuove procedure di sviluppo di carriera. Gli impatti attesi sono prevalentemente di natura ordinamentale e organizzativa e riguardano le amministrazioni statali interessate dal conferimento di incarichi dirigenziali generali e il personale dirigente di seconda fascia già titolare di tali incarichi. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto mantiene, in via transitoria, l'applicazione della disciplina vigente senza introdurre nuovi istituti o trattamenti economici.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Il comma 6 disciplina la decorrenza delle nuove regole introdotte dalla legge 2 luglio 2026, n. 119 in materia di sviluppo di carriera della dirigenza generale. Le nuove disposizioni e le percentuali richiamate dell'articolo 28, comma 1-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001 si applicano agli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti successivamente all'entrata in vigore del regolamento attuativo di cui all'articolo 28-bis, comma 8-quater, del medesimo decreto legislativo. Per i dirigenti non generali che, a tale data, stiano svolgendo un incarico di direzione di ufficio dirigenziale generale, il transito nella prima fascia continua a essere disciplinato dalla

normativa previgente richiamata dalla disposizione. Il problema è dunque essenzialmente transitorio: evitare incertezze e applicazioni sovrapposte tra vecchio e nuovo regime.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

L'obiettivo della presente misura è quello di assicurare la certezza della decorrenza del nuovo regime, introdotto dalla legge n. 119 del 2026, salvaguardare le posizioni in corso. Il legislatore ha, dunque, ritenuto necessario scongiurare effetti retroattivi o discontinuità nell'accesso alla prima fascia, mediante il coordinamento della relativa disposizione della citata legge n. 119/2026 con il regolamento attuativo ivi previsto di attuazione.

2.2 Indicatori

- Numero di incarichi dirigenziali di livello generale assoggettati al regime applicabile in ragione della data di conferimento,

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Sono destinatari della misura i dirigenti delle pubbliche amministrazioni e le medesime amministrazioni conferenti gli incarichi. I benefici connessi all'intervento riguardano esclusivamente gli aspetti di certezza normativa e continuità delle posizioni in essere.

3.2 Impatti specifici

La misura non ha impatti sulle PMI e non determina effetti sulla concorrenza. Gli oneri informativi sono, di fatto, immutati rispetto al panorama ordinamentale previgente e sono limitati alla gestione amministrativa delle procedure.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

All'attuazione provvedono le PP.AA. interessate mediante l'applicazione della disciplina nuova ai soli incarichi successivi e l'applicazione della disciplina transitoria ai soggetti indicati dal comma 6.

4.2 Monitoraggio

I sistemi di monitoraggio risultano essere quelli già operanti a legislazione vigente con riferimento al conferimento degli incarichi in esame.

- *Articolo 1 – comma 7*

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

L'intervento modifica l'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, prevedendo che le economie derivanti dalla riduzione della retribuzione collegata alla progressività della performance del personale dirigenziale, accertate dagli organi di controllo, siano destinate all'incremento delle risorse per la formazione del medesimo personale.

La destinazione delle economie è definita nell'ambito della contrattazione integrativa, sulla base degli indirizzi stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale. La misura è volta a valorizzare le risorse derivanti dall'applicazione del sistema di valutazione della performance, destinandole al rafforzamento delle competenze e della professionalità della dirigenza pubblica.

Gli impatti attesi sono prevalentemente di natura organizzativa e riguardano le amministrazioni e il personale dirigenziale interessato. La disposizione opera nell'ambito di economie già accertate e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Il comma 7 stabilisce che le economie derivanti dalla riduzione della retribuzione legata alla progressività della performance del personale dirigenziale, una volta accertate dagli organi di controllo, siano destinate all'incremento delle risorse per la formazione del medesimo personale. L'utilizzazione avviene secondo modalità definite in sede di contrattazione integrativa, sulla base degli indirizzi della contrattazione collettiva nazionale. La relazione illustrativa qualifica la misura come adempimento di uno specifico impegno assunto dal Governo nel corso dell'iter di emanazione della legge n. 119 del 2026. Il problema regolatorio è quello, dunque, di orientare verso la formazione una quota di risorse che deriva da economie effettivamente accertate, rafforzando il collegamento tra performance e sviluppo delle competenze.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

La misura è tesa al rafforzamento delle competenze del personale dirigente della pubblica amministrazione, in senso lato intesa.

Gli obiettivi specifici della misura si sostanziano nella riutilizzazione delle economie accertate nella formazione, attraverso strumenti di contrattazione coerenti con il quadro nazionale.

2.2 Indicatori

- Ammontare delle risorse complessivamente destinate alla formazione della dirigenza derivanti dalle economie;
- Numero di dirigenti coinvolti nelle attività formative finanziate attraverso le economie;
- Numero di iniziative formative realizzate mediante le economie, con particolare riferimento alle competenze manageriali, organizzative e professionali rilevanti per l'esercizio della funzione dirigenziale.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

La disposizione produce effetti principalmente nei confronti delle amministrazioni pubbliche e del personale dirigenziale, determinando la destinazione delle economie derivanti dalla componente retributiva legata alla progressività della performance a finalità formative. Ne deriva un impatto positivo in termini di valorizzazione delle risorse disponibili, connesso al rafforzamento delle competenze professionali e manageriali della dirigenza. Effetti indiretti positivi possono inoltre derivare per cittadini e imprese dal miglioramento della qualità e dell'efficienza dell'azione amministrativa.

3.2 Impatti specifici

La disposizione produce un impatto specifico sul sistema di valorizzazione e sviluppo professionale del personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche. L'intervento rafforza, pertanto, il collegamento tra la valutazione della performance e il miglioramento delle competenze dirigenziali, favorendo un impiego delle risorse orientato alla crescita professionale e al rafforzamento delle capacità manageriali e organizzative necessarie per lo svolgimento delle funzioni dirigenziali. La misura può inoltre determinare effetti positivi sulla qualità e sull'efficacia dell'azione amministrativa, nella misura in cui le risorse rese disponibili siano utilizzate per interventi formativi coerenti con i fabbisogni delle amministrazioni e con gli obiettivi di

miglioramento della performance. L'intervento non comporta l'introduzione di nuovi oneri finanziari a carico della finanza pubblica, trattandosi della diversa destinazione di economie già generate nell'ambito del sistema di remunerazione della performance.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

L'attuazione della disposizione è demandata alle amministrazioni interessate.

4.2 Monitoraggio

Il monitoraggio della misura sarà effettuato dai competenti uffici dell'amministrazione proponente.

Disposizioni in materia di agricoltura: Articolo 1, commi 8, 9 (*Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione*).

Referente dell'amministrazione competente: Ufficio Legislativo del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare delle foreste.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

L'intervento mira a ricostituire stabilmente il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale all'interno della legge n. 157 del 1992, garantendo un presidio tecnico-consultivo permanente per l'attuazione della normativa sulla tutela della fauna selvatica e sull'esercizio dell'attività venatoria. La misura non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto la partecipazione al Comitato avviene a titolo gratuito. I principali benefici attesi consistono nel rafforzamento del coordinamento istituzionale, nella maggiore stabilità dell'assetto organizzativo e nel miglioramento della qualità tecnica dei processi decisionali.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

La legge 11 febbraio 1992, n. 157 costituisce il principale riferimento normativo nazionale in materia di tutela della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale è chiamato a esprimere valutazioni e contributi istruttori nell'ambito di numerosi procedimenti amministrativi e regolatori di competenza statale. A seguito dell'abrogazione dell'originario articolo 8 della legge n. 157 del 1992, operata dal decreto-legge n. 95 del 2012, il Comitato è stato successivamente ricostituito dall'articolo 1, comma 453, della legge n. 197 del 2022 e disciplinato con decreto ministeriale del 22 maggio 2023. L'attuale assetto presenta elementi di frammentarietà normativa, poiché la disciplina di un organismo centrale per l'attuazione della normativa faunistico-venatoria è collocata al di fuori della legge quadro di settore. Inoltre, la disposizione legislativa sulla cui base il Comitato è stato ricostituito risulta attualmente sottoposta a scrutinio costituzionale. L'eventuale venir meno del fondamento normativo dell'organismo potrebbe determinare significative criticità applicative, considerato che numerose disposizioni statali subordinano l'adozione di atti amministrativi e programmatici all'acquisizione del parere del Comitato. L'intervento normativo è pertanto diretto a garantire continuità istituzionale, certezza giuridica e stabilità organizzativa, assicurando il mantenimento di un adeguato presidio tecnico-consultivo a supporto dell'amministrazione statale.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

- La necessità e urgenza dell'intervento risiedono nell'esigenza di assicurare la continuità del supporto tecnico-consultivo nelle politiche faunistico-venatorie;

- rafforzare la certezza e la stabilità del quadro normativo di settore;
- migliorare il coordinamento istituzionale tra amministrazioni, enti tecnici e portatori di interesse.

2.2 Indicatori

Considerata la natura ordinamentale dell'intervento, gli indicatori di riferimento sono rappresentati dalla piena operatività del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, dalla continuità dello svolgimento delle funzioni consultive previste dalla legislazione di settore e dalla stabilità del relativo assetto normativo. La verifica del raggiungimento degli obiettivi perseguiti sarà effettuata attraverso il monitoraggio dell'attuazione della nuova disciplina e della sua idoneità a garantire il regolare svolgimento dei procedimenti amministrativi per i quali è richiesto il coinvolgimento del Comitato.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Impatti economici e sociali

- **Amministrazioni pubbliche:** L'intervento produce effetti positivi in termini di certezza giuridica e continuità amministrativa, riducendo il rischio di rallentamenti procedurali connessi alla possibile indisponibilità dell'organo consultivo. Non sono previsti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che il Comitato opera già nell'ambito delle strutture amministrative esistenti e che ai componenti non spettano compensi, rimborsi o altri emolumenti;
- **Regioni ed enti territoriali:** La presenza di rappresentanti regionali e provinciali favorisce la partecipazione degli enti territoriali ai processi consultivi nazionali e rafforza il coordinamento istituzionale in una materia caratterizzata da significative interrelazioni tra competenze statali e regionali;
- **Portatori di interesse:** La composizione dell'organo garantisce il coinvolgimento delle principali categorie interessate dalla disciplina faunistico-venatoria, favorendo la qualità dell'istruttoria tecnica e la condivisione delle scelte amministrative.

Impatti ambientali

L'effetto atteso consiste nel rafforzamento della capacità tecnico-scientifica posta a supporto delle decisioni pubbliche in materia di gestione faunistica, tutela della biodiversità e programmazione venatoria, con ricadute indirettamente positive sugli obiettivi di conservazione e uso sostenibile delle risorse naturali.

3.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI): L'intervento non produce effetti diretti sulle piccole e medie imprese, in quanto disciplina esclusivamente la composizione e il funzionamento di un organismo consultivo operante presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

B. Effetti sulla concorrenza: La disposizione non incide sulle condizioni di accesso al mercato, né introduce limitazioni o vantaggi competitivi per specifiche categorie di operatori economici. Non si rilevano pertanto effetti sulla concorrenza;

C. Oneri informativi: L'intervento non introduce nuovi obblighi dichiarativi, comunicativi o documentali a carico di cittadini, imprese o pubbliche amministrazioni e non determina nuovi oneri informativi.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea: La disposizione disciplina esclusivamente profili di organizzazione amministrativa interna e non costituisce attuazione di normativa dell'Unione europea.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

L'attuazione della disposizione è demandata al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che provvede all'acquisizione delle designazioni dei componenti da parte delle amministrazioni, degli enti e delle organizzazioni individuate dalla norma e alla conseguente adozione del decreto ministeriale di nomina.

Le attività necessarie al funzionamento del Comitato sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

La previsione della gratuità degli incarichi di componente del Comitato assicura la neutralità finanziaria dell'intervento.

Particolare rilievo assume l'esigenza di garantire la continuità operativa dell'organo consultivo, tenuto conto che l'acquisizione dei relativi pareri è prevista nell'ambito di numerosi procedimenti amministrativi concernenti la materia faunistico-venatoria.

4.2 Monitoraggio

L'attività di monitoraggio è svolta dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.

Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti: Articolo 1, comma 10 (Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione).

Referente dell'amministrazione competente: Ufficio Legislativo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

L'intervento normativo dispone il differimento dell'entrata in vigore della disciplina relativa alla verifica dell'idoneità alla navigazione delle unità da diporto battenti bandiera estera riconducibili a soggetti italiani, al fine di consentire la piena operatività del sistema tecnico-amministrativo su cui la stessa si fonda.

La disciplina oggetto di differimento introduce un meccanismo articolato, basato su certificazioni rilasciate dallo Stato di bandiera ovvero, in assenza di tali certificazioni, su verifiche effettuate da organismi tecnici notificati. Tale assetto richiede un significativo adeguamento organizzativo, sia sul versante degli organismi deputati alle verifiche, sia su quello degli organi accertatori chiamati ad effettuare controlli in mare e negli approdi.

Allo stato, tali condizioni non risultano ancora integralmente soddisfatte. In particolare, non è ancora completata la ricognizione delle certificazioni estere rilevanti, né sono pienamente definite le modalità operative per l'effettuazione delle verifiche nei casi non coperti da tali certificazioni. Analogamente, non appare ancora strutturato in modo unitario il sistema dei controlli.

L'immediata applicazione della norma, in tale contesto, comporterebbe un elevato rischio di disomogeneità applicativa, con possibili effetti distorsivi sul piano amministrativo ed economico, soprattutto in un settore caratterizzato da forte stagionalità e da elevata mobilità degli operatori.

Il differimento si configura pertanto come misura di carattere strettamente funzionale, volta a garantire l'effettività della regolazione e a prevenire effetti negativi nella fase di prima applicazione. Non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Il comparto della nautica da diporto rappresenta un settore di rilevante importanza economica e strategica, con un numero significativo di unità operanti nelle acque territoriali e interne e un'intensa attività concentrata nei mesi stagionali. Tale contesto è caratterizzato da una crescente presenza di unità battenti bandiera estera, spesso

riconducibili a soggetti nazionali, fenomeno che ha posto nel tempo criticità in termini di uniformità degli standard di sicurezza e di tutela dell'ambiente marino.

La disciplina introdotta con l'articolo 26-ter si inserisce in tale contesto, perseguendo una duplice finalità: da un lato, rafforzare i presidi di tutela ambientale e di sicurezza della navigazione; dall'altro, contrastare comportamenti elusivi consistenti nell'utilizzo di bandiere estere prive di adeguati standard certificativi.

Il sistema delineato si fonda su una logica di equivalenza tra certificazioni rilasciate dagli Stati di bandiera e verifiche effettuate a livello nazionale. Tuttavia, tale sistema presuppone la disponibilità di un quadro informativo completo e aggiornato sulle certificazioni estere, nonché la definizione di procedure tecniche uniformi per la gestione delle situazioni in cui tali certificazioni non siano previste.

Allo stato attuale, emergono criticità riconducibili a tre principali profili:

- profilo tecnico: assenza di una ricognizione completa delle certificazioni estere rilevanti e delle loro caratteristiche;
- profilo procedurale: mancata definizione uniforme delle modalità di effettuazione delle verifiche sostitutive da parte degli organismi notificati;
- profilo organizzativo: necessità di strutturare un sistema coordinato di controlli da parte degli organi accertatori.

A tali criticità si aggiunge il fattore temporale, rappresentato dalla concentrazione della navigazione da diporto nei mesi estivi, periodo nel quale un sistema non ancora pienamente definito potrebbe generare incertezze applicative e aggravii amministrativi per gli operatori.

In questo contesto, il differimento dell'entrata in vigore della disciplina si configura come intervento necessario per evitare un'applicazione prematura e non coordinata della norma, suscettibile di compromettere gli obiettivi perseguiti.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

L'intervento si inserisce in una logica di consolidamento e rafforzamento della disciplina, piuttosto che di sua modifica sostanziale.

Gli obiettivi generali possono essere individuati nella:

- assicurazione di condizioni di effettiva applicabilità della norma;
- garanzia di uniformità nell'attuazione su tutto il territorio nazionale;
- prevenzione di effetti distorsivi nella fase iniziale.

Gli obiettivi specifici sono invece riconducibili a:

- completamento della ricognizione delle certificazioni rilasciate dagli Stati di bandiera e loro valutazione ai fini dell'equivalenza;
- definizione di procedure tecnico-amministrative standardizzate per l'effettuazione delle verifiche da parte degli organismi notificati;
- predisposizione di un sistema coordinato e uniforme di controlli da parte degli organi accertatori;
- assicurazione di condizioni di chiarezza e prevedibilità per gli operatori economici.

Nel loro complesso, tali obiettivi mirano a rendere la disciplina non solo formalmente vigente, ma concretamente operativa ed efficace.

2.2 Indicatori

Gli indicatori di riferimento sono prevalentemente di natura organizzativa e qualitativa, e possono essere individuati nei seguenti elementi:

- completamento delle attività di ricognizione delle certificazioni estere e loro sistematizzazione;
- adozione di procedure operative condivise da parte degli organismi notificati;
- definizione di protocolli di controllo uniformi da parte degli organi accertatori;
- riduzione delle incertezze interpretative e delle difformità applicative;
- limitazione del contenzioso e delle segnalazioni nella fase di prima applicazione della disciplina.

Tali indicatori consentono di verificare il raggiungimento delle condizioni necessarie per l'effettiva entrata in vigore della norma.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

L'intervento produce effetti differenziati in relazione alle diverse categorie di destinatari.

Organismi tecnici notificati

Il differimento consente a tali soggetti di completare l'adeguamento organizzativo e procedurale necessario per l'espletamento delle verifiche. Ciò include la definizione delle modalità operative, la formazione del personale e la gestione delle casistiche non coperte da certificazioni estere. L'impatto è quindi positivo in termini di capacità operativa e di qualità delle verifiche.

Organi accertatori

Gli organi competenti beneficiano del tempo necessario per strutturare un sistema di controlli coordinato e uniforme, evitando interventi disorganici o disomogenei. Il differimento favorisce una maggiore efficacia dell'azione amministrativa e un miglior coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti.

Operatori del settore nautico

Per gli operatori, il differimento riduce il rischio di incertezze applicative e di oneri impropri derivanti da un sistema non ancora definito. In particolare, consente di evitare l'imposizione di obblighi in assenza di un quadro chiaro delle certificazioni richieste e delle modalità di verifica.

Collettività

Nel breve periodo, l'impatto è sostanzialmente neutro. Nel medio periodo, la misura contribuisce a rafforzare l'efficacia della disciplina di tutela ambientale e della sicurezza della navigazione, in quanto ne assicura una più ordinata e coerente attuazione.

Nel complesso, il differimento non incide sugli obiettivi di fondo della disciplina, ma ne rafforza le condizioni di efficacia.

La misura non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

Il settore della nautica da diporto comprende una significativa presenza di piccole e medie imprese, attive nei servizi di gestione, manutenzione e intermediazione. Il differimento riduce l'incertezza regolatoria nella fase iniziale, con effetti favorevoli in termini di programmazione delle attività.

B. Effetti sulla concorrenza

La disciplina complessiva è volta a contrastare comportamenti elusivi legati all'utilizzo di bandiere estere. Il differimento non altera tale obiettivo, ma ne consente un'attuazione più efficace, evitando disparità applicative che potrebbero incidere sulla concorrenza.

C. Oneri informativi

Il differimento comporta un rinvio degli obblighi certificativi e informativi, con un alleggerimento temporaneo per i destinatari. Ciò consente di evitare richieste non coordinate o non pienamente definite.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

La misura si inserisce in un quadro coerente con i principi internazionali in materia di sicurezza della navigazione e di tutela dell'ambiente marino, senza introdurre livelli di regolazione incompatibili.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

Nel periodo di differimento saranno completate le attività finalizzate alla piena operatività della disciplina, in particolare:

- definizione delle modalità tecniche di verifica da parte degli organismi notificati;
- sistematizzazione delle certificazioni estere e loro utilizzo ai fini dell'equivalenza;
- predisposizione di protocolli operativi per i controlli in mare e negli approdi;
- coordinamento tra i soggetti coinvolti, sotto la supervisione dell'amministrazione competente.

Il differimento consente quindi di assicurare un'entrata in vigore della disciplina in condizioni di effettiva applicabilità.

4.2 Monitoraggio

Il monitoraggio dell'intervento è finalizzato a verificare il raggiungimento delle condizioni necessarie per l'entrata in vigore della disciplina.

A tal fine saranno considerati:

- il livello di operatività degli organismi notificati;
- il grado di definizione e uniformità delle procedure di controllo;
- l'eventuale emergere di criticità applicative nella fase preparatoria.

La verifica dell'effettiva funzionalità del sistema alla data del 1° ottobre 2026 costituirà il principale parametro per valutare l'efficacia dell'intervento e l'idoneità della disciplina a entrare in vigore senza ulteriori criticità.

Disposizioni in materia di famiglia: Articolo 1, comma 15 (*Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione*).

Referente dell'amministrazione competente: Settore Legislativo del Ministro per la famiglia, la natività e per le pari opportunità.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Il comma 15 dell'articolo 1 reca modifiche alla legge 12 luglio 2011, n. 112, istitutiva dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, elevando di un posto – da due a tre – la dotazione organica del ruolo dirigenziale non generale dell'Ufficio dell'Autorità. Tale incremento è funzionale a consentire all'Autorità di svolgere efficacemente i propri compiti istituzionali alla luce del mutato contesto normativo e sociale. La previsione si

inserisce quindi nel quadro legislativo esistente e ha la finalità di potenziare l'organico dirigenziale dell'Ufficio dell'Autorità.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Negli ultimi anni il panorama delle criticità che incidono sui diritti e sul benessere dei minorenni si è significativamente ampliato, imponendo all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza un impegno sempre maggiore su fronti nuovi e trasversali, anche in relazione al significativo impatto della dimensione digitale nella vita dei minorenni. A tal riguardo il numero di segnalazioni che pervengono all'Ufficio dell'Autorità garante è in notevole aumento. Il Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, già nelle Osservazioni conclusive al quinto e sesto rapporto periodico dell'Italia del febbraio 2019, aveva esplicitamente richiesto di rafforzare l'Autorità garante, incrementandone le risorse umane, tecniche e finanziarie. Tale raccomandazione è stata ribadita nella *List of Issues* del 20 febbraio 2026, preliminare alla presentazione del settimo rapporto periodico, nella quale il Comitato ha chiesto allo Stato italiano di indicare le misure adottate per *"ampliare i mandati dei garanti nazionali e regionali per i diritti dell'infanzia e per fornire loro risorse sufficienti"*. La stessa *List of Issues* del 20 febbraio 2026 formula richieste di informazione su molteplici ambiti che richiedono un'Autorità garante dotata di struttura adeguata, tra cui il coordinamento delle politiche per l'infanzia a livello nazionale e regionale, la raccolta sistematica dei dati, la protezione dei minori dalla violenza e dagli abusi sessuali – inclusi quelli *online* – la prevenzione del coinvolgimento dei minori nella criminalità organizzata.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

L'incremento di un posto dirigenziale di livello non generale ha l'obiettivo di rafforzare la Segreteria tecnica dell'Ufficio all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, quale struttura trasversale a supporto dell'Autorità garante. La Segreteria tecnica, come definita dall'articolo 4, comma 4-*bis*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, n. 168, svolge funzioni di raccordo nelle materie degli affari giuridici e legislativi, delle relazioni istituzionali, delle relazioni internazionali e con l'Unione europea, nonché della stampa e della comunicazione. Si tratta di attività in forte crescita, che richiedono un potenziamento della struttura, in modo da consentire una gestione efficace delle funzioni attribuite e una adeguata valorizzazione delle professionalità coinvolte. La previsione di un'ulteriore unità di personale di livello dirigenziale non generale, in tale ottica, consentirebbe di assicurare continuità operativa e maggiore efficacia nell'esercizio delle funzioni di raccordo, in coerenza con le finalità istituzionali dell'Autorità garante e con le crescenti aspettative degli interlocutori nazionali e internazionali.

2.2 Indicatori

Con riferimento al numero delle segnalazioni di situazioni di rischio di violazione dei diritti delle persone di minore età, l'indicatore numerico individuato è la differenza percentuale tra il numero delle segnalazioni pervenute nell'ultimo biennio e il numero delle segnalazioni gestite nel biennio successivo alla piena operatività della disposizione.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Destinatario diretto della disposizione è l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, nell'ambito di competenza e delle proprie funzioni istituzionali.

La disposizione ha impatto economico sul bilancio dello Stato prevedendo risorse finanziarie aggiuntive rispetto a quelle disponibili a legislazione vigente.

3.2 Impatti specifici

- A. Effetti sulle PMI (Test PMI) -nessuno
- B. Effetti sulla concorrenza -nessuno
- C. Oneri informativi -nessuno
- D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea-nessuno

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

La disposizione si inserisce in un quadro normativo già esistente e non richiede interventi di attuazione.

4.2 Monitoraggio

Il sistema di monitoraggio della disposizione è affidato all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.

Disposizioni in materia di interno: Articoli 2, commi da 2 a 8 (*Misure urgenti per il superamento dei vincoli finanziari, per il potenziamento della funzionalità, dell'autonomia organizzativa e dei progetti sociali degli enti locali, nonché in materia di segretari comunali e di province*); 3 (*Misure urgenti in materia di enti locali deficitari o dissestati*).

Referente dell'amministrazione competente: Ufficio Legislativo del Ministro dell'interno.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

- **Articolo 2, commi da 2 a 8.**

La disposizione interviene in modo organico per rafforzare la funzionalità e la capacità amministrativa degli enti locali, superando criticità normative, finanziarie e organizzative emerse nella prassi applicativa. In particolare, la misura mira a salvaguardare gli investimenti pubblici in corso, evitando revoche di contributi legate a rigidità procedurali o a carenze nei sistemi di monitoraggio. Parallelamente, vengono introdotti termini più chiari e congrui per la realizzazione e la rendicontazione degli interventi promossi dai Comuni e finanziati con contributi erariali, al fine di assicurare la piena attuazione dei programmi finanziati e prevenire la perdita di risorse. L'intervento persegue, inoltre, l'obiettivo di rafforzare l'autonomia organizzativa e la capacità operativa degli enti attraverso misure in materia di personale, tra cui il potenziamento del reclutamento dei segretari comunali e il miglior utilizzo delle graduatorie. Nel complesso, la norma è finalizzata a sostenere la sostenibilità finanziaria, l'efficienza amministrativa e la qualità dei servizi resi alle comunità locali.

- **Articolo 3.**

L'intervento incide sulla disciplina degli enti locali in dissesto o in squilibrio finanziario al fine di superare rilevanti criticità emerse nella prassi applicativa e prevenire il rischio di procedure di infrazione a livello europeo, anche alla luce delle recenti condanne della Corte europea dei diritti dell'uomo per l'inadempimento di obblighi di pagamento verso i creditori. L'intervento si rende necessario in un contesto caratterizzato da un numero elevato di procedure attive, tempi eccessivamente lunghi di chiusura e un significativo stock di debiti ancora da estinguere, nonché da un quadro normativo non più coerente con i principi costituzionali in materia di equilibrio di bilancio e autonomia finanziaria. La norma persegue, pertanto, l'obiettivo di aggiornare e armonizzare la disciplina vigente, introducendo strumenti più efficaci e coerenti – quali nuove modalità di accesso al credito e anticipazioni di liquidità – per sostenere i percorsi di risanamento, prevenire il dissesto e

garantire l'effettiva esecuzione delle obbligazioni degli enti, assicurando maggiore certezza, rapidità e sostenibilità alle procedure di riequilibrio finanziario.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

- **Articolo 2, commi da 2 a 8.**

L'intervento si inserisce in un contesto caratterizzato da persistenti criticità applicative e operative nella gestione delle risorse umane e degli investimenti degli enti locali, aggravate dalla complessità e stratificazione del quadro normativo, nonché da vincoli finanziari non sempre coerenti con le effettive capacità di bilancio. In particolare, le incertezze interpretative in materia di rendicontazione e monitoraggio e i ritardi procedurali legati agli appalti pubblici – spesso connessi anche a carenze di organico – hanno determinato difficoltà nell'attuazione degli interventi finanziati, esponendo numerosi enti al rischio di revoca dei contributi. Tali criticità incidono su una platea ampia di amministrazioni locali e, indirettamente, su cittadini e imprese beneficiari degli investimenti, inclusi quelli in materia di rigenerazione urbana e sicurezza del territorio, con potenziali ricadute anche sul piano sociale.

- **Articolo 3**

L'intervento si inserisce in un contesto caratterizzato da un'elevata incidenza delle procedure di dissesto e riequilibrio finanziario degli enti locali e da persistenti criticità di natura normativa e amministrativa: dal 2001 al 30 aprile 2026 risultano attivate 1.070 procedure (415 dissesti e 655 riequilibri), di cui 488 ancora in corso, riferite a 1.011 amministrazioni, con una massa debitoria residua stimata in circa 2 miliardi di euro e tempi medi di definizione pari a 5-6 anni. Tale quadro evidenzia inefficienze strutturali del vigente impianto regolatorio, non pienamente coerente con i principi di cui all'articolo 119 della Costituzione, nonché rilevanti externalità negative, tra cui ritardi nei pagamenti, incremento del contenzioso e rischio di condanne in sede CEDU.

I destinatari dell'intervento sono, in prima battuta, gli enti locali interessati da procedure di dissesto i cui percorsi ed esiti, inevitabilmente, impattano prioritariamente la collettività afferente all'amministrazione coinvolta, in termini di flessione dei servizi e incertezza.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

- **Articolo 2, commi da 2 a 8.**

2.1 Obiettivi generali e specifici

L'obiettivo perseguito è quello di semplificare la disciplina, assicurare certezza dei termini e sostenere la continuità degli interventi, al fine di preservare le risorse pubbliche e garantire l'efficacia dell'azione amministrativa.

2.2 Indicatori

L'efficacia dell'intervento potrà essere valutata attraverso indicatori riferiti sia al rafforzamento della capacità amministrativa degli enti locali sia alla tutela delle risorse destinate agli investimenti. Particolare attenzione sarà inoltre riservata all'ammontare dei contributi salvaguardati, alla riduzione dei casi di revoca dei finanziamenti, al numero di interventi completati entro i termini previsti e alle maggiori entrate derivanti dalle attività di recupero dell'evasione. In particolare, saranno monitorati il numero di enti che beneficiano delle semplificazioni introdotte in materia di personale, l'incremento delle assunzioni e della copertura delle posizioni vacanti, con particolare riferimento al numero di segretari comunali reclutati nonché la riduzione del numero delle sedi di segreteria vacanti. Il numero massimo delle unità da immettere alla sessione straordinaria del concorso per segretari comunali è dato dalle assunzioni autorizzate per le predette annualità, ivi comprese le unità autorizzate a seguito delle cancellazioni dall'Albo.

Tali elementi consentiranno di verificare il contributo della norma al miglioramento dell'efficienza amministrativa, della sostenibilità finanziaria e della capacità di realizzazione degli investimenti degli enti locali.

- **Articolo 3**

2.1 Obiettivi generali e specifici

L'obiettivo perseguito è quello di produrre una maggiore sostenibilità e rapidità delle procedure di risanamento, migliore accesso alla liquidità e riduzione del rischio di nuove condanne e oneri per lo Stato, a fronte di limitati costi finanziari connessi agli strumenti di supporto previsti.

2.2 Indicatori

L'efficacia dell'intervento sarà valutata attraverso indicatori idonei a misurare il miglioramento della sostenibilità finanziaria degli enti locali e la maggiore efficienza delle procedure di risanamento. In particolare, saranno monitorati il **numero delle procedure di dissesto e riequilibrio finanziario concluse**, la **riduzione dei tempi medi** di definizione delle procedure, l'**ammontare della massa debitoria estinta**, il ricorso agli **strumenti di anticipazione di liquidità** e alle altre forme di supporto finanziario previste dalla norma, nonché la riduzione dei ritardi nei pagamenti verso i creditori. Sarà inoltre valutata l'eventuale **diminuzione del contenzioso** e delle situazioni suscettibili di determinare responsabilità o condanne a carico dello Stato e degli enti interessati. Tali indicatori consentiranno di verificare il contributo dell'intervento al rafforzamento degli equilibri finanziari degli enti locali e alla maggiore sostenibilità dei percorsi di risanamento.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

- **Articolo 2, commi da 2 a 8.**

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

L'intervento produce effetti differenziati sui principali destinatari, con prevalenti benefici attesi in termini di efficienza e continuità amministrativa. Per gli enti locali, la semplificazione dei vincoli assunzionali e l'eliminazione di sovrapposizioni normative comportano una riduzione degli oneri amministrativi e maggiore flessibilità gestionale, mentre la revisione dei termini e delle condizioni per l'accesso e il mantenimento dei contributi consente di evitare revoche e salvaguardare risorse già assegnate, con benefici finanziari potenzialmente rilevanti su una platea ampia di interventi. L'estensione dei termini per lavori e rendicontazione e l'adeguamento delle procedure di monitoraggio riducono il rischio di perdita dei finanziamenti, a fronte di limitati costi organizzativi per l'adeguamento dei sistemi e delle procedure interne. Per il personale degli enti, le misure in materia di incentivi al recupero dell'evasione e di reclutamento (inclusa la sessione straordinaria per segretari comunali, fino a un massimo di 340 unità già previste) determinano opportunità di valorizzazione economica e professionale, con oneri contenuti e comunque parametrati alle maggiori entrate effettivamente riscosse. Per i cittadini e le imprese, i benefici si traducono in una maggiore continuità degli investimenti pubblici – in particolare nei settori della rigenerazione urbana e della sicurezza locale – e in un miglioramento dei servizi, senza effetti diretti di costo. Nel complesso, gli eventuali oneri aggiuntivi risultano limitati e compensati dai risparmi derivanti dall'efficientamento amministrativo e dalla prevenzione di perdite di risorse pubbliche.

3.2 Impatti specifici

- A. Effetti sulle PMI (Test PMI)
- B. Effetti sulla concorrenza
- C. Oneri informativi
- D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Non si rilevano i presupposti per valutare gli impatti specifici.

- **Articolo 3**

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Sotto il profilo degli impatti, le misure introdotte determinano benefici attesi per gli enti locali in termini di maggiore sostenibilità finanziaria, accesso a strumenti ordinari di liquidità e accelerazione delle procedure di risanamento; per i creditori, una riduzione dei tempi di soddisfazione dei crediti e del rischio di inadempimento; per lo Stato, una diminuzione dell'esposizione a responsabilità risarcitorie e a procedure di infrazione. I costi risultano prevalentemente indiretti e limitati, connessi all'attivazione degli strumenti di anticipazione e all'adeguamento delle procedure amministrative, e appaiono compensati dai risparmi derivanti dalla riduzione del contenzioso e dal miglioramento complessivo dell'efficienza del sistema.

3.2 Impatti specifici

- A. Effetti sulle PMI (Test PMI)
- B. Effetti sulla concorrenza
- C. Oneri informativi
- D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Non si rilevano i presupposti per valutare gli impatti specifici.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

- **Articolo 2, commi da 2 a 8.**

4.1 Attuazione

L'attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 2, commi 2-8 non presenta particolari criticità, in quanto l'intervento opera principalmente attraverso misure di semplificazione e di adeguamento di istituti già esistenti.

L'attuazione è demandata al Ministero dell'interno, per le attività di indirizzo e monitoraggio, e agli enti locali interessati, responsabili dell'applicazione delle misure e della gestione operativa degli interventi finanziati. Per le disposizioni relative ai segretari comunali sono interessati anche gli uffici del Ministero dell'Interno preposti alla gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali

4.2 Monitoraggio

Il monitoraggio dell'intervento potrà essere effettuato dai competenti uffici del Ministero dell'interno - Dipartimento Affari interni e territoriali.

- **Articolo 3**

4.1 Attuazione

L'attuazione dell'intervento richiede il coordinamento tra il Ministero dell'interno, gli enti locali interessati e gli organismi straordinari di liquidazione coinvolti nelle procedure di dissesto e riequilibrio finanziario. Le disposizioni introdotte si inseriscono nel quadro normativo vigente, aggiornandolo e rendendolo maggiormente coerente con i principi di equilibrio di bilancio e sostenibilità finanziaria. Sotto il profilo organizzativo e amministrativo, la concreta efficacia delle misure dipenderà dalla capacità degli enti di utilizzare tempestivamente gli strumenti di supporto finanziario previsti e di adottare le necessarie misure di risanamento. Sul piano finanziario, l'intervento mira a favorire una più rapida estinzione delle passività e una maggiore regolarità nei pagamenti, contribuendo a ridurre il rischio di contenzioso e a rafforzare la credibilità finanziaria degli enti.

Il Ministero dell'interno, attraverso il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali e le prefetture, assicura le attività di indirizzo, coordinamento e monitoraggio, mentre gli enti locali sono responsabili dell'attuazione delle misure e della gestione dei relativi percorsi di riequilibrio o di dissesto.

4.2 Monitoraggio

Il monitoraggio dell'intervento verrà effettuato dai competenti uffici del Ministero dell'interno - Dipartimento Affari interni e territoriali.

Disposizioni in materia di istruzione: Articolo 5 (*Misure urgenti in materia di amministrazione scolastica*).

Referente dell'amministrazione competente: Ufficio Legislativo del Ministro dell'istruzione e del merito.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

La proposta normativa di cui all'articolo 5 interviene in materia di reclutamento del personale scolastico, introducendo due misure urgenti volte al miglioramento della funzionalità del sistema e alla risoluzione delle criticità esistenti, sotto due profili.

In particolare, il comma 1 interviene in materia di parità scolastica, novellando l'articolo 1, comma 4-ter, della legge 10 marzo 2000 n. 62, e prorogando per ulteriori due anni scolastici (aa. ss. 2026/2027 e 2027/2028) il regime straordinario - introdotto dal decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 – secondo il quale, per i soggetti la cui iscrizione ai percorsi abilitanti non sia stata accolta per mancanza dell'offerta formativa, ai soli fini del riconoscimento della parità delle istituzioni scolastiche non statali o del mantenimento della parità, è considerato valido requisito, in luogo del titolo di abilitazione, l'aver svolto presso le istituzioni paritarie un servizio di almeno tre anni, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni.

La necessità di tale misura è stata manifestata anche dalle Associazioni rappresentative delle scuole paritarie ed è giustificata da due esigenze principali. In primo luogo, la stessa è volta a fronteggiare le criticità rappresentate dalle carenze di organico di docenti delle istituzioni paritarie. In secondo luogo, essa persegue le esigenze di quei candidati che non hanno potuto frequentare i percorsi abilitanti per mancanza dell'offerta formativa, valorizzando l'esperienza professionale maturata dagli stessi presso le istituzioni scolastiche paritarie.

Il comma 2 risponde all'esigenza di salvaguardare le posizioni in graduatoria dei docenti che hanno superato le prove dei concorsi ordinari banditi ai sensi della normativa vigente e che, in applicazione della stessa, rischiano il depennamento automatico dalle graduatorie al termine dell'anno di prova, ai sensi dell'art. 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

In dettaglio, il contesto normativo in cui si inserisce l'intervento di cui al comma 2 è costituito dal sistema di reclutamento dei docenti, come introdotto con la Riforma PNRR (Missione 4- C1 - Riforma 2.1), che di seguito sinteticamente si illustra.

Tale riforma, finalizzata a introdurre requisiti più rigorosi per l'accesso all'insegnamento, è stata collegata ad una riorganizzazione radicale della formazione iniziale, mediante l'introduzione di nuovi percorsi abilitanti, basati su un modello formativo strutturato e raccordato tra le Università, le Istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e le scuole, per l'accesso ai concorsi.

A tal fine, il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ha modificato il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, introducendo il nuovo sistema di formazione iniziale e di accesso in ruolo a tempo indeterminato, per i docenti della scuola secondaria, articolato in:

- a) un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 CFU/CFA;
- b) un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;

e) un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva

Una prima parte della riforma è stata prevista dal decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, mediante la previsione della frequenza annuale dei concorsi ordinari per il reclutamento del personale docente.

Le modifiche introdotte dal PNRR rispetto al sistema precedente sono state radicali, poiché si è passati da un sistema disorganico e caratterizzato da procedure di reclutamento temporalmente non omogenee e tendenzialmente accompagnate da meccanismi di stabilizzazione del personale precario, ad un sistema improntato al carattere di ciclicità (il reclutamento annuale) ed a una forte barriera d'ingresso (la previa abilitazione universitaria).

Con specifico riferimento al periodo di formazione e prova per i neoassunti, l'articolo 13, comma 5, del d.lgs. n. 59/2017, come modificato dal decreto-legge n. 36(2022, prevede che, a seguito del positivo superamento del periodo annuale di formazione e prova e della conseguente conferma in ruolo, il docente sia cancellato da ogni altra graduatoria finalizzata all'immissione in ruolo nella quale risulti eventualmente inserito.

A tal riguardo, si precisa che l'immissione in ruolo determina l'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e coincide con l'avvio del periodo annuale di formazione e prova; la conferma in ruolo, invece, interviene nell'anno scolastico successivo a quello di immissione in ruolo, solo all'esito del superamento del periodo annuale di formazione e prova, e costituisce il provvedimento che consolida definitivamente il rapporto di lavoro.

Pertanto, solo a seguito della conferma in ruolo, al superamento dell'anno di formazione e prova, l'Amministrazione procede alla cancellazione delle ulteriori graduatorie vigenti nelle quali il docente risulti inserito a quella specifica data.

Tanto premesso, l'intervento proposto al comma 2 dell'articolo 5 in oggetto mira a porre rimedio alle criticità insite nel sistema previsto dal citato articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, il quale prevede, letteralmente, che *"In caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova"*. L'applicazione della norma riportata determina - fra l'altro - la cancellazione dalle graduatorie concorsuali all'atto del superamento del periodo di prova. In concreto, con riguardo all'anno scolastico in corso, il 1° settembre 2026 verranno cancellati da tutte le graduatorie in cui sono inseriti i docenti che hanno svolto e superato l'anno di prova nel corso dell'a.s. 2025/2026, ossia, in linea generale, coloro che sono stati immessi in ruolo nell'anno scolastico 2025/2026. I medesimi docenti possono aver preso parte ai concorsi banditi con DD.DD.GG. 2938 e 2939 del 9/10/2025 ed essere risultati vincitori nella stessa o in altra classe di concorso, nella stessa o in altra regione rispetto a quella di immissione in ruolo. Pertanto, qualora non siano assunti in qualità di vincitori del nuovo concorso nelle fasi del reclutamento per l'anno scolastico 2026/2027, i docenti che si trovano nella condizione sopra descritta verranno cancellati dalle graduatorie concorsuali in cui figurano a decorrere dal 1° settembre 2026; gli stessi risulteranno, pertanto, vincitori di concorso senza prospettive di assunzione, essendo venuta meno la loro posizione in graduatoria.

In termini più generali, la problematica della cancellazione dalle graduatorie, come sopra descritta, riguarda le graduatorie di tutti i concorsi ordinari - che vengono banditi annualmente - cui partecipano soggetti neoassunti in ruolo da procedure concorsuali precedenti.

Ciò considerato, la misura in argomento risponde all'esigenza di salvaguardare le posizioni in graduatoria dei docenti che hanno superato le prove dei concorsi ordinari banditi ai sensi della normativa vigente e che rischiano il depennamento automatico, previsto dall'art. 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, al termine dell'anno di prova.

L'intervento normativo di cui al comma 2 risulta, pertanto, necessario anche alla luce della ciclicità dei concorsi ordinari, che vengono banditi con frequenza annuale, che determina la conseguenza di penalizzare, a causa della possibile sovrapposizione temporale, un vincitore del concorso da ultimo bandito, che nel frattempo abbia completato l'anno di prova poiché assunto da una procedura precedente.

La misura risulta, altresì, giustificata alla luce dell'imminente avvio del prossimo anno scolastico 2026/2027: a normativa vigente, infatti, come descritto, la cancellazione in caso di superamento dell'anno di prova interverrà in data 1° settembre 2026.

Pertanto, al fine di superare le criticità illustrate, la disposizione in parola prevede che il superamento del periodo di formazione e prova non comporti la cancellazione del docente dalle graduatorie dei concorsi ordinari. Resta fermo che, a seguito del superamento del test finale e della valutazione positiva, il docente è cancellato dalle graduatorie concorsuali, ad esaurimento e di istituto nelle quali risulti iscritto ed è confermato in ruolo presso la medesima istituzione scolastica nella quale ha svolto il periodo di prova.

Destinatari

L'intervento normativo in esame è potenzialmente rivolto a tutti i docenti che si trovino nelle condizioni descritte dalla disposizione in commento.

In particolare, il comma 1, in relazione alle scuole paritarie, investe la posizione di quei docenti che non hanno potuto frequentare i percorsi abilitanti per mancanza della relativa offerta formativa e che, grazie alla disposizione proposta, possono vedersi riconosciuto il servizio almeno triennale (anche non consecutivo) svolto negli ultimi dieci anni presso le istituzioni paritarie.

Quali destinatari della misura del comma 2 possono individuarsi i docenti che hanno superato le prove dei concorsi ordinari banditi ai sensi della normativa vigente e che rischiano il depennamento automatico dalle graduatorie nelle quali siano iscritti, al termine dell'anno di prova, ai sensi dell'art. 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

La misura coinvolge, potenzialmente, tutti i docenti partecipanti ai concorsi ordinari – banditi annualmente – che si trovino nella condizione descritta dal citato articolo 13 del d.lgs. n. 59/2017.

A titolo esemplificativo, al fine di fornire un'indicazione sintetica della platea dei docenti partecipanti ai concorsi e, eventualmente, successivamente immessi in ruolo, si riportano i dati relativi ai concorsi più recenti, ossia i concorsi PNRR 2 e 3, banditi, rispettivamente, nel 2024 e nel 2025. Nell'ambito di tale platea possono essere presenti candidati che, risultati vincitori della procedura concorsuale, abbiano poi superato positivamente il periodo di prova e debbano essere conseguentemente cancellati dalle graduatorie nelle quali siano iscritti, ai sensi della normativa vigente, che la disposizione proposta mira a novellare.

Si precisa che, considerato che un unico candidato potrebbe essere presente in più graduatorie, ciascun candidato è stato conteggiato un'unica volta, indipendentemente dal numero di classi di concorso in cui lo stesso è risultato presente per ciascun concorso.

Considerato, altresì, che in relazione ai concorsi PPNNR 2 e 3 sono presenti anche le liste degli idonei al 30%, si riporta anche il dato comprensivo di queste liste.

Concorso PNRR 2

- n. posti a concorso: 19.021
- n. 341.727 candidature complessive sui 2 concorsi
- coinvolgimento di tutti gli USR
- n. vincitori: 12.702
- n. vincitori + idonei al 30%: 15.765

Concorso PNRR 3

- n. posti a concorso: 58.136
- n. candidature: 226.802
- coinvolgimento di tutti gli USR
- n. vincitori: 38.944

- n. vincitori + idonei al 30%: 46.142

Destinatari della proposta normativa sono anche le istituzioni scolastiche nelle quali prenderanno servizio i docenti destinatari delle misure proposte.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

La proposta normativa di cui all'articolo 5 in commento persegue l'obiettivo generale di migliorare la funzionalità del sistema di reclutamento dei docenti, attenuando le criticità esistenti nell'ambito della normativa vigente.

In dettaglio, il comma 1 persegue l'obiettivo specifico di fronteggiare le carenze di organico di docenti delle istituzioni paritarie, attraverso il riconoscimento dell'esperienza professionale maturata presso le istituzioni scolastiche paritarie dai docenti che non hanno potuto frequentare i percorsi abilitanti per mancanza dell'offerta formativa.

Il comma 2 persegue l'obiettivo specifico di migliorare il meccanismo di immissione in ruolo, in combinato con quello basato sullo scorrimento delle graduatorie, salvaguardando anche la posizione dei vincitori di concorso che, nelle more dell'espletamento della procedura concorsuale, vengono assunti da precedenti concorsi e superino l'anno di prova.

2.2 Indicatori

Per la valutazione del perseguimento degli obiettivi di cui al punto 2.1, saranno utilizzati i seguenti indicatori:

- con riferimento alla misura di cui al comma 1, si valuterà, ad un anno dall'entrata in vigore della disposizione, il rapporto tra il numero dei docenti assunti presso le scuole paritarie, privi dei titoli abilitanti ma in possesso dell'esperienza pregressa richiesta, rispetto al numero dei docenti in possesso dei citati titoli, a dimostrazione dell'efficacia della misura nel consentire un maggior numero di assunzioni;
- con riguardo al comma 2, si valuterà, analogamente ad un anno dall'entrata in vigore della disposizione, il rapporto numerico tra la platea dei docenti immessi in ruolo sulla base della nuova disciplina che esclude il depennamento dalle graduatorie rispetto alla disciplina vigente che lo prevede.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Non si ravvisano svantaggi ovvero elementi di criticità connessi alla proposta in esame. Si ravvisano, invece, i vantaggi di seguito rappresentati in termini di riduzione delle problematiche evidenziate nella sezione 1.

Nello specifico, si indicano i principali impatti, di carattere economico e sociale, per ciascuna categoria di destinatari.

Le proposte normative descritte producono impatti positivi per tutti i destinatari a cui si rivolgono.

Nei confronti delle istituzioni scolastiche si produce il vantaggio per cui le stesse, per effetto delle misure proposte, potranno beneficiare dell'immissione in ruolo di un maggior numero di docenti, nell'ottica della riduzione della carenza di organico e, quindi, del miglioramento della funzionalità dell'attività delle stesse istituzioni.

I docenti destinatari delle misure proposte vedranno tutelata la propria posizione: da un lato, il riconoscimento del servizio prestato presso le istituzioni scolastiche paritarie, anche in mancanza del titolo abilitante; dall'altro, i vincitori di concorso potranno continuare a permanere nelle graduatorie nelle quali siano iscritti.

3.2 Impatti specifici

- A. L'intervento non produce effetti sul sistema delle PMI.
- B. Le norme proposte non producono effetti sulla concorrenza.
- C. Le proposte di intervento non introducono nuovi o maggiori oneri informativi, rispetto a quelli già previsti dalla vigente normativa di settore.
- D. Le proposte di intervento non introducono livelli di regolazione superiori a quelli attualmente richiesti dagli atti comunitari.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

Sono state valutate tutte le condizioni che possono potenzialmente incidere sull'attuazione dell'intervento e non è stato riscontrato alcun elemento ostativo, limitativo e/o critico.

Soggetto attivo dell'attuazione degli interventi regolatori in esame è il Ministero dell'istruzione e del merito, anche attraverso le sue articolazioni territoriali, ossia gli Uffici scolastici regionali che, in particolare, nel determinare la platea dei destinatari delle cancellazioni previste dal comma 2, salvaguarderanno la posizione di coloro che risultano vincitori dei concorsi ordinari.

4.2 Monitoraggio

Il controllo ed il monitoraggio relativi all'intervento regolatorio avverranno attraverso l'attività dei competenti uffici del Ministero dell'istruzione e del merito, anche mediante la sinergia con gli Uffici scolastici regionali e con le istituzioni scolastiche.

Disposizioni in materia di università: Articolo 6 (*Disposizioni urgenti per la valorizzazione del sistema della formazione superiore e della ricerca*).

Referente dell'amministrazione competente: Ufficio Legislativo del Ministro dell'università e della ricerca.

• Articolo 6, comma 1

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

L'intervento normativo è volto a disciplinare la destinazione della quota delle risorse di cui all'articolo 11 della legge 20 novembre 2017, n. 167, che risulti eccedente rispetto alla finalità originariamente prevista dall'articolo, destinandola alle attività di sostegno, supporto, orientamento e tutorato in favore degli studenti universitari.

La disposizione consente di assicurare un utilizzo più efficiente di risorse già disponibili a legislazione vigente, evitando l'accumulo di disponibilità non impiegate e rafforzando gli interventi a sostegno del diritto allo studio e del successo formativo degli studenti. L'intervento interessa le università statali e produce effetti di carattere esclusivamente ordinamentale e gestionale, attraverso una più efficace allocazione delle risorse nell'ambito del Fondo per il finanziamento ordinario delle università.

1. CONTESTO E PROBLEMA DA AFFRONTARE

L'articolo 11 della legge 20 novembre 2017, n. 167 ha disposto un incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), destinando le relative risorse al superamento del contenzioso promosso nei confronti delle università statali dagli ex lettori di lingua straniera e alla prevenzione di ulteriori controversie nella medesima materia.

Il progressivo completamento delle attività connesse a tale finalità, unitamente alla definizione della procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea e al conseguente ridimensionamento del fabbisogno finanziario, ha determinato la disponibilità di risorse eccedenti rispetto alle esigenze per le quali erano state originariamente stanziare. In assenza di una specifica disciplina legislativa, tali risorse, pur facendo parte del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, non possono essere destinate ad altre finalità istituzionali, con il rischio di un utilizzo non pienamente efficiente delle disponibilità finanziarie già iscritte in bilancio.

Il monitoraggio delle risorse effettivamente utilizzate per la finalità originariamente prevista dall'articolo 11 della legge n. 167 del 2017 evidenzia un fabbisogno significativamente inferiore rispetto allo stanziamento annuale di 8,705 milioni di euro. In particolare, i rendiconti trasmessi dagli atenei hanno evidenziato un utilizzo pari a euro 487.610 nel 2023, euro 386.453 nel 2024 ed euro 309.641 nel 2025. La progressiva riduzione del fabbisogno è correlata al progressivo pensionamento dei destinatari delle misure connesse al contenzioso relativo agli ex lettori di madrelingua.

L'intervento normativo è volto a superare tale criticità, prevedendo una disciplina che consenta di destinare le risorse eccedenti ad attività di sostegno, supporto, orientamento e tutorato in favore degli studenti universitari, in coerenza con le finalità proprie del Fondo per il finanziamento ordinario e con gli obiettivi di rafforzamento del diritto allo studio, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Destinatari

I destinatari diretti dell'intervento sono le università statali, alle quali sono assegnate le risorse eccedenti nell'ambito del Fondo per il finanziamento ordinario delle università.

Beneficiari delle misure finanziate mediante tali risorse sono gli studenti universitari destinatari delle attività di supporto, orientamento e tutorato. Tra gli *stakeholder* dell'intervento rientrano le università chiamate a realizzare le attività previste dalla disposizione.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivo generale

L'intervento persegue l'obiettivo generale di assicurare un impiego più efficiente delle risorse già stanziare nell'ambito del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, evitando che le somme eccedenti rispetto al fabbisogno connesso alla finalità originaria rimangano inutilizzate. La disposizione consente, infatti, di destinare tali disponibilità al rafforzamento delle attività di sostegno, supporto, orientamento e tutorato in favore degli studenti universitari, in coerenza con le finalità istituzionali del sistema universitario e con le esigenze di promozione del diritto allo studio.

2.2 Obiettivi specifici

Sul piano specifico, l'intervento è diretto a disciplinare in modo stabile la destinazione delle risorse eccedenti, assicurandone la ripartizione tra le università statali secondo i criteri propri del Fondo per il finanziamento ordinario. Esso mira, inoltre, a incrementare le risorse destinate ai servizi di accompagnamento degli studenti durante il percorso universitario e a garantire che la riallocazione avvenga senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'intervento è altresì finalizzato a consolidare e rendere strutturali le azioni di orientamento e tutorato sviluppate nell'ambito dell'Investimento 1.6 del PNRR, favorendo la continuità degli interventi volti a sostenere l'accesso all'università, il successo formativo e la riduzione degli abbandoni.

2.3 Relativi indicatori

Il conseguimento degli obiettivi dell'intervento potrà essere verificato mediante l'analisi dell'utilizzo delle risorse annualmente assegnate alle università per le attività di orientamento, supporto e tutorato e del numero dei beneficiari raggiunti. L'efficacia delle misure sarà, altresì, valutata attraverso l'osservazione dell'andamento dei tassi di accesso ai percorsi universitari, del conseguimento del titolo finale e della riduzione degli abbandoni degli studi, quali indicatori della capacità dell'intervento di rafforzare i servizi agli studenti e di favorire la continuità dei percorsi formativi.

3. Valutazione dell'intervento normativo

L'intervento normativo costituisce una soluzione proporzionata e adeguata, necessaria e urgente, rispetto alla criticità individuata, in quanto disciplina la destinazione delle risorse che risultino eccedenti rispetto alla finalità originariamente prevista dall'articolo 11 della legge 20 novembre 2017, n. 167, senza incidere sulla struttura del Fondo per il finanziamento ordinario delle università né introdurre nuovi meccanismi di finanziamento.

La disposizione consente di superare l'attuale rigidità del vincolo legislativo di destinazione, che non consente l'impiego delle risorse eccedenti per ulteriori finalità istituzionali del sistema universitario, assicurandone l'impiego per finalità coerenti con quelle proprie del Fondo e con gli obiettivi di rafforzamento del diritto allo studio. La soluzione prescelta valorizza risorse già disponibili a legislazione vigente, evitando il loro mancato utilizzo e garantendo, al contempo, continuità con le modalità ordinarie di ripartizione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università.

L'intervento risponde ai principi di efficacia, proporzionalità ed economicità dell'azione amministrativa, in quanto consegue l'obiettivo perseguito mediante una modifica normativa circoscritta, che non determina aggravii procedurali o organizzativi per le amministrazioni e per le università.

La soluzione normativa consente, infine, di coniugare l'esigenza di assicurare la continuità degli interventi a favore degli studenti con quella di garantire un utilizzo efficiente delle risorse pubbliche, destinando a finalità istituzionali del sistema universitario somme che, alla luce dell'evoluzione del fabbisogno, non risultano più integralmente necessarie per la finalità originariamente prevista.

4. Modalità di attuazione e monitoraggio

4.1. Attuazione

L'attuazione della disposizione avviene nell'ambito delle ordinarie procedure di ripartizione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), senza richiedere l'istituzione di nuovi procedimenti amministrativi né l'adozione di ulteriori provvedimenti attuativi. In sede di ripartizione annuale del Fondo, il Ministero dell'università e della ricerca provvede ad accertare la quota di risorse eccedente rispetto alla finalità originariamente stabilita dall'articolo 11 della legge 20 novembre 2017, n. 167 e ad assegnarla alle università statali secondo i criteri di ripartizione del FFO, affinché sia destinata alle attività di sostegno, supporto, orientamento e tutorato in favore degli studenti, previa ricognizione del fabbisogno necessario ad assicurare l'integrale soddisfacimento delle finalità di cui al comma 1 e sulla base dei rendiconti trasmessi dagli atenei.

4.2 Monitoraggio

Il monitoraggio dell'attuazione sarà svolto dal Ministero nell'ambito delle ordinarie attività di gestione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, avvalendosi delle informazioni acquisite in sede di ripartizione delle risorse e della documentazione trasmessa dalle università secondo le vigenti modalità di rendicontazione. Ciò consentirà di verificare l'effettiva destinazione delle risorse alle finalità previste dalla disposizione, senza determinare nuovi o maggiori oneri amministrativi.

Il conseguimento degli obiettivi sarà verificato, con cadenza annuale, sulla base dell'ammontare delle risorse eccedenti individuate e assegnate, della percentuale delle risorse effettivamente utilizzate dagli atenei, del numero delle iniziative di sostegno, orientamento e tutorato finanziate e del numero degli studenti coinvolti. Potranno essere altresì considerati, in una prospettiva di medio periodo, l'andamento della regolarità delle carriere, dei passaggi al secondo anno e degli abbandoni, tenendo conto del carattere concorrente dell'intervento rispetto agli ulteriori fattori che incidono sul successo formativo.

• **Articolo 6, comma 2**

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

L'ordinamento dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) ha conosciuto, a partire dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, un processo di integrazione nel sistema nazionale dell'istruzione superiore, attraverso il riconoscimento dell'autonomia delle istituzioni, l'articolazione dei percorsi formativi secondo il modello dei cicli della formazione superiore e il progressivo consolidamento dell'equiparazione dei relativi titoli ai corrispondenti titoli universitari nei casi previsti dalla legislazione vigente. Tale percorso si è progressivamente sviluppato con successivi interventi normativi, che hanno interessato gli ordinamenti didattici, la programmazione del sistema, l'attività di ricerca e, più recentemente, l'introduzione dei corsi di dottorato di ricerca AFAM, completando l'articolazione del sistema della formazione superiore.

Il progressivo allineamento dell'ordinamento AFAM al sistema universitario ha già trovato espressione anche sul piano della terminologia legislativa. In particolare, l'articolo 60 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ha modificato l'articolo 2, comma 5, della legge n. 508 del 1999 sostituendo la locuzione "*corsi di formazione alla ricerca*" con "*corsi di dottorato di ricerca*". Come evidenziato nella relazione illustrativa del citato decreto-legge, tale modifica aveva natura essenzialmente terminologica ed era finalizzata a riallineare la denominazione del terzo ciclo AFAM a quella ormai propria del sistema nazionale dell'istruzione superiore, senza incidere sulla natura giuridica dei percorsi formativi né sui relativi effetti ordinamentali.

Nonostante tale evoluzione normativa, permane una discrasia tra la qualificazione giuridica dei titoli di primo e di secondo livello rilasciati dalle istituzioni AFAM e la loro denominazione formale. Pur collocandosi stabilmente nel sistema dell'istruzione terziaria e pur essendo destinatari, nei casi previsti dall'ordinamento, di discipline di equipollenza ed equiparazione ai corrispondenti titoli universitari, essi continuano infatti a essere denominati "diplomi accademici", secondo una terminologia che non riflette più l'attuale assetto ordinamentale.

Tale disallineamento terminologico non incide sul valore legale dei titoli né modifica i percorsi formativi o i relativi ordinamenti didattici, ma continua a determinare effetti applicativi di rilievo. La diversa denominazione costituisce, infatti, un elemento di incertezza nei procedimenti di riconoscimento dei titoli, nella mobilità accademica nazionale e internazionale, nelle procedure concorsuali e, più in generale, nei rapporti con le amministrazioni pubbliche, con le università, con le istituzioni estere e con gli altri soggetti chiamati a valutare i titoli AFAM, rendendo frequentemente necessari chiarimenti interpretativi circa la loro corrispondenza con i titoli universitari.

L'intervento normativo non introduce una nuova disciplina sostanziale dei titoli rilasciati dalle istituzioni AFAM né attribuisce loro effetti giuridici ulteriori rispetto a quelli già riconosciuti dall'ordinamento. Esso si pone, piuttosto, in linea di continuità con il percorso di coordinamento ordinamentale già avviato dal legislatore, completandolo mediante il riallineamento della denominazione dei titoli del primo e del secondo ciclo alla qualificazione giuridica che essi hanno progressivamente acquisito nell'ambito del sistema nazionale dell'istruzione superiore.

La scelta di intervenire mediante decreto-legge risponde, pertanto, all'esigenza di eliminare con immediatezza una persistente incoerenza terminologica che continua a produrre effetti nei procedimenti amministrativi, nella mobilità accademica e nel riconoscimento dei titoli, assicurando una maggiore coerenza dell'ordinamento, una

più elevata certezza del diritto e una più immediata riconoscibilità dei titoli AFAM nel contesto nazionale e internazionale.

1. CONTESTO E PROBLEMA DA AFFRONTARE

L'ordinamento dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) ha conosciuto, a partire dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, un processo di integrazione nel sistema nazionale dell'istruzione superiore, attraverso il riconoscimento dell'autonomia delle istituzioni, l'articolazione dei percorsi formativi secondo il modello dei cicli universitari e il progressivo consolidamento dell'equiparazione dei relativi titoli ai corrispondenti titoli universitari nei casi previsti dalla legislazione vigente. Tale processo ha trovato ulteriore sviluppo con l'introduzione dei corsi di dottorato di ricerca AFAM e con il progressivo inserimento delle istituzioni nel sistema europeo dell'istruzione superiore.

Nonostante tale evoluzione ordinamentale, permane una discrasia tra la qualificazione giuridica dei titoli rilasciati dalle istituzioni AFAM e la loro denominazione formale. I titoli di primo e di secondo livello, pur collocandosi stabilmente nel sistema dell'istruzione terziaria e pur essendo destinatari, nei casi previsti dall'ordinamento, di discipline di equipollenza ed equiparazione ai corrispondenti titoli universitari, continuano infatti a essere denominati "diplomi accademici", secondo una terminologia che non riflette più l'effettivo assetto del sistema delineato dal legislatore.

Tale disallineamento terminologico non incide sul valore giuridico dei titoli né modifica i percorsi formativi o i relativi ordinamenti didattici, ma continua a determinare effetti applicativi di rilievo. La diversa denominazione costituisce, infatti, un elemento di incertezza nelle procedure di riconoscimento dei titoli in ambito internazionale, nei programmi di mobilità accademica, nelle procedure concorsuali e, più in generale, nei rapporti con amministrazioni, istituzioni e soggetti esteri, rendendo frequentemente necessari chiarimenti interpretativi circa la corrispondenza tra i titoli AFAM e quelli universitari. Tale situazione determina un aggravio procedimentale e non favorisce la piena riconoscibilità del sistema AFAM nel contesto nazionale e internazionale.

L'intervento normativo non introduce una nuova disciplina sostanziale dei titoli rilasciati dalle istituzioni AFAM né attribuisce loro effetti giuridici ulteriori rispetto a quelli già riconosciuti dall'ordinamento. Esso si limita a riallineare la denominazione all'effettiva natura giuridica e al livello della formazione impartita, completando il processo di allineamento del sistema AFAM avviato con la legge n. 508 del 1999 ed eliminando una persistente incoerenza terminologica che continua a produrre effetti negativi sul piano applicativo.

La scelta di intervenire mediante decreto-legge risponde all'esigenza di rimuovere con immediatezza tale disallineamento, che continua a incidere sulla spendibilità dei titoli AFAM nei rapporti con le amministrazioni pubbliche, con le istituzioni accademiche e con gli organismi internazionali, nonché nelle procedure di mobilità e di riconoscimento dei percorsi formativi. L'immediato coordinamento della terminologia legislativa con l'attuale assetto ordinamentale consente di assicurare maggiore certezza del diritto, uniformità applicativa e piena riconoscibilità dei titoli rilasciati dalle istituzioni AFAM, senza incidere sul loro regime giuridico sostanziale.

L'intervento risponde altresì a un'esigenza da tempo rappresentata dai principali portatori di interesse del settore AFAM. In particolare, le rappresentanze nazionali degli studenti hanno formalmente richiesto l'allineamento della denominazione dei titoli AFAM a quella universitaria, evidenziando le criticità derivanti dall'attuale difformità terminologica in termini di riconoscibilità internazionale, mobilità accademica e chiarezza nei rapporti con le amministrazioni e il mercato del lavoro. Analoga posizione è stata successivamente espressa dal Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale (CNAM), che ha espresso l'esigenza di sostituire la denominazione "*diplomi accademici di primo e secondo livello*" con "*laurea*" e "*laurea magistrale*".

Destinatari

I destinatari diretti dell'intervento sono le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), che rilasciano i titoli disciplinati dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508. Il sistema AFAM è attualmente composto da 146 istituzioni, di cui 102 statali e 44 non statali, presso le quali risultano iscritti 94.831 studenti. La disposizione incide direttamente sull'attività istituzionale delle predette istituzioni, chiamate ad applicare la nuova disciplina nella denominazione dei titoli rilasciati e nei conseguenti adempimenti amministrativi connessi al rilascio e alla certificazione degli stessi.

Sono, altresì, destinatari diretti il Ministero dell'università e della ricerca, nell'esercizio delle funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza sul sistema AFAM, nonché le amministrazioni pubbliche e gli altri soggetti istituzionali che, nell'ambito dei procedimenti di rispettiva competenza, sono chiamati a valutare, riconoscere o utilizzare i titoli rilasciati dalle istituzioni AFAM ai fini dell'accesso a procedure concorsuali, percorsi formativi o altri procedimenti amministrativi.

Destinatari indiretti dell'intervento sono gli studenti iscritti alle istituzioni AFAM, i diplomati e gli studenti che conseguiranno i titoli ridenominati, che potranno beneficiare di una più immediata riconoscibilità dei titoli conseguiti nei rapporti con le amministrazioni pubbliche, con le università, con le istituzioni estere e nell'ambito delle procedure di mobilità accademica e professionale. Beneficiano, inoltre, indirettamente della disposizione gli organismi nazionali e internazionali competenti in materia di riconoscimento dei titoli di studio e, più in generale, tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nei procedimenti di valutazione dei titoli, per i quali il riallineamento della denominazione ai contenuti e agli effetti giuridici già riconosciuti dall'ordinamento è idoneo a ridurre le incertezze interpretative e gli adempimenti connessi alla verifica della corrispondenza tra i titoli AFAM e quelli universitari.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivo generale

L'intervento è volto a completare il processo di allineamento dell'ordinamento dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica al sistema nazionale dell'istruzione superiore, assicurando la piena coerenza tra la denominazione dei titoli rilasciati dalle istituzioni AFAM e la loro qualificazione giuridica già riconosciuta dalla legislazione vigente. La disposizione interviene esclusivamente sul piano terminologico, senza modificare il valore legale dei titoli, i percorsi formativi o i relativi effetti giuridici, eliminando una persistente discrasia che continua a generare incertezze applicative.

2.2 Obiettivi specifici

L'intervento persegue, altresì, l'obiettivo di assicurare maggiore certezza del diritto e uniformità applicativa nell'utilizzo dei titoli AFAM da parte delle pubbliche amministrazioni, delle università e degli altri soggetti istituzionali, favorendone l'immediata riconoscibilità nell'ambito dei procedimenti nazionali e internazionali concernenti il riconoscimento dei titoli, la mobilità accademica e professionale e l'accesso a percorsi di studio o a procedure selettive.

La disposizione è, inoltre, finalizzata a semplificare i procedimenti amministrativi nei quali l'attuale denominazione dei titoli rende necessario un supplemento di attività istruttoria volto ad accertarne la corrispondenza con i titoli universitari, contribuendo a ridurre le incertezze interpretative derivanti dall'utilizzo di una terminologia non più coerente con l'evoluzione dell'ordinamento.

L'uniformità della denominazione dei titoli contribuisce a migliorare la comparabilità internazionale, a favorire la mobilità degli studenti e dei diplomati AFAM e a rafforzare l'attrattività del sistema italiano della formazione superiore, in coerenza con il Processo di Bologna e con lo Spazio europeo dell'istruzione superiore.

2.3 Relativi indicatori

Costituiranno elementi di valutazione dell'efficacia dell'intervento la maggiore riconoscibilità dei titoli AFAM nelle procedure di mobilità nazionale e internazionale, nonché il più agevole utilizzo degli stessi nei rapporti con le amministrazioni pubbliche, con le istituzioni accademiche e con gli organismi competenti al riconoscimento dei titoli di studio, anche a livello internazionale.

In particolare, indicatori quantitativi potranno essere:

- la riduzione delle richieste di chiarimenti interpretativi;
- l'assenza di criticità applicative già segnalate;
- l'aggiornamento della modulistica delle istituzioni AFAM;
- l'aggiornamento delle banche dati ministeriali.

3. Valutazione dell'intervento normativo

L'intervento normativo è idoneo a conseguire gli obiettivi perseguiti in quanto interviene direttamente sulla causa della persistente incertezza applicativa derivante dalla difformità tra la qualificazione giuridica dei titoli rilasciati dalle istituzioni AFAM e la loro denominazione formale. La disposizione, senza modificare il valore legale dei titoli né innovare la disciplina sostanziale dei percorsi formativi, riallinea la terminologia normativa all'assetto ordinamentale consolidatosi nel tempo, eliminando un elemento di disomogeneità che continua a produrre effetti nei rapporti con le amministrazioni pubbliche, con le istituzioni accademiche e con gli organismi competenti al riconoscimento dei titoli.

Sotto il profilo dell'efficacia, l'intervento consente di rendere immediatamente riconoscibile la collocazione dei titoli AFAM nel sistema nazionale dell'istruzione superiore, favorendone un'applicazione più uniforme nell'ambito dei procedimenti amministrativi e riducendo le esigenze di interpretazione e di verifica della corrispondenza con i titoli universitari. Ne deriva una maggiore coerenza dell'ordinamento e una semplificazione delle attività amministrative connesse all'utilizzo dei titoli nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, con le università e con gli altri soggetti istituzionali.

Sotto il profilo dell'efficienza, la disposizione non richiede l'istituzione di nuovi procedimenti, l'adozione di misure organizzative o l'impiego di ulteriori risorse finanziarie, umane o strumentali. L'attuazione dell'intervento avviene nell'ambito delle ordinarie attività delle istituzioni AFAM e delle amministrazioni interessate, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La valutazione complessiva dell'intervento è pertanto positiva, in quanto la modifica normativa realizza un intervento di coordinamento ordinamentale idoneo a ricondurre a coerenza il sistema delle denominazioni dei titoli AFAM con il quadro normativo vigente, contribuendo a rafforzare la certezza del diritto, l'uniformità applicativa della disciplina e la riconoscibilità dei titoli nel contesto nazionale e internazionale.

4. Modalità di attuazione e monitoraggio

4.1. Attuazione

L'intervento è immediatamente applicabile e non richiede l'adozione di provvedimenti attuativi, in quanto introduce una disposizione di coordinamento ordinamentale direttamente applicabile dalla data di entrata in vigore della legge.

L'attuazione della disciplina è demandata alle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), che provvederanno ad adeguare la denominazione dei titoli rilasciati e la relativa documentazione amministrativa nell'ambito delle ordinarie attività istituzionali. Analogamente, il Ministero dell'università e della ricerca e le amministrazioni interessate provvederanno ad aggiornare, ove necessario, gli atti, le procedure e i sistemi informativi nei quali è richiamata la denominazione dei titoli AFAM, senza che ciò incida sui relativi effetti giuridici.

L'attuazione dell'intervento non comporta l'istituzione di nuovi organismi, l'attribuzione di ulteriori funzioni amministrative né l'adozione di misure organizzative specifiche. Le attività conseguenti all'entrata in vigore della disposizione saranno svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La natura meramente ordinamentale della disposizione consente, pertanto, un'attuazione immediata e uniforme sull'intero territorio nazionale.

4.2 Monitoraggio

Il monitoraggio dell'attuazione dell'intervento sarà effettuato dal Ministero dell'università e della ricerca nell'ambito delle ordinarie attività di indirizzo, coordinamento e vigilanza sul sistema dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

L'attività di monitoraggio sarà finalizzata a verificare la corretta e uniforme applicazione della disciplina da parte delle istituzioni AFAM e delle amministrazioni interessate, con particolare riferimento all'utilizzo della nuova denominazione dei titoli di studio nella documentazione amministrativa, nelle certificazioni rilasciate, nelle banche dati ministeriali e negli altri atti concernenti il rilascio e il riconoscimento dei titoli.

Costituirà, altresì, oggetto di monitoraggio l'eventuale insorgenza di criticità applicative o interpretative nell'attuazione della disciplina, anche al fine di verificare l'effettiva idoneità dell'intervento a eliminare le difficoltà derivanti dalla precedente difformità terminologica tra la denominazione dei titoli AFAM e il quadro ordinamentale vigente.

Il Ministero procederà, inoltre, a valutare, sulla base delle informazioni acquisite nello svolgimento delle ordinarie funzioni istituzionali e delle eventuali segnalazioni provenienti dalle istituzioni AFAM e dalle amministrazioni interessate, se la disciplina introdotta abbia assicurato una più uniforme applicazione delle disposizioni concernenti i titoli AFAM e una riduzione delle criticità connesse al riconoscimento dei titoli nei procedimenti amministrativi e nei rapporti con le istituzioni nazionali e internazionali.

Gli esiti del monitoraggio consentiranno di verificare il conseguimento degli obiettivi perseguiti dall'intervento e di accertare l'eventuale necessità di ulteriori iniziative, anche di carattere interpretativo, volte ad assicurare la piena ed uniforme applicazione della disciplina.

- **Articolo 6, comma 3.**

1. CONTESTO E PROBLEMA DA AFFRONTARE

Il Consiglio Universitario Nazionale (CUN) costituisce il principale organo elettivo di rappresentanza del sistema universitario e svolge funzioni consultive e propositive nei confronti del Ministro dell'università e della ricerca su numerosi procedimenti di rilievo strategico per il sistema della formazione superiore. La normativa vigente attribuisce al CUN l'espressione di pareri obbligatori e, in specifiche ipotesi, vincolanti su materie quali gli ordinamenti didattici, la programmazione universitaria, i gruppi scientifico-disciplinari, il reclutamento del personale docente e ricercatore, le chiamate dirette, l'abilitazione scientifica nazionale e ulteriori procedimenti concernenti l'organizzazione del sistema universitario.

L'attività dell'organo presenta un significativo rilievo anche sotto il profilo quantitativo. Il CUN approva annualmente oltre 2.000 pareri e svolge un costante monitoraggio dell'offerta formativa di un sistema composto da 99 atenei, circa 5.500 corsi di studio e quasi due milioni di studenti iscritti, esprimendosi ogni anno su circa 200 nuovi ordinamenti didattici e su circa 500 modifiche di ordinamenti già esistenti.

Il mandato degli attuali componenti del Consiglio, già prorogato fino al 30 giugno 2026, è giunto nuovamente a scadenza, mentre è ancora in corso l'iter parlamentare del disegno di legge governativo recante il riordino e la riorganizzazione del CUN, finalizzato all'aggiornamento della disciplina dell'organo e della sua composizione (AS 1890).

In tale contesto, l'assenza di un ulteriore differimento del termine di durata del mandato determinerebbe una soluzione di continuità nell'esercizio delle funzioni consultive attribuite dalla legge al CUN, con il concreto rischio di rallentare o impedire la conclusione di numerosi procedimenti amministrativi per i quali è richiesta l'acquisizione del parere dell'organo. Tale situazione inciderebbe sul regolare svolgimento delle attività del Ministero dell'università e della ricerca e degli atenei, compromettendo la continuità dell'azione amministrativa in un settore di particolare rilevanza pubblica. Inoltre, una volta approvata la riforma, sarà comunque necessario il tempo tecnico indispensabile per lo svolgimento delle procedure elettorali finalizzate alla costituzione del nuovo Consiglio secondo la disciplina rinnovata. La proroga del mandato fino al 31 dicembre 2026 risponde, pertanto, all'esigenza di assicurare la continuità delle funzioni istituzionali del CUN durante il completamento del processo di riforma e la successiva ricostituzione dell'organo.

Destinatari

I destinatari diretti dell'intervento normativo sono il Consiglio Universitario Nazionale (CUN) e i suoi componenti, il cui mandato viene prorogato fino al 31 dicembre 2026 al fine di assicurare la continuità delle funzioni consultive e propositive attribuite dalla normativa vigente nelle more della conclusione del processo di riforma dell'organo. Destinatario diretto è, altresì, il Ministero dell'università e della ricerca, che si avvale del CUN nell'ambito di numerosi procedimenti amministrativi per i quali la legislazione vigente prevede l'acquisizione di pareri obbligatori e, in specifiche ipotesi, vincolanti.

L'intervento interessa indirettamente l'intero sistema universitario nazionale, costituito, secondo i dati dell'Ufficio di statistica del Ministero dell'università e della ricerca relativi all'anno accademico 2024/2025, da 99 università, di cui 68 statali e 31 non statali, frequentate da oltre 2 milioni di studenti e articolate in circa 5.500 corsi di studio. Beneficiano della misura anche i docenti, i ricercatori, il personale tecnico-amministrativo, nonché tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti amministrativi per i quali la normativa vigente richiede l'acquisizione del parere del CUN.

L'impatto dell'intervento si estende, inoltre, ai procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dell'università e della ricerca concernenti, tra l'altro, la programmazione universitaria, gli ordinamenti didattici, i gruppi scientifico-disciplinari, l'abilitazione scientifica nazionale, le chiamate dirette, il riconoscimento dei titoli accademici e le ulteriori materie attribuite dalla legge alla competenza consultiva del Consiglio. Come emerge dagli elementi istruttori acquisiti dalla Direzione generale del diritto allo studio del Ministero dell'università e della ricerca, il CUN esprime annualmente oltre 2.000 pareri, valuta circa 200 nuovi ordinamenti didattici e circa 500 modifiche di ordinamenti già esistenti, assicurando il regolare svolgimento di procedimenti che incidono sull'intero sistema universitario nazionale.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivo generale

L'obiettivo generale dell'intervento è garantire la continuità dell'esercizio delle funzioni consultive e propositive attribuite dalla legge al Consiglio Universitario Nazionale (CUN), assicurando il regolare svolgimento dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dell'università e della ricerca nelle more della conclusione dell'iter parlamentare del citato disegno di legge di riordino dell'organo e della successiva ricostituzione del Consiglio secondo la nuova disciplina.

2.2 Obiettivi specifici

Più specificamente, l'intervento è volto, in primo luogo, ad assicurare la continuità dell'operatività del CUN, evitando che la scadenza del mandato degli attuali componenti determini l'interruzione delle funzioni

consultive attribuite dalla legge all'organo e garantendo il regolare esercizio delle attività istituzionali ad esso demandate.

L'intervento mira, altresì, a garantire la continuità dell'azione amministrativa del Ministero dell'università e della ricerca, evitando rallentamenti o situazioni di stallo nei numerosi procedimenti amministrativi per i quali la normativa vigente prevede l'acquisizione del parere del CUN, assicurando così il regolare funzionamento del sistema universitario.

Un ulteriore obiettivo consiste nel consentire il completamento del processo di riforma del Consiglio Universitario Nazionale, evitando di avviare procedure elettorali sulla base della disciplina vigente che potrebbero risultare superate dall'imminente entrata in vigore della nuova disciplina legislativa.

È, infine, volto ad assicurare un ordinato passaggio dal vigente assetto organizzativo a quello risultante dalla riforma, consentendo, una volta concluso l'iter parlamentare, lo svolgimento delle procedure elettorali necessarie per la costituzione del nuovo Consiglio secondo le modalità previste dalla disciplina di riordino.

Relativi indicatori

Gli indicatori individuati ai fini della valutazione dell'efficacia dell'intervento sono rappresentati dalla continuità dell'attività consultiva svolta dal Consiglio Universitario Nazionale nel periodo di proroga, misurata attraverso il regolare esercizio delle funzioni attribuitegli dalla normativa vigente e l'assenza di interruzioni nell'attività dell'organo.

Costituisce, altresì, indicatore di efficacia il regolare svolgimento dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dell'università e della ricerca per i quali è previsto il parere del CUN, verificando che gli stessi possano essere conclusi nei tempi ordinariamente previsti, senza ritardi o sospensioni riconducibili alla cessazione del mandato dei componenti dell'organo.

Ulteriore indicatore è rappresentato dal regolare svolgimento dell'attività consultiva del CUN nelle principali materie attribuite alla sua competenza, quali gli ordinamenti didattici, la programmazione universitaria, i gruppi scientifico-disciplinari, l'abilitazione scientifica nazionale e le chiamate dirette, assicurando il necessario supporto tecnico ai procedimenti di competenza del Ministero.

Infine, sarà valutata la capacità dell'intervento di garantire un ordinato passaggio dal vigente assetto del Consiglio Universitario Nazionale a quello risultante dalla riforma, assicurando la continuità dell'azione amministrativa fino alla ricostituzione dell'organo secondo la nuova disciplina.

3. Valutazione dell'intervento normativo

L'intervento normativo risponde all'esigenza di assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni consultive attribuite dalla legge al Consiglio Universitario Nazionale, evitando che la scadenza del mandato degli attuali componenti determini un'interruzione dell'attività dell'organo in una fase particolarmente delicata, caratterizzata dal completamento del processo di riordino della relativa disciplina.

La proroga del mandato costituisce una misura eccezionale, temporalmente limitata e strettamente funzionale a garantire la regolare prosecuzione dell'attività amministrativa nelle more della conclusione dell'iter parlamentare del disegno di legge di riordino del Consiglio Universitario Nazionale e della successiva ricostituzione dell'organo secondo la nuova disciplina. Essa consente di preservare la continuità del supporto tecnico-consultivo assicurato dal CUN al Ministero dell'università e della ricerca, evitando possibili rallentamenti o interruzioni nei procedimenti amministrativi per i quali la normativa vigente prevede l'acquisizione del relativo parere.

L'intervento risponde ai principi di necessità e proporzionalità, in quanto non introduce modifiche permanenti all'assetto organizzativo o alle competenze del Consiglio Universitario Nazionale, ma si limita a differire il termine di durata del mandato degli attuali componenti per il tempo strettamente necessario a consentire il completamento del processo di riforma e il successivo rinnovo dell'organo. La misura si configura, pertanto,

quale soluzione idonea a garantire la continuità dell'azione amministrativa senza incidere stabilmente sull'assetto ordinamentale vigente.

La proroga contribuisce, inoltre, ad assicurare certezza e regolarità ai procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dell'università e della ricerca nelle materie per le quali la legge attribuisce al CUN funzioni consultive, evitando possibili ricadute sull'attività degli atenei, dei docenti, dei ricercatori, degli studenti e, più in generale, dell'intero sistema universitario nazionale.

Nel complesso, la misura appare idonea a perseguire l'obiettivo di interesse pubblico consistente nell'assicurare la continuità dell'azione amministrativa e delle funzioni consultive del Consiglio Universitario Nazionale, garantendo la regolare definizione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dell'università e della ricerca durante la fase di transizione verso il nuovo assetto ordinamentale dell'organo.

4. Modalità di attuazione e monitoraggio

4.1. Attuazione

L'attuazione dell'intervento non richiede l'istituzione di nuove strutture organizzative né l'adozione di ulteriori provvedimenti attuativi. La disposizione opera, infatti, direttamente, differendo il termine di durata del mandato degli attuali componenti del Consiglio Universitario Nazionale fino al 31 dicembre 2026 e consentendo, conseguentemente, la prosecuzione dell'attività dell'organo nella composizione vigente.

L'attuazione della misura è demandata al Ministero dell'università e della ricerca, nell'ambito delle ordinarie competenze istituzionali, senza introdurre nuovi adempimenti amministrativi né modificare le modalità di svolgimento delle funzioni consultive attribuite al Consiglio Universitario Nazionale dalla normativa vigente. La proroga del mandato assicura la continuità dell'attività consultiva del CUN fino alla ricostituzione dell'organo secondo la disciplina vigente al momento del rinnovo, consentendo al Ministero di proseguire regolarmente i procedimenti amministrativi per i quali è previsto il coinvolgimento del Consiglio.

4.2 Monitoraggio

Il monitoraggio dell'attuazione dell'intervento sarà effettuato dal Ministero dell'università e della ricerca nell'ambito delle ordinarie attività istituzionali e sarà finalizzato a verificare l'effettivo conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla disposizione, con particolare riguardo alla continuità dell'esercizio delle funzioni consultive attribuite al Consiglio Universitario Nazionale e al regolare svolgimento dei procedimenti amministrativi per i quali la normativa vigente prevede l'acquisizione del relativo parere.

Saranno, in particolare, oggetto di verifica la continuità dell'attività consultiva del Consiglio nel periodo di proroga, il regolare svolgimento dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dell'università e della ricerca che richiedono il coinvolgimento del CUN e l'assenza di ritardi o interruzioni riconducibili alla cessazione del mandato dell'organo.

Il monitoraggio consentirà, altresì, di verificare che la misura abbia assicurato la continuità dell'azione amministrativa fino alla ricostituzione del Consiglio Universitario Nazionale secondo la disciplina vigente al momento del rinnovo, garantendo il regolare esercizio delle funzioni consultive attribuite dalla legge all'organo.

Disposizioni in materia di difesa: Articolo 7, commi 16 e 17 (*Misure urgenti in materia di giustizia, sicurezza pubblica e difesa nazionale*).

Referente dell'amministrazione competente: Ufficio Legislativo del Ministro della difesa.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

La disposizione reca misure urgenti volte a introdurre disposizioni urgenti per la funzionalità delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari nonché integrare le materie oggetto delle procedure negoziali per il personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento civile, delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

La disposizione al comma 16 razionalizza la disciplina di taluni istituti che presentano disallineamenti, in maniera da garantire un più equo bilanciamento tra esercizio della libertà sindacale e attività di servizio e al comma 17 allinea le materie dell'area negoziale dirigenti previste dall'art. 46, comma 2, del d. lgs. n. 95 del 2017 e quelle stabilite dal d.lgs. n. 195 del 1995 per il personale contrattualizzato della Polizia di stato e Polizia penitenziaria, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza e delle Forze armate.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici.

Obiettivi generali: Necessità di garantire un più equo bilanciamento tra esercizio della libertà sindacale e attività di servizio (comma 16) e di allineare nel comparto Sicurezza-Difesa le materie dell'area negoziale dirigenti con quelle del personale contrattualizzato (comma 17).

Obiettivi specifici: comma 16: bilanciamento tra esercizio della libertà sindacale e attività di servizio.

2.2 Indicatori

Obiettivo specifico: bilanciamento tra esercizio della libertà sindacale e attività di servizio.

Indicatore: comma 16: durata temporale dei distacchi e delle aspettative sindacali non retribuite oggetto di richiesta da parte del personale con la nuova normativa rispetto a quella precedente.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari.

- principali impatti (benefici e costi attesi) per i destinatari di cui alla sezione 1

Il principale impatto per i destinatari diretti dell'intervento regolatorio recato **dal comma 16** è un equo bilanciamento tra esercizio della libertà sindacale e attività di servizio

Il principale impatto per i destinatari diretti dell'intervento regolatorio recato **dal comma 17** è allineare le materie delle aree negoziali per il personale dirigente.

Non risultano svantaggi dalle opzioni prescelte.

- principali impatti (benefici e costi attesi) per la collettività

Le disposizioni impattano direttamente e positivamente sul personale militare.

Non risultano svantaggi dalle opzioni prescelte.

- distribuzione temporale degli effetti considerati

Gli effetti considerati avranno efficacia a partire dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

3.2 Impatti specifici

A) Effetti sulle PMI (Test PMI)

L'articolo non contiene disposizioni che possano incidere negativamente sulle micro, piccole e medie imprese. Gli interventi proposti non introducono né eliminano oneri informativi a carico di cittadini e imprese e non incidono in alcun modo su costi o oneri amministrativi a carico degli stessi. Ciò, giacché le PMI non sono in alcun modo coinvolte, neanche indirettamente, dalle procedure recate dall'articolo di cui trattasi.

B) Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del paese

Le disposizioni non sono suscettibili di produrre effetti distorsivi nel funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività.

C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

Le disposizioni non introducono oneri informativi a carico di cittadini e imprese.

D) Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.

Gli interventi regolatori non recepiscono direttive europee.

4. MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO**4.1 Attuazione**

Il soggetto responsabile in via primaria dell'attuazione degli interventi è il Ministero della difesa.

4.2 Monitoraggio

Il Ministero della difesa seguirà l'effettiva attuazione dell'intervento e ne curerà il monitoraggio.

Disposizioni in materia di disabilità: Articolo 9 (*Disposizioni urgenti in materia di disabilità*).

Referente dell'amministrazione competente: Settore Legislativo del Ministro per le disabilità.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

L'articolo 9 rimodula, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le risorse stanziare in materia di disabilità. In particolare, riduce da 165.196.120 euro a 119.347.088 euro, per l'anno 2026, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, relativa alle spese di funzionamento connesse al nuovo procedimento di valutazione di base introdotto dalla riforma sulla condizione di disabilità, adeguandola all'effettivo fabbisogno emerso in sede di prima attuazione.

Le risorse rese disponibili sono destinate, per una quota di 23.612.251 euro nel 2026 e di 8.788.509 euro nel 2027, all'incremento del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, commi 210 e 211, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, al fine di assicurare continuità e adeguatezza al finanziamento delle iniziative di inclusione, accessibilità e sostegno rivolte alle persone con disabilità. Per l'anno 2027, in assenza di ulteriori economie disponibili sull'autorizzazione di cui al comma 1, la copertura è assicurata mediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

L'intervento produce un effetto complessivamente neutro, se non lievemente migliorativo, sui saldi di finanza pubblica e non introduce nuovi oneri o adempimenti a carico di cittadini e imprese. Gli impatti attesi si concentrano sul rafforzamento delle politiche pubbliche di inclusione sociale delle persone con disabilità, senza incidere sui diritti già riconosciuti dalla riforma di cui al decreto legislativo n. 62 del 2024

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 22 dicembre 2021, n. 227, ha ridefinito la nozione di condizione di disabilità e il relativo procedimento di valutazione di base, fondato sulle classificazioni internazionali ICD e ICF dell'Organizzazione mondiale della sanità, prevedendo altresì, in via sperimentale, l'applicazione territoriale differenziata delle nuove disposizioni. L'articolo 9, comma 7, del medesimo decreto reca l'autorizzazione di spesa destinata alle connesse spese di funzionamento, quantificata, per l'anno 2026, in 165.196.120 euro.

I dati INPS relativi all'anno 2025 e al primo semestre 2026, con particolare riguardo ai tempi di messa a regime del nuovo procedimento di valutazione di base e della relativa sperimentazione territoriale, hanno evidenziato che il fabbisogno effettivo per l'anno 2026 risulta inferiore rispetto alla previsione originaria, generando un margine di risorse non necessarie alla copertura delle spese di funzionamento del medesimo esercizio, quantificabile in 45.849.032 euro.

Parallelamente, si registra un fabbisogno di risorse aggiuntive per il finanziamento delle iniziative di inclusione, accessibilità e sostegno delle persone con disabilità riconducibili al Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, istituito dall'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 con una dotazione di 552.177.454 euro per il 2024 e di 231.807.485 euro annui a decorrere dal 2025, cui affluiscono le domande di finanziamento presentate da regioni, enti locali ed enti del Terzo settore per le finalità di cui all'articolo 1, comma 213, della medesima legge (tra cui assistenza all'autonomia e alla comunicazione scolastica, turismo accessibile, inclusione lavorativa e sportiva, sostegno al caregiver familiare).

L'intervento normativo trae pertanto origine dall'esigenza di riallineare, senza soluzione di continuità e nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, le risorse stanziato all'effettivo andamento della spesa, destinando le economie accertate al rafforzamento delle politiche di inclusione, i cui destinatari diretti sono le persone con disabilità su tutto il territorio nazionale, nonché, quali soggetti attuatori, gli enti territoriali e gli enti del Terzo settore beneficiari del Fondo unico.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Obiettivo generale dell'intervento è garantire l'effettiva e sostenibile attuazione della riforma sulla condizione di disabilità, assicurando al contempo continuità e adeguatezza delle risorse destinate alle politiche di inclusione, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Obiettivi specifici sono: (i) adeguare, per l'anno 2026, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo n. 62 del 2024 all'effettivo fabbisogno emerso in sede di attuazione; (ii) incrementare la dotazione del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità per l'anno 2026 e la relativa quota aggiuntiva di cui all'articolo 1, comma 211, secondo periodo, della legge n. 213 del 2023 per l'anno 2027; (iii) assicurare, per entrambe le annualità interessate, la puntuale copertura finanziaria degli oneri, in conformità all'articolo 81 della Costituzione e all'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2.2 Indicatori

Il conseguimento degli obiettivi sarà misurato attraverso i seguenti indicatori:

- grado di utilizzo effettivo, rispetto alla previsione, delle risorse di cui all'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo n. 62 del 2024, come rideterminate dal comma 1;
- ammontare complessivo della dotazione del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, a seguito degli incrementi disposti dal comma 2, rispetto alla dotazione a legislazione previgente;
- numero e importo complessivo dei decreti di riparto del Fondo unico adottati nell'anno, e numero di enti territoriali e di enti del Terzo settore beneficiari;
- numero di persone con disabilità raggiunte dalle iniziative finanziate a valere sul Fondo unico;

- scostamento, atteso pari a zero, rispetto ai saldi di finanza pubblica programmati per gli esercizi 2026 e 2027.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

L'intervento produce, per le persone con disabilità quali destinatari finali, un impatto sociale positivo indiretto, per effetto del rafforzamento delle risorse destinate alle iniziative di inclusione, accessibilità e sostegno finanziate dal Fondo unico (assistenza all'autonomia e alla comunicazione scolastica, turismo accessibile, inclusione lavorativa e sportiva, sostegno al caregiver familiare); non si determina alcun impatto negativo sui destinatari del procedimento di valutazione di base, la cui autorizzazione di spesa viene rimodulata unicamente nella componente eccedente il fabbisogno accertato per l'anno 2026.

Pertanto, non si ha alcun impatto operativo sull'attività di INPS, quale soggetto attuatore del procedimento di valutazione di base, atteso che la riduzione disposta dal comma 1 interviene su risorse non necessarie rispetto al fabbisogno effettivo dell'esercizio 2026.

Per quanto concerne Regioni, enti locali ed enti del Terzo settore beneficiari del Fondo unico, si prevede un impatto economico positivo, per effetto dell'incremento delle risorse disponibili per il finanziamento di progetti e iniziative di inclusione, distribuito sugli esercizi 2026 e 2027.

Non si rilevano impatti ambientali, diretti o indiretti, trattandosi di disposizione di natura finanziario-contabile priva di incidenza su attività, impianti o comportamenti rilevanti sotto il profilo ambientale.

3.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

La disposizione non introduce adempimenti, obblighi od oneri a carico delle imprese, incluse le piccole e medie imprese, non essendo le stesse destinatarie della norma, che opera esclusivamente sulla rimodulazione di risorse pubbliche tra fondi statali. Il Test PMI non risulta pertanto applicabile alla fattispecie in esame.

B. Effetti sulla concorrenza

L'intervento non incide sulla libertà di iniziativa economica né sull'assetto concorrenziale di alcun mercato, non introducendo barriere all'entrata, regimi autorizzatori o vantaggi selettivi in favore di operatori economici. Non si ravvisano effetti restrittivi della concorrenza ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, né profili di aiuto di Stato rilevanti ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, trattandosi del finanziamento di funzioni pubbliche e di servizi alla persona non riconducibili a un'attività economica esercitata in un mercato concorrenziale.

C. Oneri informativi

La disposizione non introduce nuovi obblighi di comunicazione, notifica, iscrizione o produzione documentale a carico di cittadini, imprese o altri soggetti privati. Non si determinano, pertanto, nuovi oneri informativi secondo la metodologia dello standard cost model.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

La disposizione non dà attuazione a normativa dell'Unione europea, non venendo pertanto in rilievo, nella fattispecie, il divieto di introduzione o mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive europee, di cui all'articolo 15, comma 2, lettera b), della legge 12 novembre 2011, n. 183.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

L'attuazione della disposizione non richiede l'adozione di ulteriori atti normativi secondari, operando essa direttamente sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo n. 62 del 2024 e sulle dotazioni dei fondi interessati. Il riparto delle maggiori risorse assegnate al Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità prosegue secondo la procedura ordinaria già prevista dall'articolo 1, comma 214, della legge n. 213 del 2023, mediante uno o più decreti dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri competenti per materia, sentita la Conferenza unificata.

Soggetti responsabili dell'attuazione sono: il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, cui compete la gestione e il riparto del Fondo unico per l'inclusione; il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, cui compete il monitoraggio finanziario e la relativa imputazione contabile; l'INPS, quale soggetto attuatore del procedimento di valutazione di base di cui al decreto legislativo n. 62 del 2024.

4.2 Monitoraggio

Il monitoraggio degli effetti della disposizione è assicurato, in via ordinaria, dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso le procedure di verifica degli andamenti di spesa relative ai capitoli di bilancio interessati, e dal Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, che rendiconta annualmente l'utilizzo delle risorse del Fondo unico per l'inclusione ai sensi dell'articolo 1, comma 216, della legge n. 213 del 2023.

Disposizioni in materia di imprese: Articolo 11 (*Misure in materia di impianti di interesse strategico nazionale*).

Referente dell'amministrazione competente: Ufficio Legislativo del Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

L'articolo 11 del decreto-legge introduce una disciplina transitoria di raccordo per l'applicazione della legge 13 giugno 2025, n. 89 («Disposizioni in materia di economia dello spazio»), nelle more dell'adozione dei decreti attuativi, nella forma di DPCM, previsti dall'articolo 13 della medesima legge. A tal fine, la disposizione inserisce nell'articolo 29 della legge n. 89/2025 i nuovi commi 2-bis e 2-ter e ne sostituisce la rubrica con «Abrogazioni e norme transitorie».

Il comma 2-bis stabilisce che, per le attività spaziali svolte in esecuzione di contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della legge n. 89/2025 ma prima dell'entrata in vigore dei decreti attuativi (e comunque non oltre il 31 dicembre 2026), non si applica il regime autorizzatorio di cui all'articolo 4, comma 1, della legge; restano tuttavia ferme, anche in assenza di autorizzazione, gli obblighi assicurativi, disciplinati dall'articolo 21, e il regime di responsabilità declinato negli articoli 18, 19 e 20. Il comma 2-ter fissa in novanta giorni dalla pubblicazione la *vacatio legis* dei decreti attuativi di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c).

L'intervento persegue l'obiettivo di offrire certezza giuridica agli operatori del settore spazio in un periodo nel quale il regime autorizzatorio non è ancora pienamente operativo, contemperando l'esigenza di non ostacolare lo sviluppo della *space economy* con quella di tutelare lo Stato italiano – che assume la qualifica di «Stato di lancio» ai sensi della Convenzione di Londra, Mosca e Washington del 1972 – rispetto alla responsabilità per eventuali danni derivanti dalle attività spaziali.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

La legge 13 giugno 2025, n. 89 ha dettato una disciplina organica dell'accesso allo spazio extra-atmosferico da parte degli operatori, sottoponendo le attività spaziali condotte da operatori di qualsiasi nazionalità nel territorio italiano, nonché quelle condotte da operatori nazionali all'estero, a un regime autorizzatorio (art. 4), i cui requisiti oggettivi e soggettivi sono individuati solo nei principi e criteri direttivi (artt. 5 e 6), demandando la disciplina di dettaglio a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dall'articolo 13. Alla data di entrata in vigore della legge (25 giugno 2025) tali decreti attuativi non risultano ancora adottati. Si determina così un periodo transitorio nel quale il regime autorizzatorio non è concretamente ed esaustivamente normato, mentre gli operatori del settore concludono contratti dall'orizzonte temporale necessariamente ampio e dalla complessità tecnico-giuridica elevata (contratti collegati, sottoposti anche a più legislazioni), nei quali la data di lancio viene fissata con crescente precisione solo in prossimità dell'esecuzione e non può essere agevolmente modificata in caso di sopravvenuta impossibilità giuridica. I decreti attuativi, in assenza di una espressa disciplina sulla loro entrata in vigore, sarebbero soggetti alla *vacatio legis* ordinaria di quindici giorni (art. 10 disposizioni preliminari al Codice civile), termine ritenuto insufficiente a garantire la conoscibilità della normativa di cui ai decreti ex art. 13 agli operatori economici anche in funzione delle scelte che saranno tenuti ad effettuare in ambiti caratterizzati da elevata complessità tecnica e giuridica.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

- Assicurare certezza giuridica agli operatori del settore spaziale nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della legge n. 89/2025 e quella dei relativi decreti attuativi, evitando che l'assenza del regime autorizzatorio di dettaglio blocchi l'esecuzione di contratti già stipulati.
- Contemperare l'interesse allo sviluppo della *space economy* con la tutela dello Stato italiano rispetto alla responsabilità per danni da attività spaziali, mantenendo fermo, anche in assenza di autorizzazione, l'obbligo di assicurazione o di altra idonea garanzia finanziaria di cui all'articolo 21 della legge n. 89/2025.
- Garantire agli operatori un congruo termine di adeguamento tecnico e organizzativo alle nuove regole, mediante la fissazione di una *vacatio legis* di novanta giorni per i decreti attuativi di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c).

2.2 Indicatori

- Numero di contratti per attività spaziali stipulati nel periodo transitorio (successivamente al 25 giugno 2025 e prima dell'entrata in vigore dei decreti attuativi, comunque non oltre il 31 dicembre 2026) assistiti da assicurazione o altra garanzia finanziaria ai sensi dell'articolo 21.
- Tempestività di adozione dei decreti attuativi di cui all'articolo 13 della legge n. 89/2025 rispetto al termine indicato dalla stessa legge.
- Assenza, ovvero riduzione, di contenzioso riconducibile al vuoto normativo relativo al periodo transitorio.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Per gli operatori del settore spaziale (imprese titolari di contratti per il lancio o per altre attività spaziali stipulati dopo l'entrata in vigore della legge n. 89/2025) l'intervento comporta, nel periodo transitorio, l'esenzione dal regime autorizzatorio di cui all'articolo 4, comma 1, riducendo i relativi oneri amministrativi e i rischi di blocco

dell'attività contrattuale già avviata; resta fermo, comunque, l'obbligo di munirsi di assicurazione o di altra idonea garanzia finanziaria a copertura di eventuali danni a terzi.

Per lo Stato e la collettività, la disposizione mantiene inalterato il livello di tutela risarcitoria verso i terzi eventualmente danneggiati dalle attività spaziali, mitigando il rischio di esposizione finanziaria dello Stato italiano in ragione della qualifica di «Stato di lancio» assunta ai sensi della Convenzione internazionale sulla responsabilità per i danni causati da oggetti spaziali del 1972, ratificata con legge 5 maggio 1976, n. 426.

3.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

La non applicabilità del regime autorizzatorio per i contratti già stipulati agevola in particolare gli operatori di minori dimensioni impegnati nella *space economy*, che avrebbero altrimenti dovuto sostenere, in assenza dei decreti attuativi, oneri organizzativi e incertezze legate all'ottenimento di un'autorizzazione allo stato non compiutamente disciplinata.

B. Effetti sulla concorrenza

La disposizione non introduce restrizioni all'accesso al mercato né vantaggi selettivi a favore di singoli operatori: si applica indistintamente a tutti gli operatori, di qualsiasi nazionalità, che svolgano attività spaziali nel territorio italiano, nonché agli operatori nazionali che le svolgano all'estero, in base a contratti stipulati nel periodo transitorio individuato dalla norma.

C. Oneri informativi

La norma non introduce nuovi obblighi di comunicazione nei confronti della pubblica amministrazione; resta fermo, in capo agli operatori che si avvalgono del regime transitorio, l'obbligo sostanziale di stipulare un'assicurazione o altra idonea garanzia finanziaria ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 89/2025.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

La disposizione non recepisce né confligge con normativa dell'Unione europea; essa si innesta sulla Convenzione internazionale sulla responsabilità per i danni causati da oggetti spaziali, firmata a Londra, Mosca e Washington il 29 marzo 1972 e ratificata con legge 5 maggio 1976, n. 426, che l'Italia è tenuta a rispettare quale Stato di lancio.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

L'efficacia a regime della disciplina è condizionata all'adozione, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei decreti attuativi previsti dall'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c), della legge n. 89/2025, che entreranno in vigore decorsi novanta giorni dalla loro pubblicazione (comma 2-ter), termine funzionale a consentire agli operatori di settore i necessari adeguamenti tecnici e organizzativi.

Nel periodo transitorio, i soggetti responsabili dell'attuazione sono, da un lato, l'amministrazione competente all'adozione dei decreti attuativi e, dall'altro, gli operatori del settore spaziale, tenuti a munirsi di assicurazione o di altra idonea garanzia finanziaria ai sensi dell'articolo 21 per poter beneficiare dell'esenzione dal regime autorizzatorio.

4.2 Monitoraggio

Si ritiene opportuno che l'amministrazione competente monitori: lo stato di adozione dei decreti attuativi di cui all'articolo 13 rispetto ai termini previsti; il numero e le caratteristiche dei contratti per attività spaziali stipulati nel periodo transitorio e la relativa copertura assicurativa o di garanzia finanziaria; l'eventuale insorgenza di contenzioso riconducibile al regime transitorio. Tali informazioni, raccolte con cadenza

periodica, potranno essere utilizzate anche ai fini della successiva Valutazione di impatto della regolamentazione (VIR).

Disposizioni in materia di protezione civile: **Articoli 12** (*Contributi per l'autonoma sistemazione in conseguenza degli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026*), **13** (*Misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili in conseguenza degli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026*), **14** (*Contributi per il ripristino e la riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio nell'area dei Campi Flegrei in conseguenza degli eventi sismici verificatisi fino al maggio 2026*), **15** (*Contributi per l'autonoma sistemazione in conseguenza degli eventi sismici verificatisi fino al maggio 2026*), **16** (*Misure urgenti per il potenziamento della risposta operativa di protezione civile*), **17** (*Misure urgenti per il potenziamento dell'azione commissariale nell'area dei Campi Flegrei e misure urgenti per il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche*), **18** (*Disposizioni per assicurare la ricostruzione post sisma nel centro Italia*), **19** (*Primo cratere*), **20** (*Interventi per lo sviluppo economico e sociale dei territori del centro Italia colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016*), **21** (*Strutture emergenziali realizzate a seguito del sisma Centro Italia 2016*), **22** (*Rimodulazioni dei contributi per il completamento delle ricostruzioni post-sisma*), **23** (*Misure urgenti per la prima applicazione del ruolo degli esperti catastofali*), **24, commi 1, 2** (*Misure urgenti per il funzionamento dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee*).

Referente dell'amministrazione competente: Settore Legislativo del Ministro della protezione civile e le politiche del mare.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

L'iniziativa normativa, di cui al capo II, si rende necessaria per fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei, recando misure urgenti in favore dei soggetti danneggiati dai sismi verificatisi a partire dal 20 maggio 2024: si tratta degli eventi sismici del 20 maggio 2024, del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025, dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025, del 21 maggio 2026 nonché del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026.

Anche alla luce degli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026, occorre adottare interventi ulteriori rispetto a quelli previsti dal decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, dal decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207 e dal decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101.

In particolare, l'obiettivo generale è quello di garantire ulteriori misure di sostegno ai soggetti che hanno subito danni in conseguenza del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei. Gli obiettivi specifici sono quelli di assicurare l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari destinatari di provvedimenti di sgombero delle proprie abitazioni, il ripristino degli immobili e la riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio nell'area dei Campi Flegrei, il rafforzamento dell'azione del Commissario per l'area dei Campi Flegrei e il potenziamento della capacità amministrativa degli enti pubblici interessati.

L'intervento normativo, infatti, provvede:

- allo stanziamento di 100 milioni di euro in due anni per contributi per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili, in conseguenza degli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026;
- alla previsione, fino al 31 dicembre 2027, di contributi per l'autonoma sistemazione in favore dei nuclei familiari destinatari di provvedimenti di sgombero per inagibilità della propria abitazione, in conseguenza dei sismi verificatisi a partire dal maggio 2025;

- alla proroga, al 31 dicembre 2027, del contributo per l'autonoma sistemazione già riconosciuto ai nuclei familiari destinatari di provvedimenti di sgombero per inagibilità della propria abitazione, in conseguenza dei sismi del 20 maggio 2024 e del marzo 2025;
- al potenziamento della risposta operativa di protezione civile, mediante la previsione di procedure di stabilizzazione del personale assunto per fronteggiare il fenomeno bradisismico e il finanziamento di nuove assunzioni presso il Comune di Monte di Procida;
- al potenziamento dell'azione commissariale nell'area dei Campi Flegrei, con riferimento agli interventi urgenti relativi alla mitigazione del rischio da crollo dei costoni rocciosi finalizzati all'allontanamento della popolazione, ai centri operativi comunali di protezione civile e alle aree comunali di attesa e di raccolta funzionali alla pianificazione di protezione civile nell'area dei Campi Flegrei;
- allo stanziamento di risorse dedicate per interventi di ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche.

Il capo III reca misure urgenti per la prevenzione sismica e la ricostruzione post-calamità.

Nell'ambito dei processi emergenziali e di ricostruzione ancora in corso si rende necessario intervenire con urgenza per assicurare la prosecuzione delle attività di ricostruzione nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

In particolare, occorre dare certezze e promuovere l'accelerazione del processo di ricostruzione, garantendo la continuità del quadro giuridico e amministrativo nella fase di transizione conseguente alla cessazione dello stato di emergenza, fissata al 31 dicembre 2026. Risulta necessario inoltre intervenire per assicurare lo sviluppo economico dei territori per evitarne lo spopolamento.

A tali fini, si prevede la proroga della gestione commissariale per la ricostruzione fino al 31 dicembre 2029 e si regola il trasferimento delle funzioni, insuscettibili di rientro in ordinario, dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri al Commissario straordinario alla ricostruzione. Si detta, inoltre, un apposito regime per le strutture emergenziali realizzate a seguito del sisma Centro Italia 2016 e si individua il primo cratere tenendo conto dei gravi effetti prodotti dal sisma. Sono previste anche misure per accelerare interventi di ricostruzione individuati secondo criteri di urgenza, indifferibilità e priorità.

Il capo III reca, altresì, alcune misure sulle politiche del mare, in particolare, al fine di assicurare la prima operatività dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

In relazione al capo II, si rileva che i Campi Flegrei sono stati interessati da due crisi bradisismiche intense: nel 1970-1972 e nel 1982-1984. In seguito, la caldera dei Campi Flegrei per circa vent'anni è stata caratterizzata da un generale abbassamento fino alla fine del 2005, anno in cui è iniziato un nuovo periodo di sollevamento, ancora in atto.

Nel corso del 2023, sebbene il maggior numero di eventi sia stato caratterizzato da magnitudo basse (circa il 90% degli eventi ha avuto magnitudo inferiori a 1.0), è stato registrato un nuovo incremento nella frequenza dei terremoti. La maggior parte di questi si è verificata nell'area compresa tra Astroni, Solfatara-Pisciarelli-Agnano, Pozzuoli e Golfo di Pozzuoli, con profondità massime di circa 4 km, prevalentemente concentrate nei primi 2 km. Facendo riferimento agli eventi più energetici si segnalano quelli del 27 settembre 2023 (Md=4.2) e del 2 ottobre 2023 (Md=4.0) e, successivamente, quello del 20 maggio 2024 (Md=4.4). Il 13 marzo 2025 si è verificata, nel corso di uno sciame sismico, una scossa di magnitudo di 4.6. Sempre nel corso di sciami sismici, il 13 maggio e il 30 giugno 2025, si sono registrate due nuove forti scosse di terremoto: la prima, di magnitudo 4.4; la seconda, in mare, di magnitudo 4.6. Il 18 luglio e il 1° settembre 2025 si sono verificate due scosse di magnitudo 4.0. Il 21 maggio 2026, nel corso di uno sciame sismico, è stato registrato in mare, nel Golfo di Pozzuoli, un terremoto di magnitudo 4.4. Alle ore 19,46 del giorno 31 luglio 2026 un evento di

magnitudo 4,7 è stato registrato dall'Osservatorio Vesuviano ad una profondità di 2,6 chilometri, con epicentro nell'area dei Campi Flegrei.

Con particolare riferimento all'evento del 31 luglio 2026 e sulla base di dati in corso di aggiornamento, si osserva che nell'immediatezza, in conseguenza dell'evento, sono pervenute 1182 richieste ai vigili del fuoco di verifica agli edifici. Sono state impegnate 72 squadre dei vigili del fuoco specializzate per la ricognizione degli edifici di cui 5 specializzate anche nel recupero di masserizie e in beni culturali. Sono risultati danneggiati edifici commerciali e istituzionali, tra cui l'Ufficio Postale di Pozzuoli, la sede INPS e la sede del Mercato Ittico. Parimenti, sono risultati inagibili numerosi edifici, ivi compresi alcuni edifici scolastici, con centinaia di unità abitative sgomberate. Sono stati sgomberati centinaia di nuclei familiari che stanno ricevendo assistenza, in autonomia sistemazione e presso strutture messe a disposizione dall'amministrazione comunale. Sono state segnalate anche alcune criticità alle condotte idriche e alla situazione della viabilità.

Con riferimento agli eventi sismici pregressi, risulta che:

- per il Comune di Napoli, non vi sono sgomberi effettuati a seguito degli eventi di maggio, luglio, agosto e settembre 2025, nonché a seguito dell'evento del 21 maggio 2026;

- per il Comune di Pozzuoli, la richiesta di estensione del CAS è riferita a n. 32 nuclei familiari, sgomberati in conseguenza degli eventi sismici verificatisi nei mesi di maggio, luglio, agosto e settembre 2025, per i quali viene stimato un fabbisogno finanziario mensile pari ad € 24.500,00 ed un importo complessivo fino al 31/12/2026 pari ad € 490.000,00. Per l'evento sismico del 21 maggio 2026 non vi sono nuclei familiari evacuati;

- per il Comune di Bacoli, sono n. 4 i nuclei familiari sgomberati in conseguenza di eventi sismici verificatisi nel mese di maggio 2025, per i quali viene stimato un fabbisogno finanziario mensile pari ad euro 2.400,00 ed un importo complessivo fino al 31/12/2026 pari ad euro 48.000,00. Per il medesimo Comune, in conseguenza dell'evento sismico del 21 maggio 2026 sono stati sgomberati ulteriori 9 nuclei familiari con un fabbisogno finanziario complessivo pari ad euro 44.100,00.

A fronte di un tale contesto, occorre intervenire con urgenza per adottare ulteriori misure di sostegno ai soggetti che hanno subito danni in conseguenza del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei.

In primo luogo, occorre assicurare la realizzazione di interventi di riqualificazione sismica e riparazione, al fine di favorire l'immediato utilizzo del patrimonio edilizio privato danneggiato dagli eventi sismici; a tali fini, si prevede lo stanziamento di 100 milioni di euro nel biennio 2026/2027 per la concessione di contributi pubblici in relazione ai danni prodotti dai sismi del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026 nonché l'ammissione alla contribuzione, per le medesime finalità, dei soggetti titolari di abitazioni principali, abituali e continuative, danneggiate e sgomberate in conseguenza degli eventi sismici dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025, nonché del 21 maggio 2026.

In secondo luogo, occorre garantire l'assistenza abitativa dei nuclei familiari destinatari di provvedimenti di sgombero della propria abitazione per inagibilità, in conseguenza degli eventi sismici verificatisi nell'area dei Campi Flegrei. A tali fini, da un lato, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2027 il contributo per l'autonoma sistemazione in favore dei nuclei familiari che, per effetto della disciplina previgente, già risultavano ammessi alle relative misure di assistenza abitativa, dall'altro, è stato riconosciuto il contributo per l'autonoma sistemazione, sempre fino al 31 dicembre 2027, in favore di quei nuclei familiari, pure destinatari di provvedimenti di sgombero della propria abitazione, in conseguenza degli eventi sismici successivamente verificatisi, ivi compresi quelli del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026.

In terzo luogo, è necessario assicurare un potenziamento della risposta operativa di protezione civile, attraverso il rafforzamento delle strutture amministrative impegnate nel fronteggiare gli effetti del fenomeno bradisismico. A tali fini, si provvede a disciplinare procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, al personale a tempo determinato assunto, ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge n. 140 del 2023, per il potenziamento della struttura comunale di protezione civile, che abbia prestato

servizio continuativo per almeno trentasei mesi nelle medesime funzioni per cui si procede all'assunzione. Occorre, inoltre, assicurare il potenziamento della struttura amministrativa del Comune di Monte di Procida con particolare riguardo all'attivazione e al presidio di una sala operativa funzionante per l'intera giornata (h24), tenuto conto della prossimità all'area territoriale della zona di intervento definita ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 140 del 2023.

In quarto luogo, occorre fronteggiare le criticità registratesi in relazione alla funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, idonee a generare, a carico dei bilanci dei Comuni di Bacoli e Pozzuoli, oneri straordinari, anche in relazione alla capacità finanziaria delle relative Amministrazioni. Per tali ragioni è stato previsto un finanziamento dedicato, in favore di tali Comuni, per gli anni 2026 e 2027, al fine di garantire interventi tempestivi di ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche. Ulteriormente, occorre rafforzare l'azione del Commissario straordinario di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge n. 76 del 2024, al fine di ampliarne l'ambito di operatività, con particolare riferimento agli interventi urgenti relativi alla mitigazione del rischio da crollo dei costoni rocciosi finalizzati all'allontanamento della popolazione – e, dunque, a prescindere dalla loro idoneità ad influire sulle infrastrutture di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera b), del d.l. n. 76 del 2024, costituente il limite di competenza commissariale secondo la previgente disciplina – oltre che ai centri operativi comunali di protezione civile e alle aree comunali di attesa e di raccolta, della popolazione o dei soccorsi, funzionali alla pianificazione di protezione civile nell'area dei Campi Flegrei, anche in tale caso a prescindere dall'afferenza di tali interventi ad infrastrutture incluse nella ricognizione di cui all'articolo 9-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 76 del 2024 (rispetto alle quali la competenza commissariale risultava, come osservato, già attribuita dalla disciplina previgente).

Le misure sono rivolte alla popolazione colpita dagli eventi sismici verificatisi nell'ambito del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei; tali misure influiscono anche sulle Amministrazioni titolari di attribuzioni in relazione agli eventi sismici in parola, quali i Comuni, la Regione, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e il Commissario straordinario per l'area dei Campi Flegrei.

In relazione al capo III, le misure intervengono prevalentemente sul processo di ricostruzione nei territori del centro Italia colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, per il quale pende anche lo stato di emergenza di rilievo nazionale, con termine di scadenza fissato al 31 dicembre 2026.

Pertanto, emerge l'esigenza di assicurare, in vista della scadenza dello stato di emergenza, il trasferimento al Commissario per la ricostruzione di quelle funzioni di protezione civile al momento insuscettibili di rientro in ordinario, proprio per effetto della esistenza di un processo di ricostruzione post-sisma in atto.

Nell'ambito di un tale contesto occorre introdurre misure urgenti per preservare l'efficacia e accelerare le procedure di ricostruzione, nonché assicurare una ordinata transizione conseguente alla cessazione dello stato di emergenza. Si individuano anche i territori che costituiscono il "primo cratere" degli eventi sismici che hanno interessato il centro Italia, identificandoli nei comuni di Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto, considerato che sono tra quelli più colpiti e che hanno registrato vittime. Si consente, altresì, al Commissario straordinario di destinare una quota degli stanziamenti a interventi di sviluppo economico e sociale.

Sempre al fine di assicurare il passaggio dallo stato di emergenza a quello di sola ricostruzione si prevede l'adozione di un apposito decreto ministeriale che stabilisce la disciplina del passaggio delle attività e delle funzioni di protezione civile al Commissario Straordinario per la ricostruzione post sisma 2016 e l'individuazione delle necessarie risorse finanziarie.

Si introducono ulteriori disposizioni relative all'anagrafe antimafia e all'elenco professionisti ai quali debbono essere iscritti i soggetti privati che possono contrattare con pubbliche amministrazioni ovvero con soggetti privati finanziati con fondi della ricostruzione. Al riguardo, in particolare, occorre provvedere alla cancellazione dall'anagrafe o dall'elenco di coloro che siano incorsi in gravi inadempimenti negli appalti e negli interventi di ricostruzione.

Ulteriormente, si estende anche alla ricostruzione post-sisma 2016 l'applicabilità dell'articolo 25 della legge n. 40 del 2025 sugli interventi per lo sviluppo, al fine di assicurare, oltre che la ricostruzione edilizia e

urbanistica del territorio, anche il suo sviluppo economico e sociale, parimenti necessario per evitare fenomeni di spopolamento.

Si introducono inoltre ulteriori disposizioni per il funzionamento del ruolo dei periti catastrofali previsto dall'articolo 19 del decreto-legge n. 25 del 2026, al fine di assicurare, durante la fase di prima applicazione, la presenza di un congruo numero di esperti nelle attività di accertamento e di stima economica dei danni a beni immobili, tenendo conto dei requisiti esperienziali e professionali posseduti.

In relazione alle politiche del mare, emerge l'esigenza di garantire la prima operatività dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee nelle more dell'entrata in vigore del relativo regolamento di contabilità: a tali fini, si autorizza il direttore generale ad operare a valere sulle risorse già stanziato, per la copertura finanziaria degli oneri necessari alla prima operatività, all'organizzazione e al funzionamento dell'ente.

Le misure sono rivolte alla popolazione colpita dagli eventi sismici verificatisi nel centro Italia a far data dal 24 agosto 2016: tali misure influiscono anche sulle Amministrazioni titolari di attribuzioni in relazione alla gestione dell'emergenza e alla ricostruzione post-calamità, quali il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e il Commissario straordinario alla ricostruzione.

In relazione alle misure per le politiche del mare e, in specie, a quelle funzionali ad assicurare la prima operatività dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee, tale ente pubblico è il destinatario diretto della disciplina introdotta.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Con riferimento alle misure di cui al capo II, l'obiettivo generale dell'intervento consiste nel fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei.

Gli obiettivi specifici sono individuati:

- nel realizzare interventi riqualificazione sismica e riparazione del patrimonio edilizio privato danneggiato, attraverso il riconoscimento di contributi in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità ad esito di eventi sismici;
- nel sostenere economicamente i nuclei familiari che non dispongono, al momento, della propria abitazione, perché sgomberata per inagibilità ad esito di eventi sismici, attraverso il riconoscimento di un contributo per l'autonoma sistemazione;
- nel potenziare la risposta operativa di protezione civile, rinforzando la capacità amministrativa degli enti interessati dal fenomeno bradisismico;
- nel potenziare l'azione commissariale nell'area dei Campi Flegrei, estendendo l'ambito di operatività del Commissario straordinario Campi Flegrei.

Con riferimento alle misure di cui al capo III, gli obiettivi generali dell'intervento consistono nel perseguire ed accelerare il processo di ricostruzione dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dai terremoti occorsi a far data dal 24 agosto 2016 nonché nell'assicurare la prima operatività dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee.

Gli obiettivi specifici sono individuati:

- nel finanziare immediatamente attività di progettazione in relazione agli interventi di ricostruzione individuati secondo criteri di urgenza, indifferibilità e priorità per il funzionamento delle infrastrutture e dei servizi pubblici;
- nel promuovere lo sviluppo economico e sociale dei territori del centro Italia colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, prevedendo una quota di risorse destinata al perseguimento di tali finalità;
- nel trasferire in capo al Commissario alla ricostruzione le funzioni di protezione civile insuscettibili di rientro in ordinario;

- nel consentire all'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee l'immediato impiego delle risorse indispensabili per la sua prima operatività, nelle more dell'entrata in vigore del relativo regolamento di contabilità.

2.2 Indicatori

Di seguito gli indicatori, riguardanti le misure di cui al capo II, che consentiranno la valutazione del raggiungimento degli obiettivi:

- numero di provvedimenti di concessione di contributi adottati rispetto al numero di istanze di contributo presentate per la riqualificazione sismica e la riparazione dei danni;
- entità dei contributi per la riqualificazione sismica e la riparazione dei danni concessi rispetto all'entità delle somme stanziare;
- numero di mandati di pagamento relativi al contributo dell'autonoma sistemazione rapportati al numero di domande;
- numero di unità di personale a tempo determinato assunte presso il Comune di Monte di Procida rispetto allo stanziamento assentito;
- numero di interventi urgenti, oggetto di programmazione, non afferenti alle infrastrutture di cui all'articolo 9-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 76 del 2024, relativi alla mitigazione del rischio da crollo dei costoni rocciosi finalizzati all'allontanamento della popolazione, ai centri operativi comunali di protezione civile e alle aree comunali di attesa e di raccolta funzionali alla pianificazione di protezione civile nell'area dei Campi Flegrei.

Di seguito gli indicatori, riguardanti le misure di cui al capo III, che consentiranno la valutazione del raggiungimento degli obiettivi:

- numero di provvedimenti di concessione di contributi adottati rispetto al numero di istanze di contributo presentate per il finanziamento delle attività di sola progettazione;
- numero di attività trasferite dal Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri al Commissario straordinario alla Ricostruzione ed entità delle correlate risorse finanziarie;
- numero di interventi per lo sviluppo oggetto di programmazione commissariale ed entità di risorse a ciò destinate rispetto agli stanziamenti assentiti;
- entità delle risorse impegnate ed erogate dall'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di contabilità rispetto agli stanziamenti autorizzati.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Per quanto concerne le misure di cui al capo II i principali benefici sono da attribuire ai soggetti che hanno subito danni in conseguenza degli eventi sismici verificatisi nell'ambito del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei, e che, attraverso le misure poste in essere dal provvedimento, possono ottenere un beneficio economico per fare fronte alla provvisoria indisponibilità del proprio immobile. Per quanto riguarda i costi attesi a carico del bilancio dello stato, si rileva che: gli stanziamenti per il finanziamento dei contributi per l'autonoma sistemazione in relazione agli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026 ammontano a circa euro 1,8 milioni di euro per l'anno 2026 e a circa 4,5 milioni di euro per l'anno 2027; gli stanziamenti per interventi di riparazione dei danni e per riqualificazione sismica in conseguenza degli eventi del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026 ammontano a 100 milioni di euro nel biennio 2026-2027; gli stanziamenti relativi alla concessione, fino al 31 dicembre 2027, dei contributi per l'autonoma sistemazione in relazione agli eventi sismici verificatisi fino al maggio 2026 ammontano a circa 2,7 milioni di euro per il 2027; gli stanziamenti per il finanziamento degli interventi urgenti per il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle reti infrastrutturali strategiche ammontano a 1 milione di euro per il 2026 e a 1,5 milioni di

euro per il 2027; gli stanziamenti per il rafforzamento della capacità amministrativa del Comune di Monte di Procida ammontano a 250 mila euro per gli anni 2026 e 2027.

Per quanto concerne le misure di cui al capo III, l'intervento normativo produce effetti prevalentemente positivi sotto il profilo economico, sociale e amministrativo, risultando finalizzato ad assicurare la prosecuzione senza soluzione di continuità delle attività di ricostruzione e di sviluppo nei territori del Centro Italia interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, anche nella fase di transizione conseguente alla cessazione dello stato di emergenza.

Per i cittadini e i nuclei familiari residenti nei territori colpiti dal sisma, un ulteriore beneficio consiste nella definizione di un quadro normativo stabile che consenta di evitare interruzioni delle attività amministrative.

Per i comuni del "primo cratere" (Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto), che rappresentano i territori dei comuni più colpiti e nell'ambito dei quali si sono registrate vittime, le misure determinano un impatto economico e sociale particolarmente significativo.

La possibilità di destinare una quota delle risorse disponibili a programmi di sviluppo economico e sociale consente, inoltre, di integrare le politiche di ricostruzione materiale con interventi finalizzati alla rigenerazione economica, alla permanenza della popolazione residente, al sostegno delle attività produttive e al contrasto dei fenomeni di spopolamento. Gli effetti attesi si sviluppano nel medio-lungo periodo attraverso il rafforzamento dell'attrattività territoriale, il consolidamento dei servizi essenziali e la creazione di nuove opportunità occupazionali.

Per le imprese e gli operatori economici, la stabilizzazione del quadro ordinamentale della ricostruzione e l'estensione degli strumenti di sviluppo previsti dall'articolo 25 della legge n. 40 del 2025 favoriscono una maggiore programmabilità degli investimenti e una riduzione dell'incertezza amministrativa. Le misure di sviluppo economico, unitamente agli interventi infrastrutturali previsti, sono destinate a generare effetti positivi sulla competitività del sistema produttivo, con particolare riferimento ai comparti dell'edilizia, del turismo, dell'artigianato e delle filiere produttive tipiche dell'Appennino centrale.

Per le amministrazioni pubbliche coinvolte, in relazione alle funzioni di protezione civile non trasferite al Commissario straordinario alla ricostruzione, si assicura un ordinato passaggio dal regime emergenziale a quello ordinario, evitando duplicazioni organizzative e garantendo la continuità amministrativa.

Sotto il profilo ambientale, le disposizioni organizzative e procedurali non producono, di per sé, impatti ambientali diretti. Gli effetti ambientali dei singoli interventi infrastrutturali saranno valutati nell'ambito delle procedure autorizzative e ambientali previste dalla normativa vigente.

Per la collettività, i principali benefici sono rappresentati dall'accelerazione del processo di ricostruzione, dal rafforzamento della legalità nell'utilizzo delle risorse pubbliche, dalla riduzione dei tempi amministrativi e dal consolidamento delle condizioni per il rilancio economico e demografico delle aree colpite. Nel breve periodo gli effetti si traducono nella continuità delle attività commissariali e nella salvaguardia dei procedimenti in corso; nel medio periodo nell'accelerazione della ricostruzione pubblica e privata e nell'attuazione dei programmi di sviluppo; nel lungo periodo nel rafforzamento della resilienza territoriale, nella riduzione dello spopolamento e nella crescita della capacità competitiva dell'Appennino centrale, attraverso un modello integrato che coniuga ricostruzione, sviluppo economico e coesione sociale.

3.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

Le misure di cui ai Capi II e III producono effetti prevalentemente favorevoli sulle piccole e medie imprese operanti nei territori interessati, senza introdurre requisiti ulteriori per l'accesso al mercato.

Con particolare riguardo al capo III, le misure di completamento della ricostruzione e di rafforzamento degli strumenti di sviluppo economico contribuiscono a incrementare la certezza del quadro normativo e programmatico, favorendo la pianificazione degli investimenti e la continuità delle attività imprenditoriali. In particolare, l'estensione alla ricostruzione post-sisma 2016 delle misure di sviluppo previste dall'articolo 25 della legge n. 40 del 2025 e la possibilità di destinare specifiche risorse ai comuni del primo cratere sono

finalizzate a sostenere il tessuto produttivo locale, caratterizzato dalla prevalenza di micro, piccole e medie imprese operanti nei settori dell'edilizia, dell'artigianato, dell'agricoltura, del turismo e dei servizi.

B. Effetti sulla concorrenza

Non si rilevano effetti sulla concorrenza, suscettibili di limitare l'accesso al mercato o determinare distorsioni della concorrenza.

C. Oneri informativi

Non è prescritto alcun adempimento diretto o onere amministrativo diretto a carico di cittadini e imprese, ad eccezione degli oneri da adempiere per la richiesta dei contributi economici.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Il provvedimento non attiene al rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

Per quanto riguarda le misure di cui al capo II, la disciplina primaria sui contributi per la riduzione della vulnerabilità sismica e per la riparazione e la riqualificazione sismica è attuata da decreti ministeriali.

In particolare, con decreto del Ministro per la Protezione civile e le politiche del mare del 13 dicembre 2024, ai sensi dell'articolo 9-novies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, sono stati definiti i criteri e le modalità attuative riguardo i contributi riconosciuti per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno in riferimento all'evento sismico del 20 maggio 2024: le disposizioni di tale decreto si applicano anche in relazione ai contributi previsti con riferimento ai successivi eventi sismici previsti dall'intervento normativo. Con decreto del Ministro per la Protezione civile e le politiche del mare del 12 novembre 2025, sono regolati i criteri di assegnazione e riparto dei contributi per la riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato con destinazione d'uso residenziale. Tali decreti prevedono che l'attuazione delle misure è in capo ai Comuni che istruiscono le domande e adottano il provvedimento espresso.

Con riferimento agli interventi sul patrimonio edilizio pubblico e alle infrastrutture, l'attuazione spetta al Commissario straordinario Campi Flegrei di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge n. 76 del 2024.

In relazione al capo III, responsabili dell'attuazione delle misure relative alla ricostruzione post-sisma 2016 sono il Commissario straordinario alla ricostruzione e il Dipartimento Casa Italia, ciascuno per i profili di rispettiva competenza.

4.2 Monitoraggio

Per quanto riguarda le misure di cui al capo II, la disciplina primaria sui contributi per la riduzione della vulnerabilità sismica e per la riparazione e la riqualificazione sismica è attuata da decreti ministeriali.

In particolare, con decreto del Ministro per la Protezione civile e le politiche del mare del 13 dicembre 2024, ai sensi dell'articolo 9-novies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, sono stati definiti i criteri e le modalità attuative riguardo i contributi riconosciuti per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno in riferimento all'evento sismico del 20 maggio 2024: le disposizioni di tale decreto si applicano anche in relazione ai contributi previsti con riferimento ai successivi eventi sismici previsti dall'intervento normativo. Con decreto del Ministro per la Protezione civile e le politiche del mare del 12 novembre 2025, sono regolati i criteri di assegnazione e riparto dei contributi per la riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato con destinazione d'uso residenziale. Tali decreti prevedono che i Comuni svolgono attività di monitoraggio e rendicontazione.

Per quanto riguarda le misure di cui al capo III, con particolare riguardo alla ricostruzione post-sisma 2016, la rilevazione dei dati avverrà mediante gli ordinari sistemi di monitoraggio della ricostruzione pubblica e privata, le banche dati utilizzate dalla Struttura commissariale, i provvedimenti adottati dal Commissario Straordinario, nonché le informazioni trasmesse dagli enti attuatori e dalle amministrazioni coinvolte.

In particolare, saranno monitorati lo stato di avanzamento dei procedimenti di ricostruzione, il rispetto dei termini previsti per l'adozione del decreto ministeriale di trasferimento delle funzioni, il numero delle istanze definite nonché l'attuazione dei programmi di sviluppo economico e sociale. Le informazioni saranno raccolte con periodicità almeno annuale, anche sulla base delle relazioni e dei report predisposti dalla Struttura commissariale e delle attività di monitoraggio già previste dalla normativa vigente.

***fine.

DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

*Ministero dell'Interno*
UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

prot. n. 2026/828
Ufficio II – Ordinamento delle P.A.

Roma, data del protocollo

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi

ROMA

OGGETTO: Decreto legge 7 agosto 2026, n.144, recante “Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile”.
Dichiarazione di esclusione di cui all’articolo 6, comma 1, lett. c), del DPCM 15 settembre 2017, n. 169, **limitatamente all’articolo 7, commi da 10 a 15.**

Si fa riferimento al provvedimento indicato in oggetto, per rappresentare che le disposizioni previste dal provvedimento indicato in oggetto, all’articolo 7, commi da 10 a 15, rientrano nella fattispecie dell’esclusione prevista dal Regolamento AIR per le motivazioni di seguito esposte.

L’intervento normativo prevede, ai commi da 10 a 13, l’assunzione straordinaria di cinquecento unità nel ruolo iniziale di agenti e assistenti della Polizia di Stato a decorrere dal 1° dicembre 2026, rispondendo alla finalità di potenziare i servizi di controllo delle frontiere e dei flussi migratori e di consentire agli uffici di polizia di frontiera e alle questure lo svolgimento delle attività concernenti le verifiche preliminari di identità, di sicurezza, nonché delle operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico, previste dall’articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100.

Il successivo comma 14 reca modifiche all’articolo 17 del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2026, n. 54, introducendo il comma 3-*bis*, secondo il quale, per le esigenze di funzionalità connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali, nelle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato può essere disposto l’avvio al corso di formazione di aliquote di candidati che abbiano riportato l’idoneità nelle prove d’esame e negli accertamenti obbligatori e facoltativi. In particolare, si prevede che ciò avvenga sulla base dell’ordine decrescente risultante dalle graduatorie provvisorie di merito adottate nelle more dell’approvazione delle graduatorie definitive di merito, a condizione che risulti assicurata, sulla base degli esiti delle attività concorsuali già svolte, l’assunzione di tutti i candidati idonei nel limite dei posti banditi. In tali casi, l’articolazione dei corsi di formazione può essere disposta in più cicli, ai sensi dell’articolo 66, commi 7, 8 e 9 del decreto del Ministro dell’Interno 9 settembre 2022, n. 168. Le predette disposizioni si applicano anche ai concorsi già indetti.



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

Tanto premesso, l'assunzione straordinaria delle suddette 500 unità di agenti e assistenti della Polizia di Stato è funzionale alla disciplina dei controlli alle frontiere e alle connesse attività di verifica e controllo, incidendo sulle modalità di esercizio di funzioni direttamente preordinate alla tutela della sicurezza e alla prevenzione e contrasto delle minacce connesse all'ingresso e alla circolazione attraverso le frontiere di flussi migratori non autorizzati.

L'intervento determina, pertanto, un diretto rafforzamento degli strumenti e delle capacità operative preordinati all'esercizio dei controlli e alla prevenzione delle situazioni suscettibili di incidere sulla sicurezza, con conseguente incremento della capacità di presidio e controllo del territorio e delle frontiere.

La disposizione di cui al comma 14 del medesimo articolo 7, prevedendo la possibilità di accelerare i tempi di avvio dei corsi di formazione per i candidati idonei e quindi, in prospettiva, anche le tempistiche di assegnazione dei frequentatori di tali corsi presso gli Uffici territoriali, a beneficio della funzionalità della Polizia di Stato, consente l'acquisizione in tempi più rapidi della piena operatività del personale destinato allo svolgimento delle funzioni di controllo. L'accelerazione dei corsi formativi permette, infatti, di incrementare più rapidamente la disponibilità di personale adeguatamente formato e, conseguentemente, di rafforzare la capacità operativa delle amministrazioni competenti, assicurando una maggiore presenza di personale nelle attività di controllo e verifica.

Alla luce di quanto sopra esposto, attesa la natura e le finalità degli interventi normativi, si ritiene che essi siano riconducibili alla fattispecie prevista per l'esclusione dall'AIR ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. c), del DPCM 15 settembre 2017, n. 169, relativa a disposizioni direttamente incidenti su interessi fondamentali in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato.

Roma, 13 agosto 2026

Il Capo dell'Ufficio
Responsabile per le attività AIR e
VIR

p. IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Paolo Fomicola

VISTO

Roma, 04 SET. 2026

Il Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi



19PDL0214510